

Università Cattolica del Sacro Cuore



Dottorato in Impresa, Lavoro, Istituzioni e Giustizia Penale
Ciclo XXXVIII - S.S.D GIUR-04/A

Il lavoro giornalistico

Matteo Vincenzo Cotellessa

Matricola: 5215070

Anno Accademico 2024/2025

*Al Prof. Matteo Corti,
che ho avuto l'onore di avere come tutor
e guida preziosa nel mio cammino*

*Ai miei nonni
che, dal concorso alla tesi,
mi hanno sempre accompagnato
anche in questo percorso*

INDICE

Introduzione.....	8
 Capitolo I: Il giornalismo come professione: storia, Ordine e attività	17
1. Evoluzione storica	17
2. Il lavoro giornalistico come professione ordinistica	29
3. La specialità del rapporto: nozione di attività giornalistica	42
 Capitolo II: Il lavoro giornalistico tra autonomia e subordinazione	51
1. Il concetto di subordinazione “attenuata”	52
2. Gli indici utilizzati dalla giurisprudenza.....	58
3. Il conferimento dell’incarico di Direttore responsabile e l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato: i chiarimenti della giurisprudenza	63
4. La figura del collaboratore fisso nel Contratto collettivo	74
 Capitolo III: Le principali vicende del rapporto di lavoro	82
1. Qualifiche e profili professionali.....	86
2. L’orario di lavoro.....	98
3. Risoluzione del rapporto, in particolare la clausola di coscienza	104
4. Giornalismo e attività pubblicitaria.....	118
5. I giornalisti impiegati nella Pubblica Amministrazione: la disciplina applicabile	130
 Capitolo IV: La rappresentanza sindacale nel giornalismo: contrattazione, diritti e partecipazione	137
1. Il Comitato di redazione e il fiduciario: i diritti sindacali nell’impresa giornalistica.....	138
2. Poteri di codeterminazione: informazione, consultazione e contrattazione collettiva.....	141
3. Licenziamenti inefficaci per violazione dell’art. 34, lett. D del CNLG	144
4. La richiesta di nulla osta dell’Associazione regionale della stampa come funzione integrativa della fattispecie costitutiva dell’efficacia dell’atto di licenziamento	147
5. Trasferimenti inefficaci per violazione della procedura prevista	151

Conclusioni.....	155
Ringraziamenti	160
Bibliografia	163
Giurisprudenza	190

Introduzione

Scopo della presente ricerca è quello di identificare e sciogliere alcuni dei nodi più problematici che riguardano uno dei rapporti di lavoro che si usa denominare "speciali"¹, la cui attività si presenta inestricabilmente connessa con la libera manifestazione del pensiero e, pertanto, con un diritto costituzionalmente protetto²: l'attività giornalistica.

Innanzitutto, si vuole tentare di dare una definizione puntuale di "attività giornalistica", che viene solo estrapolata dall'articolo 2³ della legge professionale numero 69 del 1963⁴, la quale afferma come sia diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica. Tale *horror vacui* viene compensato da numerose pronunce giurisprudenziali, le quali, peraltro, a causa delle molteplici tipologie e sfaccettature della professione, non riescono a centrare appieno l'obiettivo prefissato. In mancanza di un'esplicita definizione legislativa o della disciplina collettiva, si ricorre pertanto a canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive, che spesso però possono portare confusione e far emergere figure ibride che

¹ Sul concetto di "specialità" si tratterà nel proseguo.

² Cfr. Art. 21, comma 1, Cost.: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".

³ "È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori".

⁴ Si tratta della "Legge sulla professione di giornalista" in Italia. Essa disciplina l'ordinamento della professione giornalistica, regolando l'accesso alla professione, il ruolo dell'Ordine dei Giornalisti, l'obbligo di iscrizione all'Albo dei giornalisti e le norme deontologiche. La legge distingue tra giornalisti professionisti e pubblicisti e stabilisce i requisiti e le procedure per l'esercizio della professione.

non rientrano né nella categoria dei pubblicisti⁵ né in quella dei professionisti⁶, né tantomeno in quella dei praticanti⁷ (che è da intendersi *ad certum tempus*), con il rischio che possa configurarsi l'ipotesi di reato previsto dall'art. 348 c.p.⁸, ovvero l'esercizio abusivo di una professione⁹.

In secondo luogo, si vogliono esaminare le peculiarità di questa professione in termini di qualificazione: il vincolo di subordinazione, infatti, può essere presente anche per un giornalista assunto con formale contratto di lavoro autonomo, ma stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale. Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, la volontà delle parti espressa nel contratto (il cd. *nomen iuris*) non costituisce fattore assorbente, diventando viceversa determinante il comportamento delle parti

⁵ Ai sensi dell'art.1 della L. 69/63, "Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi"; per l'iscrizione a tale albo, ai sensi dell'art. 35 della medesima legge, "Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1) 2) e 4) del primo comma dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovano l'attività pubblicistica regolarmente retribuita dai almeno due anni".

⁶ Ai sensi dell'art.1 della L. 69/63, "Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista"; per l'iscrizione a tale albo, ai sensi dell'art. 29 della medesima legge, "per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 (cittadinanza, buona condotta e assenza di precedenti penali) e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32".

⁷ Ai sensi dell'art.33 della L. 69/63, "nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età"; ai sensi dell'art 34 della medesima legge, "la pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari. Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro".

⁸ "Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000".

⁹ Cfr. *ex plurimis* Cass. sez. lav., 24 marzo 1968, n.11, in *FI*, 1968, I, 863.

posteriore alla conclusione del contratto¹⁰. La dottrina e la giurisprudenza sono copiose a riguardo, ma i quesiti aperti in tema di corretta qualificazione sono plurimi, specie se si pensa che un'esatta individuazione del rapporto porta con sé corollari per quanto concerne l'albo¹¹ di appartenenza, la categoria di tutela prevista dalla Federazione nazionale della stampa italiana (d'ora in poi, Fnsi)¹², il profilo previdenziale (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, d'ora in poi Inpgi¹³, o la gestione separata Inpgi2¹⁴) e l'assistenza sanitaria (Casagit¹⁵).

¹⁰ Cass. Sez. Lav. 14 luglio 2021, n. 20099, in *DRI*, 2022, III, 849-856 e in *D&G*, 2021, con nota di M. SCOFFERI, *Ai fini dell'accertamento della subordinazione, nell'ambito di più contratti intervallati nel tempo, non rileva l'attività medio tempore prestata*, 138.

¹¹ Sulla nozione di albo professionale cfr. M.S. GIANNINI, *Albo (voce)*, in *Enc Dir*, I, Milano, 1958, 1014.

¹² Costituita nel 1908, la Fnsi è il sindacato nazionale unitario dei giornalisti italiani e ha, tra i suoi scopi primari, la difesa della libertà di stampa, la pluralità degli organi di informazione, la tutela dei diritti e degli interessi morali e materiali della categoria, nonché la conclusione di contratti collettivi. Nel consiglio della Federazione sono presenti, a titolo consultivo, i rappresentanti delle confederazioni sindacali, in virtù di un patto di alleanza stipulato nel 1947, con il quale le altre organizzazioni sindacali hanno riconosciuto alla Fnsi la rappresentanza esclusiva degli interessi della categoria giornalistica. Ha una struttura federativa ramificata in venti associazioni regionali, alle quali possono iscriversi tutti i giornalisti. Le categorie di iscritti Fnsi sono due: i giornalisti professionali (professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti con un contratto di lavoro giornalistico o che abbiano un reddito prevalentemente giornalistico) e i giornalisti collaboratori (pubblicisti con prevalente attività lavorativa in altri ambiti o iscritti a Ordini, collegi o associazioni professionali legati a professioni diverse da quella giornalistica). Vi sono poi organismi sindacali di base come l'Usigrai (Unione sindacale dei giornalisti Rai), che rappresenta i giornalisti dipendenti del servizio pubblico radiotelevisivo (cfr. R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Wolters Kluwer, Milano, 2025, 69).

¹³ L'Inpgi è l'ente previdenziale specifico per i giornalisti. Inizialmente, era concepito per fornire supporto a giornalisti accreditati attraverso lo sviluppo di un sistema contributivo dedicato. Nel corso degli anni, l'istituto ha evoluto la sua struttura per aderire ai cambiamenti del settore mediatico. Dal 2022, in alcune aree, l'Inpgi è stato integrato nell'Inps, permettendo una gestione più uniforme della previdenza.

¹⁴ La Gestione Separata dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Inpgi2), è stata istituita per i giornalisti lavoratori autonomi, *freelance* e collaboratori coordinati e continuativi. È il soggetto che eroga le prestazioni previdenziali e assistenziali a tali categorie, finanziato tramite i contributi versati dai lavoratori stessi e un contributo integrativo del 2% a carico dei committenti, secondo le normative del D. lgs n. 103/96.

¹⁵ Casagit è la Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani. Nata nel 1974 (cinque anni prima dell'entrata in vigore del Servizio sanitario nazionale) è un'associazione privata, a carattere nazionale e senza fini di lucro, istituita per volontà della Fnsi e con la condivisione di Ordine dei giornalisti e Inpgi. La Cassa assistenziale fornisce ai giornalisti iscritti (soci) un supporto immediato in tutta una serie di interventi sanitari,

Si noti, a tal proposito, come nel 2015, la Fnsi ha contribuito alla creazione della Fondazione sul giornalismo “Paolo Murialdi”, insieme a Ordine dei giornalisti, Casagit e Inpgi¹⁶. Tale fondazione ha l’obiettivo di raccogliere e mettere a disposizione di studiosi e ricercatori apposita documentazione sulla storia del giornalismo italiano¹⁷.

Un terzo ambito di indagine concerne le principali vicende del rapporto di lavoro, a cominciare dalle categorie legali e contrattuali: come nella tematica precedentemente esposta, infatti, anche in questo caso le criticità nascono dalla mancanza di una previsione del contratto collettivo dei giornalisti che disciplini specificatamente il rapporto dirigenziale. Ci si vuole riferire in particolar modo alle modalità di accertamento della coincidenza della figura del direttore responsabile (o anche del condirettore e vicedirettore¹⁸) con quella di dirigente ex art. 2095 c.c., qualifica che spesso non è attribuita formalmente in modo chiaro e univoco.

L’importanza di tale problematica emerge soprattutto nel caso di licenziamento del direttore di un giornale qualificabile come dirigente, poiché, come si vedrà, nel silenzio del Contratto nazionale di lavoro giornalistico (in particolar modo l’articolo 6¹⁹), la giurisprudenza ha evidenziato come tale recesso sia sottratto all’ambito di applicabilità della legge sui licenziamenti individuali (l. 15 luglio

basandosi su due principi cardine: quello mutualistico della ripartizione dei rischi tra i soci e quello della contribuzione non uniforme, ma commisurata alle capacità di guadagno di ciascuno.

¹⁶ Cfr. R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione*, Wolters Kluwer, Milano, 2025, 69.

¹⁷ Sull’evoluzione storica del giornalismo si tratterà, seppur per sommi capi, nel proseguo.

¹⁸ La differenza principale è che il vicedirettore fa le veci del direttore e lo affianca, mentre il condirettore è un direttore con pari autorità, che divide la carica direttiva insieme ad un'altra persona, il direttore responsabile.

¹⁹ L’art. 6, rubricato “Poteri del direttore”, stabilisce che le facoltà e le responsabilità del direttore sono determinate da specifici accordi stipulati tra l'editore e il direttore stesso, garantendo autonomia gestionale alla redazione e un quadro di responsabilità chiaro, nel rispetto delle norme contrattuali e legali. Il direttore è garante della correttezza e qualità dell'informazione e deve comunicare agli accordi editoriali al Comitato di Redazione (Cdr) per informare la redazione e svolgere il suo ruolo di collegamento.

1966, n. 604) e dello Statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300), trovando, invece, la sua disciplina legale negli art. 2118 e 2119 c.c., ed eventuali limiti nelle previsioni dell'autonomia privata, individuale e collettiva.

I due temi che si intendono approfondire sono, più specificamente: se la figura del direttore responsabile risulti priva di tutela contro i licenziamenti ingiustificati, anche qualora non riconducibile alla qualifica dirigenziale; se la nomina a direttore responsabile di un periodico dia o meno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, nel caso in cui non sia accompagnato dall'inserimento nell'organizzazione aziendale (in altri termini, se sia sufficiente o meno la firma del giornale).

Le questioni in tema di mansioni però non si esauriscono solo nella figura dei direttori: si vogliono, infatti, analizzare anche altri elementi critici quali i requisiti necessari per essere redattori (non è sufficiente, infatti, la sola attività di scrittura di notizie), e ancora i requisiti di subordinazione del giornalista corrispondente, i tratti distintivi tra la figura del redattore e quella del collaboratore fisso²⁰, e ancora i requisiti necessari affinché un giornalista possa essere inquadrato come collaboratore fisso.

A quanto fin qui anticipato si devono aggiungere i risvolti su altri istituti lavoristici, che confermano la specialità del lavoro in oggetto: dalle ferie agli orari di lavoro, dai giornalisti impiegati nella Pubblica Amministrazione²¹ a coloro che svolgono attività pubblicitaria²² fino alle particolarità in tema di dimissioni e

²⁰ Cfr. Contratto nazionale di lavoro giornalistico, art. 2.

²¹ Ad esempio, i giornalisti dipendenti di comuni, regioni o uffici stampa di ministeri (Cfr. Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, l. 7 giugno 2000, n. 150).

²² Se è assodato che vi è incompatibilità tra professione giornalistica e attività pubblicitaria, è altrettanto vero che, non di rado, le sfumature sono alquanto labili e, pertanto, si rende necessario tracciare più nettamente i confini (vista la delicatezza della questione, nel 1988 è stata predisposta la "Carta Informazione e Pubblicità", un protocollo d'intesa tra giornalisti, agenzie pubblicitarie e associazioni professionali, volto a separare nettamente informazione e pubblicità per l'utente finale e a garantire l'autonomia delle diverse categorie professionali. Sebbene non esista più come documento autonomo, i suoi principi

licenziamento, nonché di indennità (quella “fissa” propria del rapporto di lavoro giornalistico è un debito che per il datore di lavoro sorge con la nascita del rapporto di lavoro, ma che diviene esigibile per il lavoratore solo al momento della cessazione dello stesso).

In tema di comunicazione istituzionale, in particolar modo, l’art. 33²³ del Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, approvato l’11 dicembre 2024 ed entrato in vigore il 1° giugno 2025²⁴, è significativo poiché introduce la figura del portavoce, che dovrebbe essere ricondotta nell'alveo del profilo giornalistico: attualmente, infatti, non di rado ci si imbatte in portavoce non giornalisti e che spesso entrano in attrito con le figure professionali dell'ufficio stampa.

Non a caso, da anni si discute su una revisione della l. 150 del 7 giugno 2000 sulle attività di informazione e comunicazione degli enti pubblici per introdurre, all'art.7²⁵, l'obbligo dell'iscrizione all'Ordine professionale anche per i portavoce.

sono stati integrati nel Testo Unico dei doveri del giornalista, oggi sostituito dal nuovo Codice deontologico, che stabilisce che il giornalista deve garantire che il messaggio informativo sia sempre chiaramente distinto da quello pubblicitario e non deve prestare la propria immagine o voce a iniziative pubblicitarie a fini di lucro).

²³ “La/il giornalista che ricopre il ruolo di portavoce non può, per tutta la durata del rapporto, svolgere attività informativa in conflitto con l’incarico assunto. Non è compatibile lo svolgimento contemporaneo, nell’ambito della stessa struttura, del ruolo di portavoce e di componente dell’ufficio stampa”.

²⁴ Approvato l’11 dicembre 2024 dall’Ordine nazionale dei giornalisti, è entrato in vigore il 1° giugno 2025. Tale documento sostituisce il precedente Testo Unico dei doveri del giornalista del 2016 e costituisce l’unico riferimento deontologico delle giornaliste e dei giornalisti. Esso recepisce i principi generali attinti dalle fonti normative e dai documenti deontologici approvati dal Consiglio nazionale dell’Ordine: Protocollo sulla trasparenza della pubblicità, Carta di Treviso, Carta dei doveri, Protocollo di intesa sui Sondaggi demoscopici, Carta di Perugia, Carta dei doveri dell’Informazione economica e finanziaria, Carta di Roma sui migranti, Decalogo dei giornalisti sportivi, Codice di autoregolamentazione dei processi in TV, Carta dei doveri dei giornalisti degli uffici stampa, Carta di Firenze su solidarietà, equa retribuzione e lotta alla precarietà, Carta di Milano su informazione per persone in stato di detenzione, regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’ambito all’attività giornalistica

²⁵ “L’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni

Infine, non si possono omettere le peculiarità del lavoro giornalistico con riguardo alle relazioni sindacali: si pensi, a puro titolo esemplificativo, alla figura del fiduciario²⁶ di redazione in un'azienda televisiva privata che viene riconosciuto RSA ex art. 19 dello Statuto dei lavoratori, o ancora ai rapporti tra direttore e Comitato di redazione (d'ora in avanti, Cdr)²⁷.

Sono numerose, a tal proposito, le pronunce in tema di repressione della condotta antisindacale, peraltro poco trattate dalla dottrina e, perciò, bisognose di approfondita analisi. Come non pensare, ad esempio, ai membri del Cdr, che, a differenza degli altri giornalisti, non compaiono mai in video per la lettura del notiziario.

Da quanto finora premesso, si intuisce come siano molte le sfaccettature della professione in oggetto che presentano aspetti dubbi e questioni irrisolte, peraltro in dottrina affrontate assai di rado. Per l'indagine prefissata si utilizzerà il metodo giuridico, basato sull'esegesi dei testi normativi e sullo studio critico della dottrina e delle pronunce giurisprudenziali. Queste ultime saranno di giovamento anche per ipotizzare le future evoluzioni del lavoro giornalistico, soprattutto a seguito delle novità introdotte dalle normative emergenziali sorte a causa della pandemia, che hanno fatto nascere nuove modalità di esercizio della professione, nonché dallo sviluppo dell'Intelligenza artificiale (d'ora in poi AI) che pone sfide significative per questa professione.

pubbliche. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità”.

²⁶ Ai sensi dell'articolo 34 del Cnlg, se il numero dei giornalisti professionisti e praticanti è inferiore a 10, in luogo del comitato di redazione viene eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione.

²⁷ Ai sensi dell'articolo 34 del Cnlg, "nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge”.

Basti pensare alla difficoltà nel distinguere contenuti generati dall'uomo rispetto a quelli prodotti dall'AI²⁸, al rischio di disinformazione dovuto alla diffusione automatica di notizie non verificate e alle implicazioni etiche derivanti dall'uso di algoritmi per personalizzare contenuti che possono amplificare pregiudizi informativi e limitare la pluralità delle opinioni. Inoltre, emergono questioni relative alla tutela della creatività e alla responsabilità per eventuali errori o danni causati.

Risulta altresì utile una sintetica analisi comparativa di altri ordinamenti, per poter scorgere le peculiarità del nostro modello "pluralista polarizzato": quest'ultimo si differenzia dal modello liberale americano e inglese, come anche da quello democratico-corporativo tipico della Germania e del Belgio, mentre, se da un lato presenta analogie con i *Colegios Profesionales* spagnoli, dall'altro, con la previsione di un Ordine dei giornalisti, costituisce un *unicum* tutto italiano.

²⁸ Le implicazioni derivanti dall'AI in campo giornalistico ha spinto il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti a prevedere un articolo *ad hoc* all'interno del nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti: "Fermo restando l'uso consapevole delle nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l'attività giornalistica. Quando si avvale del contributo dell'intelligenza artificiale, la/il giornalista: a) ne rende esplicito l'utilizzo nella produzione e nella modifica di testi, immagini e sonori, di cui assume comunque la responsabilità e il controllo, specificando il tipo di contributo; b) verifica fonti e veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati. In nessun caso il ricorso all'intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi deontologici".

Capitolo I

Il giornalismo come professione: storia, Ordine e attività

1. Evoluzione storica

Una rapida introduzione storica risulta quanto mai fondamentale per comprendere appieno l'evoluzione della professione giornalistica per un quadruplice ordine di ragioni: *in primis*, poiché permette di contestualizzare il ruolo che il giornalista ha ricoperto nella società nel corso dei secoli e i diritti che, a mano a mano, a lui sono stati riconosciuti; *in secundis*, poiché analizzando il passato, possiamo evidenziare i cambiamenti sociali, tecnologici e normativi che hanno definito e trasformato questa professione fino ai giorni nostri (e si può senza dubbio affermare che essa abbia risentito, forse più di tutte le altre, dei mutamenti prodotti dallo sviluppo tecnologico²⁹); *in tertiis*, poiché, da sempre, si è assistito ad una scarsa attenzione per il lavoro giornalistico, i suoi contenuti, le sue scelte, i rapporti con pubblico, proprietà e istituzioni; *in quartis*, poiché l'*excursus* storico ci permette di considerare appieno le sfide giuslavoristiche attuali, quali il c.d. diritto alla disconnessione³⁰, le tutele per i *freelance*, la protezione contro il mobbing digitale e il rischio delle *fake news* che, non di rado, mette a rischio la credibilità professionale.

Il giornalismo, nelle sue prime fasi, risale a periodi storici molto antichi³¹, ma assume forme riconoscibili soprattutto a partire dal XVII secolo, con la diffusione

²⁹ Quest'ultimo ha prodotto modifiche sia sui modelli di giornalismo, sia sul suo linguaggio e sia, infine, sulle competenze richieste.

³⁰ Il tema verrà affrontato nel proseguo.

³¹ Prima della stampa, possiamo trovare esempi di diffusione delle informazioni come gli *Acta Diurna* dell'antica Roma (59 a.C. circa), considerati uno dei primi tentativi di informare il pubblico su questioni politiche, giudiziarie e militari. Tuttavia, questi bollettini non erano prodotti da giornalisti nel senso moderno e non esistevano professionisti del settore. Anche in Cina esistevano forme di bollettini ufficiali destinati agli ufficiali di corte, ma senza una figura giornalistica professionale (Cfr. O. BERGAMINI, *La democrazia della stampa: storia del giornalismo*, Laterza, Bari, 2020, 1748 e ss.).

delle prime gazzette e fogli informativi in Europa³², a partire dai Paesi Bassi. La supremazia tecnologica degli stampatori olandesi, infatti, si traduce nella diffusione dei *corantos*³³, fogli di notizie che non hanno alcun visto ufficiale delle autorità³⁴. Gli editori olandesi li mettono in commercio liberamente con frequenza settimanale e talvolta bisettimanale. Il “capostipite” delle prime testate regolari è il *Courante uyt Italien, Duytslandt, &c*. Ma anche i librai inglesi non ci mettono molto a scorgere una fonte di nuovi guadagni³⁵: intorno al 1620 escono i fogli di notizie settimanali con attenzione esclusiva agli eventi di politica internazionale. In questa fase, il giornalismo era ancora poco regolamentato e dominato da cronisti occasionali, che spesso lavoravano in condizioni molto precarie.

I giornalisti non avevano tutele giuridiche, non godevano di status professionale e lavoravano su base temporanea. Le notizie venivano raccolte da fonti orali, da lettere o da osservazioni dirette, senza norme di deontologia o diritti contrattuali. E questa situazione di precarietà permane anche nel secolo successivo, in cui, nonostante l’espansione della stampa e la nascita di giornali più strutturati in Francia, Inghilterra e Stati Uniti³⁶, i giornalisti non vengono riconosciuti come

³² In realtà, le prime gazzette apparvero già nel XVI secolo in Europa, soprattutto in Italia, Germania e Francia. Ad esempio, la “Gazzetta di Venezia” è considerata una delle prime pubblicazioni periodiche che potevano essere acquistate dal pubblico. Tuttavia, i redattori di queste gazzette non erano considerati professionisti, ma piuttosto mercanti che raccoglievano e diffondevano notizie per interesse privato.

³³ Dall’olandese *krant*, “giornale”.

³⁴ G. GOZZINI, *Storia del giornalismo*, Pearson, Milano, 2020, 18 - 19.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ È il caso del *The Times*, nato nel 1788 (anche se si diffonde già tre anni prima, con il nome di *Daily Universal Register* dall’idea di John Walter, uomo d’affari londinese. Significativo il suo “programma”: “Il giornale non sarà ristretto né ad una determinata classe sociale, né al servizio di un partito”. Il nuovo quotidiano sale a 4mila copie di tiratura in poco tempo, grazie ad un’informazione tempestiva e accurata sulla Rivoluzione francese (cfr. G. GOZZINI, *Storia del giornalismo*, op.cit., 68).

professionisti e si trovano a subire censure³⁷ e controlli politici nonché persecuzioni e restrizioni legali.

In queste prime fasi, dunque, la figura del giornalista come ora la conosciamo era praticamente inesistente: i redattori e cronisti erano spesso individui che raccoglievano informazioni e le diffondevano per interesse economico o personale, senza un vero e proprio status lavorativo. Il lavoro era prevalentemente basato su accordi informali, senza regolamentazione né sicurezza e non esisteva alcuna norma che tutelasse i giornalisti in caso di licenziamento, malattia, o controversie legali.

Fu solo nei secoli successivi, con l'espansione della stampa industriale e la lotta per la libertà di espressione, che i giornalisti iniziarono ad acquisire un riconoscimento professionale e le prime tutele giuridiche. Nei primi anni del XX secolo, periodo in cui nel nostro Paese avviene una razionalizzazione del lavoro, con suddivisione di compiti e di orari (fatta eccezione per i piccoli quotidiani, in cui i redattori restano tuttofare) e in cui l'organizzazione del lavoro è accentrata e la struttura nettamente gerarchica (il direttore è una sorta di monarca assoluto e il capo redattore è il suo factotum per la realizzazione del giornale)³⁸, si cominciano a formare i primi sindacati giornalistici. Più precisamente, per rispondere alla necessità di organizzare i lavoratori del settore, rappresentandoli non solo per ottenere migliori condizioni lavorative, ma anche per dare voce ai giornalisti nelle trattative con gli editori e le istituzioni, nel 1908 nasce il Sindacato Nazionale dei Giornalisti (d'ora in poi SNG).

Uno degli organismi più noti legati al sindacato è la già citata FNSI: essa, come si anticipava, funge da struttura nazionale del sindacato, collaborando con altre

³⁷ Il controllo governativo sulla stampa era spesso stringente, e i giornalisti potevano essere perseguiti o incarcerati per la pubblicazione di contenuti considerati scomodi dal potere.

³⁸ P. MURIALDI, *Storia del giornalismo italiano. Dalle gazzette a Internet*, il Mulino, Bologna, 1996, 93.

organizzazioni giornalistiche a livello regionale e internazionale³⁹. È assai rilevante segnalare come dalla sua azione nacque nel 1919 il primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico (d'ora in poi CNLG): questo primo contratto, come si vedrà meglio nel prosieguo, rappresenta un momento storico, poiché stabilisce le basi per la tutela dei diritti dei giornalisti italiani.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la professione giornalistica conosce una fase di forte regolamentazione e di riconoscimento giuridico in molti paesi. Questo avviene in gran parte grazie alla crescente importanza dei mezzi di comunicazione di massa e al ruolo fondamentale che i giornalisti avevano assunto nel contesto di una società democratica. Prima di allora, la situazione era così delineata: assunzione diretta del controllo dei giornali non fascisti attraverso l'acquisto di testate da parte delle federazioni provinciali dei fasci, di norma grazie a capitali forniti da gruppi capitalistici interessati; pressione sui proprietari dei più importanti quotidiani nazionali perché intervenissero sulle direzioni o le mutassero; persecuzione dei fogli dell'opposizione attraverso il ricorso a meccanismi ostativi operanti sulla distribuzione, a intimidazioni a direttori sino a giungere alla loro soppressione e messa fuori legge; controllo interno al partito sui fogli che si richiamavano al fascismo ma che operavano un po' troppo disinvoltamente e che spesso si caratterizzavano come organi di una "guerra per bande" tra dirigenti locali⁴⁰.

³⁹ Tale Federazione distingue i giornalisti in due categorie, professionali e collaboratori: i primi sono assunti con contratti di lavoro subordinato da testate giornalistiche, televisioni, radio, agenzie di stampa o altre realtà editoriali; i secondi, invece, sono coloro che collaborano in modo non continuativo o autonomo con testate giornalistiche, agenzie o media (spesso scrivono articoli, realizzano servizi o reportage senza un contratto di lavoro subordinato e sono retribuiti in base ai singoli contributi o collaborazioni). I collaboratori non godono delle stesse tutele dei giornalisti assunti con un contratto a tempo pieno (i quali godono di tutele contrattuali definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), il che li rende spesso oggetto di discussione all'interno delle dinamiche sindacali per migliorare le loro condizioni lavorative e i compensi. (Cfr. R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Cedam, Padova, 2022, 86,87).

⁴⁰ G. FARINELLI, E. PACCAGNINI, G. SANTAMBROGIO, A. VILLA, *Storia del giornalismo italiano. Dalle origini ad oggi*, Utet, Torino, 2004, 272-273.

Nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, invece, i giornalisti ottengono significativi diritti lavorativi e legali, tra cui contratti collettivi, protezioni contro il licenziamento arbitrario, accesso a pensioni e assicurazioni sociali, e la garanzia di una maggiore libertà di stampa, creando le basi per il giornalismo professionale moderno. Significativa è l'istituzione, nel 1963, di un Ordine dei giornalisti⁴¹: come si è già introdotto in precedenza e come si dirà altresì nel paragrafo successivo, la legge n. 69 del 3 febbraio 1963 regola l'accesso alla professione giornalistica, creando due elenchi appositi, e sancendo altresì gli obblighi deontologici e i diritti professionali della categoria. Trattasi di un *unicum* tutto italiano. In Francia, per esempio, già nel 1935 era stato creato lo *Statut des Journalistes Professionnels*, che definiva chi poteva essere considerato un giornalista professionista e stabiliva diritti particolari per questa categoria.

Dopo la guerra, questo status venne rafforzato con tutele specifiche, come il diritto alla retribuzione minima e alla protezione contro i licenziamenti arbitrari. L'introduzione poi della *Carte de Presse*, una sorta di "tessera professionale", permise ai giornalisti di dimostrare il proprio status di professionisti riconosciuti, garantendo loro una serie di benefici, come l'accesso a eventi e la protezione legale nell'esercizio della professione. La Francia è dunque il solo Paese democratico in cui la tessera professionale viene assegnata da un organismo nominato sulla base di un decreto del governo⁴². Nel Regno Unito, invece, dove vige il liberismo più assoluto, dopo la guerra i giornalisti britannici iniziarono a

⁴¹ Un Ordine dei giornalisti, in realtà, esisteva anche sotto il regime fascista: il sindacato regionale fascista, unico sindacato per i giornalisti (l. 563 del 1926), vagliava le domande di iscrizione e cancellava dall'albo coloro che esercitavano attività in contrasto con gli interessi nazionali.

⁴² La fonte è la legge del 29 marzo 1935 inserita nel Codice del lavoro. Esso sancisce, inoltre, il criterio della prevalenza: è giornalista colui che deriva la maggior parte del suo reddito dall'esercizio della professione giornalistica. Più precisamente: "è giornalista professionale chiunque svolga come attività principale, regolare e retribuita l'esercizio della sua professione in una o più aziende editoriali giornalistiche, pubblicazioni quotidiane e periodiche o agenzie di stampa e ne ricava la parte principale delle proprie entrate".

ottenere maggiori riconoscimenti e protezioni, grazie anche all'azione di sindacati come la *National Union of Journalists*, che promuove contratti collettivi e migliori condizioni lavorative.

Vennero negoziate tutele pensionistiche e assicurative per i giornalisti, che includevano forme di pensione integrativa e la possibilità di accedere a fondi di sostegno in caso di licenziamento o chiusura delle testate per cui lavoravano. Negli Stati Uniti, infine, dopo la Seconda Guerra Mondiale, le testate giornalistiche di grandi dimensioni iniziarono a stabilire contratti collettivi per i giornalisti attraverso organizzazioni come la *Newspaper Guild* (poi divenuta *The NewsGuild*). Questi contratti garantivano benefici sociali come assicurazione sanitaria, fondi pensione (sia privati che tramite il sistema pubblico di sicurezza sociale), protezione contro il licenziamento senza giusta causa, indennità di disoccupazione in caso di chiusura di giornali o riviste. La maggior parte dei giornalisti americani possiede una tessera fornita direttamente dai propri datori di lavoro.

Il nostro Paese, dunque, attraverso l'istituzione dell'Ordine dei Giornalisti, ha segnato un passo fondamentale per la regolamentazione della professione in Italia. Tuttavia, negli ultimi decenni, il precariato ha rappresentato una sfida crescente per i giornalisti, con molti professionisti costretti a lavorare come collaboratori esterni, spesso senza contratti stabili e con poche garanzie, come si vedrà in seguito. E questo non rappresenta l'unica problematica. Con la crescita del giornalismo digitale e l'avvento del c.d. *citizen journalism* (ovvero il giornalismo c.d. partecipativo nel quale i cittadini diventano in vari modi soggetti e non solo fruitori della notizia⁴³), in un contesto dunque sempre più digitalizzato e globalizzato, i giornalisti si trovano ad affrontare sfide lavorative sempre

⁴³ Cfr. P. PEVERINI, *Dal gossip al citizen journalism. Nuove forme dell'informazione online*, 183-197, in P. PEVERINI, M. SPALLETTA (a cura di), *L'oggettività dell'informazione nella galassia elettronica*, Rubbettino, 2008.

maggiori, connesse a temi quali, appunto, la precarietà, ma anche salute e sicurezza⁴⁴ nonché la credibilità della professione.

Una prima sfida è rappresentata dal c.d. diritto alla disconnessione, ossia la possibilità, al di fuori dall'orario di lavoro, di non essere reperibili e perciò di disconnettersi⁴⁵. Tale diritto prende atto delle trasformazioni che stanno interessando il lavoro: un lavoro che richiede sempre meno lo svolgimento da un luogo fisso e, con un orario determinato e in cui il lavoratore gode di autonomia nell'ambito di progetti e in vista di obiettivi predeterminati; un lavoro che richiede delle nuove tutele e una disciplina che sappia stare al passo col cambiamento⁴⁶.

La disconnessione in sostanza consiste nel diritto del lavoratore di non utilizzare le apparecchiature che servono allo svolgimento agile della prestazione lavorativa in determinate ore della giornata o durante le ferie senza che ciò possano derivare effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro. Si può ben intuire come la disconnessione rilevi su molteplici aspetti giuslavoristici: dalla salute e sicurezza agli orari di lavoro.

La dottrina ha messo in evidenza – con richiamo alle norme civilistiche di supporto – come “un indiscriminato obbligo del lavoratore di mantenersi

⁴⁴ Nell'ambito delle rappresentanze sindacali previste dall'art.34 della disciplina collettiva giornalistica (fiduciario di redazione, Cdr e rappresentanti dei servizi ove esistenti, rappresentanti sindacali) viene eletto o designato il rappresentante per la sicurezza

⁴⁵ Il 13 maggio 2020, il Garante della Privacy, in audizione al Parlamento, si è espresso evidenziando l'importanza di tale diritto per garantire un migliore *work-life balance*. Per il Garante, il mancato riconoscimento di tale diritto rischi di annullare le conquiste storiche ottenute nel mondo del lavoro. In seguito, tale diritto è stato inserito nella Legge n. 61 del 6 maggio 2021, “recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”. L'ultimo riferimento normativo nel nostro ordinamento è il Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato del 7 dicembre 2021, sottoscritto dal Ministero del Lavoro e dai principali sindacati per i datori di lavoro e i lavoratori. Tale Protocollo ribadisce l'importanza di stabilire fasce orarie di disconnessione nelle quali il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa e di adottare misure tecniche e organizzative per garantire che vengano rispettate.

⁴⁶ C. TOURRES, *Lavoro agile e diritto di disconnessione: una proposta francese*, in E. DAGNINO, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Verso il futuro del lavoro. Analisi e spunti sul lavoro agile e lavoro autonomo*, ADAPT University Press, 2016, 64.

connesso non sia ammissibile, di modo che sulla base delle regole generali di buona fede e correttezza si dovrà riconoscere il diritto del lavoratore a non rispondere o spegnere il cellulare (sicuramente durante la notte o in certe ore del weekend) anche nel rispetto del diritto alle ferie e al riposo giornaliero e settimanale, di 11 e 35 ore ininterrotte, che sono considerati dalla Corte di Giustizia come diritti di particolare importanza (il diritto alle ferie, peraltro, è qualificato come irrinunciabile sia dalla Costituzione italiana, all'art. 36, sia dalla Carta Europea dei Diritti Fondamentali, all'art. 31.2)⁴⁷.

Il riconoscimento di tale diritto si rende quanto mai necessario per i giornalisti, soprattutto per coloro che lavorano su piattaforme online o per testate che operano in tempo reale: tali soggetti sono non di rado sottoposti ad una continua pressione per essere aggiornati e rispondere rapidamente alle notizie. Proprio la necessità di monitorare costantemente le “agenzie”, mediante i più moderni sistemi tecnologici che consentono un flusso di notizie in tempo reale, può impedire loro di staccare e di riposarsi adeguatamente, causando *burnout* e stress cronico.

Il diritto alla disconnessione per i giornalisti non è, pertanto, un diritto nuovo, ma, in ordine alla moderna strumentazione, siamo di fronte alla necessità di un adeguamento tecnologico per rendere effettive tutele già presenti nell'ordinamento⁴⁸ e ciò può servire ad incanalare la discussione entro la tradizionale analisi della relazione tra disponibilità e contratto di lavoro⁴⁹ «messa

⁴⁷ V. FERRANTE, *Il lavoro a distanza e il diritto “alla disconnessione”*, in A. OCCHINO (a cura di), *Il lavoro e i suoi luoghi*, Vita e Pensiero, Milano, 2018, 129-130. Sul punto anche G. RICCI, *Il lavoro a distanza di terza generazione. La nuova disciplina del “lavoro agile”*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2018, II, Cedam, Padova, 651 e ss.

⁴⁸ Si pensi alla già citata l. 6 maggio 2021, n. 61 del 2021 o, ancor prima, alla l. 22 maggio 2017, n.81.

⁴⁹ Cfr. M. ALTIMARI, *L'effettività del diritto alla disconnessione: una sfida per il diritto del lavoro*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2021, II, 65-71.

in luce dall'intreccio e talvolta dalla sovrapposizione tra le nozioni di “non lavoro, tempo libero e riposo”»⁵⁰.

Una seconda sfida è legata all'aumento esponenziale dei giornalisti *freelance*, ovvero coloro che lavorano come collaboratori esterni senza un contratto fisso. Questo fenomeno è in parte dovuto alla crisi del giornalismo tradizionale, con molte testate che tagliano posti di lavoro stabili per ridurre i costi. I giornalisti *freelance*, come si dirà in seguito, spesso lavorano senza le medesime tutele legali dei giornalisti assunti a tempo indeterminato, ex art. 1⁵¹ l. n. 69 del 1963. Tra le principali problematiche vi sono i compensi bassi e incerti, la mancanza di accesso a tutele sociali e l'assenza di protezioni contro il licenziamento.

Una terza problematica è quella del *mobbing digitale*. Da un'indagine⁵² sul “clima” nei giornali, promossa nelle redazioni di Roma dall'Associazione Stampa Romana e dallo Sportello Mobbing⁵³, è emerso come nelle redazioni stiano aumentando vertiginosamente le sindromi ansiose e depressive legate all'attività professionale e al trauma da mobbing. Un rischio che tra i giornalisti risulta essere quattro volte superiore alla media nazionale. Secondo i dati della ricerca - emersi dagli oltre mille questionari compilati in maniera anonima dai giornalisti di quotidiani, tv e agenzie di stampa - il 53% dei giornalisti presenta già sintomatologie che giustificherebbero una diagnosi di disturbo d'ansia e il

⁵⁰ Cfr. A. OCCHINO, *Il tempo libero nel diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2010.

⁵¹ “È istituito l'Ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo. Sono professionisti coloro che esercitano in mondo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione ((e provincia autonoma)) o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge. Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico”.

⁵² Realizzata dagli psicologi Mariella Della Porta, Giacomo Rindonone e Franco Consonni.

⁵³ L'Associazione Stampa Romana ha istituito uno Sportello Mobbing allo scopo di prevenire ed evitare questo fenomeno all'interno delle redazioni in particolare nei confronti dei colleghi più deboli (per malattie, maternità, ecc.) come da più parti segnalato.

30% di sintomatologie tali da giustificare la necessità di un trattamento e il bisogno di porre il soggetto in situazioni di grave inabilità personale⁵⁴.

Il mobbing digitale può manifestarsi in diversi modi: da messaggi minatori o pressioni da parte di superiori per consegnare articoli in tempi impossibili all'esclusione sistematica da informazioni importanti o dalla partecipazione a eventi rilevanti fino a critiche e attacchi sui social media (i giornalisti, specialmente quelli che scrivono su temi controversi, spesso sono bersagli di campagne di odio e insulti, che possono danneggiare la loro salute mentale).

Infine, un quarto problema, peraltro quanto mai attuale, è la diffusione delle c.d. *fake news*. Con la diffusione dei social media e delle piattaforme di informazione digitale, le notizie false si sono moltiplicate, mettendo a dura prova la credibilità della professione giornalistica. I giornalisti devono affrontare una crescente concorrenza da parte di fonti non professionali, che pubblicano notizie fuorvianti, spesso con finalità politiche o economiche.

Questo fenomeno porta con sé non poche conseguenze per i giornalisti: la diffusione di *fake news*, infatti, può danneggiare seriamente la fiducia del pubblico nei confronti dei giornalisti, che vengono spesso accusati di faziosità o incompetenza. Questo mina la legittimità della professione e rende ancora più difficile il lavoro di chi cerca di produrre informazioni accurate e verificate. Ma non solo, i giornalisti devono ora investire più tempo e risorse per verificare le fonti e contrastare la disinformazione, in un contesto in cui il ciclo delle notizie è più veloce che mai. La pressione per "battere sul tempo" le *fake news* può portare a errori e ridurre ulteriormente la fiducia del pubblico.

⁵⁴ Da un'indagine promossa dall'Assostampa Romana il rischio mobbing tra i giornalisti risulta quattro volte superiore alla media nazionale: www.fnsi.it. (consultato in data 20 agosto 2024).

Una ricerca⁵⁵ ha messo in luce le differenze più significative tra giovani e adulti sulla percezione dell'Unione europea e delle narrazioni false o fuorvianti che la riguardano. I dati raccolti dimostrano che i giovani sono meno propensi a credere alle *fake news* sull'Unione Europea. In linea generale, infatti, il 48% dei giovani risponde in maniera esatta sulle varie domande tematiche relative all'UE.

Tra le *fake news* che ingannano di più spicca la notizia secondo la quale la Commissione Europea avrebbe fissato, come obiettivo per il 2030, che la farina di grillo arrivi a costituire il 15% del totale della farina consumata nell'UE. Notizia ovviamente falsa, ma solo il 38% della popolazione è conscia di questo, mentre i giovani sono nettamente più preparati (46% delle risposte esatte). Tra le altre news false, un'altra di rilievo è che la Commissione Europea avrebbe approvato per il 2024 una misura che, per ragioni di sostenibilità ambientale, impone agli agricoltori di lasciare il 40% dei loro terreni a riposo. Altro contenuto privo di fondamento che, però, solo per poco più di 3 italiani su 10 (32%) viene riconosciuto come falso, mentre per i giovani la percentuale sale a quasi 4 cittadini su 10 (39%)⁵⁶.

Da questo breve *excursus* storico e da questa rapida analisi delle sfide future, emerge come le prospettive future del giornalismo, inevitabilmente intrecciate alle rapide evoluzioni tecnologiche e alle dinamiche dell'informazione, impongano una riflessione non solo sul piano etico-professionale, ma anche sotto il profilo giuslavoristico. L'attuale scenario del mercato del lavoro giornalistico è caratterizzato, infatti, da un crescente ricorso a forme contrattuali

⁵⁵ L'indagine è stata effettuata su un campione di 1.500 italiani per quote di sesso e di età, stratificate per titolo di studio, con un sovra campionamento di 750 casi sulla fascia 18-35 anni. Le interviste sono state realizzate tra il 22.02.2024 e il 02.03.2024. La metodologia utilizzata è stata la CAWI (*Computer Assisted Web Interview*).

⁵⁶ "Giovani e *fake news*" realizzata da YouTrend in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea: www.italy.representation.ec.europa.eu (consultato in data 22 agosto 2024).

flessibili e atipiche, che spesso comportano una riduzione delle tradizionali garanzie occupazionali e una frammentazione dei percorsi lavorativi.

In tale contesto, come si vedrà nel seguito della trattazione, si rende necessaria una rivisitazione degli strumenti normativi volti a tutelare i diritti dei lavoratori del settore, affinché venga assicurato un giusto temperamento tra le esigenze di flessibilità richieste dal mercato e la tutela della dignità professionale. Solo attraverso una regolamentazione giuridica adeguata, che garantisca un'effettiva protezione in termini di equità retributiva, stabilità contrattuale e protezione sociale, sarà possibile promuovere un esercizio del giornalismo capace di rispondere alle sfide contemporanee senza pregiudicare la qualità del lavoro e il ruolo fondamentale che tale professione riveste nella società democratica.

L'AI, inoltre, sta giocando un ruolo sempre più centrale nella trasformazione del panorama giornalistico, influenzando non solo la produzione, ma anche la distribuzione delle notizie. Algoritmi avanzati consentono la creazione automatica di contenuti, un aspetto che, pur ampliando le capacità produttive, solleva interrogativi sull'originalità e sull'autenticità dell'informazione. Gli strumenti di AI stanno anche migliorando la capacità dei giornalisti di analizzare grandi volumi di dati⁵⁷, facilitando l'emergere di un giornalismo investigativo più approfondito.

Nel report *Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2022*, Nic Newman affermava che le tecnologie di intelligenza artificiale come *Machine Learning*, *Deep Learning*, *Natural Language Processing* e *Natural Language Generation* non sono più il futuro, ma il presente poiché sempre più integrate nelle attività degli editori e protagoniste dell'attività giornalistica, dalla raccolta e produzione delle notizie fino alla distribuzione. Tuttavia, questa copiosa

⁵⁷ Ad esempio, “*Reporters And Data And Robots (Data)* è un servizio di notizie automatizzato che analizza grandi quantità di dati e sviluppa un algoritmo per generare copy in poche ore”.

tecnologia potrebbe contribuire a una polarizzazione dell'informazione se utilizzata per creare contenuti personalizzati in modo eccessivamente mirato.

La possibilità di utilizzare l'AI per identificare *fake news* e migliorare la qualità dell'informazione rappresenta un'opportunità straordinaria, ma richiede una supervisione umana costante per evitare errori e *bias* algoritmici. Inoltre, l'impiego crescente di *chatbot* e assistenti virtuali per la comunicazione con il pubblico sta ridefinendo il rapporto tra lettori e media. Le implicazioni etiche dell'uso dell'AI nel giornalismo includono la necessità di garantire trasparenza sull'origine dei contenuti e di preservare il valore dell'intervento umano.

A livello giuslavoristico, l'avvento di tecnologie basate sull'AI sta spingendo verso una ridefinizione delle competenze richieste ai giornalisti, sottolineando l'importanza della formazione continua. Allo stesso tempo, l'automazione di alcuni processi rischia di ridurre ulteriormente le opportunità di lavoro stabile, accentuando la precarizzazione del settore. È fondamentale, quindi, affrontare il tema della regolamentazione dell'AI nel giornalismo per garantire un equilibrio tra innovazione e tutela dei lavoratori. Infine, l'integrazione dell'AI rappresenta un'occasione per ripensare il ruolo sociale del giornalismo, rendendolo più inclusivo, responsabile e orientato al bene comune.

2. Il lavoro giornalistico come professione ordinistica

L'evoluzione della professione giornalistica in Italia, come si è introdotto poc'anzi, ha seguito un percorso articolato, che ha portato a definire il giornalismo non solo come un'attività di rilevanza pubblica, ma anche come una professione regolata da norme specifiche.

Tra queste, l'istituzione dell'Ordine dei giornalisti, avvenuta con la già citata legge n. 69 del 3 febbraio 1963. Quest'ultima ha segnato un punto di svolta cruciale, sancendo il riconoscimento del giornalismo come una professione ordinistica.

La regolamentazione della professione giornalistica mediante un ordine, ovvero mediante una struttura associativa di chi si dedica allo svolgimento, prevalentemente in forma autonoma, di un'attività intellettuale a contenuto tecnico-professionale considerata di pubblico interesse⁵⁸, ha introdotto, infatti, una serie di requisiti, tutele e obblighi deontologici⁵⁹ per coloro che esercitano questa attività, incidendo profondamente sulle dinamiche di accesso, sulla formazione continua e sulla responsabilità sociale del giornalista.

L'avvento di un ordine professionale ha fatto scaturire un dibattito attorno alla tensione tra, da un lato, la necessità di regolare una professione di interesse pubblico e, dall'altro, la tutela della libertà di manifestazione del pensiero, sancita dall'articolo 21 della Costituzione, che, secondo alcuni, sarebbe compromessa dai vincoli di accesso alla professione giornalistica e dall'esistenza stessa di un ordine. Le tesi a favore della permanenza di quest'ultimo vertono *in primis* attorno al rispetto di determinati standard etici e deontologici: il giornalismo è visto cioè come una professione dotata di un'importante responsabilità sociale, che giustificerebbe l'esistenza di un ordine professionale; *in secundis* attorno alla tutela del diritto all'informazione (un ordine garantirebbe che solo chi è formato e qualificato possa accedere alla professione, proteggendo così la qualità dell'informazione a beneficio dei cittadini); *in tertiis*, l'esistenza di un ordine permette di esercitare un controllo etico e disciplinare sui professionisti, con meccanismi sanzionatori in caso di violazioni deontologiche.

⁵⁸ Cfr. M. PEDRAZZA GORLERO, *Il giornalismo nell'ordinamento costituzionale*, in *RTDPub*, vol. 37, III, 1987, 676.; sul punto cfr. anche S. MERLINI, *Ordine dei giornalisti. Contrattazione collettiva, libertà e dignità professionale dei lavoratori nell'azienda giornalistica*, in P. BARILE e E. CHELI (a cura di) *La stampa quotidiana tra crisi e riforma*, Il mulino, Bologna, 1976, 366.

⁵⁹ Dapprima con l'emanazione di svariate carte, introdotte nel corso degli anni, e, in seguito, con l'emanazione di un apposito Testo Unico dei doveri dei giornalisti che ha inglobato e/o allegato i precedenti testi deontologici (poi sostituito da un nuovo Codice deontologico).

D'altra parte, i "critici" dell'Ordine sollevano diversi problemi, a cominciare da una eventuale questione di incostituzionalità⁶⁰: l'obbligo di iscrizione all'Ordine per poter esercitare la professione giornalistica è stato, infatti, criticato come una restrizione alla libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della Costituzione, secondo il quale "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" (1° comma).

Secondo questa prospettiva, fatti salvi il limite esplicito del buon costume⁶¹, previsto dalla nostra Carta costituzionale al comma 6, e i limiti c.d. impliciti (segreti di stato, segreti d'ufficio, segreto professionale ecc.⁶²) l'informazione dovrebbe essere libera da qualsiasi vincolo burocratico e non soggetta a controllo statale o di un'istituzione regolatrice. Se quella concernente un ipotetico conflitto tra ordine professionale e art. 21 della Costituzione è la tesi maggioritaria, esistono anche altre posizioni contrarie all'esistenza dell'Ordine, che muovono da motivazioni extra normative⁶³: in un'epoca di rapida evoluzione tecnologica e di crescita esponenziale delle forme di comunicazione digitale (blog, giornalismo *citizen*, social media), molti sostengono, infatti, che l'Ordine dei giornalisti sia diventato obsoleto.

Il giornalismo non è più, in altri termini, esclusivamente esercitato da professionisti iscritti all'Ordine, ma anche da individui che, pur non avendo un riconoscimento formale, contribuiscono all'informazione pubblica. Inoltre, l'emergere di nuove forme di giornalismo, soprattutto *online*, ha messo in

⁶⁰ Cfr. M. PEDRAZZA GORLERO, *Libertà di stampa e Ordine dei giornalisti*, in *GCost*, 1969, 1525 ss. e M. PEDRAZZA GORLERO, *Il giornalismo nell'ordinamento costituzionale*, in *RTDPub*, vol. 37, III, 1987, 676.

⁶¹ Trattasi di una clausola generale poiché il legislatore non specifica in cosa consista questo canone bensì rinvia per una concreta determinazione all'interprete.

⁶² Cfr. R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, op. cit., 25-35.

⁶³ Cfr. M.C. GRISOLIA, *Libertà di informazione e ordine dei giornalisti alla luce della riforma degli ordinamenti professionali*, in *Rivista Associazione italiana costituzionalisti*, 2012, IV.

discussione il ruolo tradizionale del giornalista professionista: oggi, infatti, chiunque può pubblicare contenuti informativi, e di conseguenza la distinzione tra giornalista professionista e comunicatore non professionista è diventata sempre più labile.

Ma restando fedeli esclusivamente agli aspetti di carattere normativo, nel corso degli anni, si sono succedute molteplici pronunce della Corte costituzionale, tutte unanimi nel riconoscere la legittimità dell'Ordine. La più importante e decisiva è la sentenza n. 11/1968⁶⁴, in cui la Corte costituzionale si trovava a dover esaminare la legittimità della Legge professionale, dovendo valutare se l'obbligo di iscrizione all'Ordine costituisse una limitazione inaccettabile alla libertà di informazione e se fosse giustificato nell'interesse pubblico.

La decisione della Corte avrebbe avuto ripercussioni significative sulla regolamentazione della professione giornalistica in Italia e sulla protezione della libertà di espressione, come d'altronde la stessa Corte riconosceva, affermando che, se da un lato *«non spetta alla Corte valutare l'opportunità della creazione dell'Ordine, perché l'apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse che possano giustificarlo appartiene alla sfera di discrezionalità riservata al legislatore*, dall'altro, compete alla Corte *accertare se la riserva della professione giornalistica ai soli iscritti all'Ordine ed il modo in cui la legge ha disciplinato il regime dell'albo comportino la violazione del principio costituzionale - art. 21 - che a tutti riconosce il "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione": un diritto, come altre volte è stato detto, coesistente al regime di libertà garantito dalla Costituzione, inconciliabile con qualsiasi disciplina che direttamente o indirettamente apra la via a pericolosi attentati, e di fronte al quale non v'è*

⁶⁴ Cfr. Corte cost. 23 marzo 1968, n.11, in *GCost*, 1968, 311, con note di E. CHELI, *In tema di legittimità costituzionale dell'Ordine e dell'albo dei giornalisti* e G. ZAGREBELSKY, *Questioni di legittimità costituzionale della l. 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'ordine dei giornalisti*, ivi, 330.

pubblico interesse che possa giustificare limitazioni che non siano consentite dalla stessa Carta costituzionale»⁶⁵.

Ebbene, la Consulta ha precisato chiaramente che la legge impugnata *«disciplina l'esercizio professionale giornalistico e non l'uso del giornale come mezzo della libera manifestazione del pensiero, chiarendo altresì come il giornalismo, se si alimenta anche del contributo di chi ad esso non si dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso l'opera quotidiana dei professionisti. Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la libertà della stampa periodica, che a sua volta è condizione essenziale di quel libero confronto di idee nel quale la democrazia affonda le sue radici vitali. E nessuno può negare che una legge la quale, pur lasciando integro il diritto di tutti di esprimere il proprio pensiero attraverso il giornale, ponesse ostacoli o discriminazioni all'accesso alla professione giornalistica ovvero sottoponesse i professionisti a misure limitative o coercitive della loro libertà, porterebbe un grave e pericoloso attentato all'art. 21 della Costituzione»⁶⁶.*

Tuttavia, la Corte evidenzia come siffatta conclusione è da intendersi valida solo ed esclusivamente venga garantito a tutti la possibilità di accedere all'Ordine: in altri termini, non possono lecitamente esistere norme che impediscano, limitino o minaccino l'accesso a tale professione regolamentata⁶⁷.

La Corte, non da ultimo, rinviene, come giustificazione costituzionale dell'esistenza dell'Ordine, l'esigenza di tutelare la categoria giornalistica dalle indebite influenze del potere economico degli editori: *«il fatto che il giornalista esplica la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che [...] si giustificerebbe solo in presenza di*

⁶⁵ Corte cost. 21 marzo 1968 n.11, in GCost, 1968, 310 ss.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ In dottrina cfr. S. SICA, V. ZENO-ZENCOVICH, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Cedam, Padova, 2007 e A. VIALI, *Giornalista: la professione, le regole, la giurisprudenza*, Centro di documentazione giornalistica, 2001

una libera professione, tale in senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengono associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possono comprometterla»⁶⁸.

La sentenza in oggetto ha pertanto un impatto significativo sulla regolamentazione della professione giornalistica in Italia. Essa ha contribuito a rafforzare il principio di libertà di espressione e a definire il ruolo dell'Ordine dei Giornalisti, ma ha altresì aperto la strada a una maggiore riflessione su come bilanciare la necessità di regolamentazione della professione con i diritti individuali. Infine, ha posto interrogativi sulla necessità di riforme nel sistema degli ordini professionali, influenzando il dibattito pubblico e giuridico riguardante la libertà di informazione e la professionalità nel giornalismo.

I principi enunciati nella sentenza e le ragioni che hanno indotto la Corte ad escludere che il divieto di esercizio della professione giornalistica per i non iscritti nell'albo comporti la violazione dell'art. 21 della Costituzione, hanno ispirato in seguito ulteriori decisioni della Consulta. Con sentenza n. 98 del 10 luglio 1968, la Corte, chiamata a pronunciarsi sull'eventualità che l'obbligo dell'iscrizione nell'albo giornalistico del direttore e del vicedirettore responsabile dei giornali quotidiani, dei periodici e delle agenzie di stampa violi il principio costituzionale ex art. 21, ha ribadito che l'istituzione dell'Ordine

⁶⁸ Corte Cost. 23 marzo 1968, n. 11, in *GCost*, 1968, 314.

«garantisce il rispetto della personalità e della libertà dei giornalisti perché, nel complesso mondo della stampa e dei rapporti fra giornalisti ed editori, essa assicura la vigilanza sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla". In altri termini, la Corte ritenne che la funzione affidata all'Ordine non compromette, ma rafforza quella libertà di manifestazione del pensiero che è ordine dell'ordinamento democratico e come tale viene tutelata dall'art. 21 della Costituzione»⁶⁹.

E, nel caso di specie, la Consulta, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata in riferimento all'art. 21 della Costituzione, ha sancito come la funzione dell'Ordine *«risulterebbe frustrata ove proprio i poteri direttivi di un quotidiano, di un periodico o di un'agenzia potessero essere assunti da un soggetto (non importa che si tratti dello stesso proprietario o di altri) che per il fatto di non essere iscritto nell'albo non possa essere chiamato a rispondere di fronte all'Ordine per eventuali comportamenti lesivi della dignità sua e dei giornalisti che da lui dipendono: vale a dire per inadempienza al primo e fondamentale dovere di garantire che l'attività affidata alla sua direzione e responsabilità si svolga in quel clima di libertà di informazione e di critica che la legge vuole assicurare come necessario fondamento di una libera stampa»⁷⁰.*

⁶⁹ Corte cost. 10 luglio 1968 n. 98, in GCost, 1968, con note di F. LEVI, *In margine alla libertà del giornalista: sulla posizione del direttore del giornale*, 1557 ss. e C. MEZZANOTTE, *Libertà di manifestazione del pensiero, libertà negativa di associazione e Ordine professionale dei giornalisti*, ivi, 1561 ss.

⁷⁰ Principio richiamato altresì nella sent. Corte cost. 20 gennaio 1971 n. 2, in GCost, 1971, 10, la quale ribadisce, in ossequio alla sentenza n. 98 del 1968, come la questione venne allora esaminata non solo con riferimento alla libertà del giornalista, ma anche sotto il diverso profilo della "libertà di chi voglia dar vita ad un giornale": *«qualora l'interessato voglia dar vita ad un vero e proprio periodico, non è dato di vedere perché questo, a causa di particolari caratteristiche, possa sottrarsi ad una disciplina che è stata riconosciuta costituzionalmente valida per ogni tipo di giornale»*.

E i principi espressi nella sentenza n. 11 del 1968 sono stati ribaditi anche circa trent'anni dopo: affrontando la questione della formazione professionale obbligatoria per i giornalisti, la Corte ha ribadito come non osti «*al principio della libera manifestazione del pensiero il fatto che i giornalisti siano così organizzati, anche perché tale Ordine ha il "compito di salvaguardare, erga omnes e nell'interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti*»⁷¹.

Nonostante siano trascorsi quasi cinquant'anni dalla sentenza con cui la Corte costituzionale ha riconosciuto la piena legittimità dell'Ordine dei giornalisti e dell'albo professionale, il dibattito non può dirsi concluso. Una parte della dottrina⁷², infatti, continua a sostenere con fermezza che tale assetto normativo rimane incompatibile con i principi sanciti dall'art. 21 della Costituzione. In questa prospettiva, il nodo problematico resta quello originario: la difficoltà di conciliare l'esistenza di un organismo ordinistico con la garanzia della libertà di manifestazione del pensiero.

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 21 ha reso ancora più evidenti queste tensioni.⁷³ La disposizione, che inizialmente veniva interpretata in modo piuttosto limitato, si è progressivamente ampliata fino a ricomprendere una pluralità di situazioni soggettive collegate dal comune fondamento della libertà di espressione. Proprio questo sviluppo ha mostrato quanto sia difficile sostenere che i vincoli posti alla professione giornalistica restino neutri rispetto al diritto costituzionale: l'attività del giornalista, essendo

⁷¹ Cfr. Corte cost. 30 gennaio 1997 n.38.

⁷² Cfr. A. PUGIOTTO, *L'ordine irrazionale. L'ordine dei giornalisti nella giurisprudenza costituzionale*, in A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, A. RUGGERI, A. SAITTA, G. SILVESTRI, *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2005, 189.

⁷³ Cfr. A. VALASTRO, *Art. 21*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, Utet, 2006, 470 ss.

una forma continuativa e qualificata di manifestazione del pensiero, dovrebbe ricevere protezione piena dall'art. 21.

Da ciò discende una critica di fondo all'impostazione della Corte. Secondo alcuni autori, infatti, la Consulta, sostenendo che l'iscrizione all'albo non incide sulla libertà di manifestazione del pensiero, avrebbe finito per produrre un paradosso: garantire una tutela più intensa a chi scrive in maniera episodica o occasionale, e al contrario sottoporre a vincoli stringenti chi ha scelto di dedicarsi professionalmente all'attività giornalistica⁷⁴. Una contraddizione che oggi appare ancora più difficile da difendere, dal momento che la forma professionale del giornalismo rappresenta il canale socialmente più rilevante e incisivo di esercizio della libertà di espressione.

Per contrastare queste obiezioni, i sostenitori dell'attuale sistema hanno progressivamente spostato l'argomento su altri terreni costituzionali. Piuttosto che fare leva sull'art. 21, infatti, si è iniziato a richiamare l'art. 41 Cost., che tutela la libertà di iniziativa economica privata. In questa prospettiva, l'attività giornalistica non sarebbe una diretta espressione del diritto individuale a manifestare liberamente il proprio pensiero, bensì l'elemento funzionale di un'impresa editoriale complessa, il cui prodotto finale è l'informazione intesa come bene organizzato e frutto di un processo imprenditoriale. Ne deriva che il contributo dei singoli giornalisti, pur fondamentale, assumerebbe un valore strumentale e accessorio rispetto alla funzione economica svolta dall'impresa editoriale e dall'editore⁷⁵.

Accanto a questo dibattito dottrinale, si sono sviluppate nel tempo anche numerose proposte politiche e legislative per superare l'attuale modello

⁷⁴ Cfr. S. FOIS, *Giornalisti (Ordine dei)*, voce in *Enc dir*, XVIII, Milano, Giuffrè, 1969, 707 ss.

⁷⁵ Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *La libertà d'espressione. Media, mercato, potere nella società dell'informazione*, Bologna, Il Mulino, 2004, 21 ss. Contro la tesi che, per giustificare l'ordine dei giornalisti, si richiama all'art. 41 Cost. cfr. A. PACE, M. MANETTI, *Rapporti civili. Art. 21. La libertà di manifestazione del pensiero*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro italiano, 2006, p. 323 ss. op. cit., 327.

ordinistico. Due, in particolare, hanno riscosso maggiore attenzione. La prima ha previsto l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un registro dei giornalisti con funzioni di mera certificazione, in cui siano iscritti tutti coloro che dimostrino di svolgere attività giornalistica, rimanendovi fino a quando perdura l'effettivo esercizio della professione. La seconda ipotesi ha proposto, sempre presso l'Autorità, l'introduzione di una carta di identità professionale, rilasciata a chi documenti lo svolgimento dell'attività giornalistica e rinnovabile periodicamente in base al permanere dei requisiti⁷⁶.

Entrambe le proposte hanno alcuni tratti comuni: eliminazione del praticantato obbligatorio quale condizione preliminare per l'accesso alla professione; superamento della distinzione tra pubblicisti e professionisti, con l'unificazione della categoria in un'unica figura di giornalista a tempo pieno e regolarmente retribuito; sostituzione della disciplina deontologica affidata agli organi dell'Ordine con regole stabilite direttamente dalla legge, integrate da codici di autoregolamentazione.

L'obiettivo di queste soluzioni è segnare una netta discontinuità con il modello corporativo, affidando il controllo dell'attività giornalistica non più a un ente ordinistico ma a strumenti di natura amministrativa e a meccanismi di responsabilità individuale. Si tratterebbe, dunque, di passare da un sistema che condiziona l'accesso alla professione alla logica di un registro aperto e trasparente, che riconosce come giornalista chi concretamente esercita l'attività e ne soddisfa i requisiti minimi.

Al di là delle diverse opinioni sulla bontà di tali proposte, esse riflettono una concezione profondamente diversa della professione: non più centrata sulla protezione corporativa, ma sull'autonomia del singolo giornalista, chiamato a mettere le proprie competenze tecniche al servizio del diritto dei cittadini a

⁷⁶ Cfr. P. MURIALDI, *Dibattito sull'ordine dei giornalisti. Perché sono abolizionista*, in *Problemi dell'informazione*, 1987, 566.

ricevere un'informazione corretta e completa⁷⁷. Non è tuttavia trascurabile il rischio che un assetto meno vincolato riduca le garanzie di qualità e di indipendenza che l'Ordine, almeno nelle intenzioni originarie, era chiamato a salvaguardare.

Ad ogni modo, se da una parte è stata su più fronti ribadita l'assoluta assenza di incostituzionalità, dall'altra urgenti interventi di riforma dell'Ordine sono stati avanzati da più parti, soprattutto con l'avanzare dell'AI⁷⁸ e la diffusione dei social network.

Ma al di là di queste attuali motivazioni che, ridisegnando la figura contemporanea del giornalista, spingono inevitabilmente a rivedere complessivamente le modalità di accesso alla professione e le condizioni di permanenza nell'Ordine, sussistono elementi che necessitano di essere riformati da molti decenni, ma il cui intervento da parte del legislatore viene puntualmente rinviato: si va, come si vedrà, dalle difficoltà sempre crescenti di ammissione al periodo di praticantato di diciotto mesi⁷⁹, come già anticipato in più occasioni *conditio sine qua non* per l'ammissione all'esame di stato a professionisti⁸⁰, al requisito di "esclusività" richiesto per questi ultimi, dalle difficoltà di qualificazione del lavoro giornalistico (specie per quanto concerne i c.d. *freelance*) al rinnovo di un contratto collettivo di lavoro giornalistico, la cui ultima versione risale al 2016⁸¹.

⁷⁷ Cfr. P. MURIALDI, *Dibattito sull'ordine dei giornalisti. Perché sono abolizionista*, op.cit., 564.

⁷⁸ Sul tema cfr. A. BARACHINI, *Sì all'innovazione, ma l'intelligenza artificiale non sostituisca il lavoro giornalistico* in www.fnsi.it (consultato in data 20 luglio 2023).

⁷⁹ Difficoltà dovute a molteplici fattori: si va dagli ostacoli in tema di inserimento in una redazione giornalistica con la qualifica di praticante a quelli concernenti l'ammissione ad un master di giornalismo riconosciuto dall'Ordine.

⁸⁰ E va anche considerato come nemmeno il giornalista già iscritto sia del tutto garantito: come sancisce, infatti, l'art. 41 della l. n. 69, due o tre anni di inattività, per colui che non abbia maturato 15 anni di iscrizione, fanno conseguire la cancellazione dall'albo e pertanto la perdita del titolo professionale

⁸¹ Secondo parte della dottrina, inoltre, la prova di idoneità professionale si dovrebbe ritenere non solo superflua ma anche non adatta ad accertare una capacità professionale

E problematiche non di poco conto emergono anche con riferimento ai requisiti di iscrizione all'Ordine per gli aspiranti giornalisti pubblicisti: se è vero, infatti, come si anticipava prima, che non possono esistere norme che possano in qualche modo impedire, limitare o minacciare l'accesso alla qualifica di giornalista, è altrettanto vero che il vuoto normativo attualmente in essere fa spesso sì che questi soggetti, pur adempiendo formalmente ai requisiti previsti⁸², come la produzione del numero richiesto di articoli per un periodo di due anni, si trovino a confrontarsi con una realtà profondamente problematica. Infatti, in molti casi tali articoli vengono retribuiti in modo simbolico o comunque ben al di sotto di un compenso adeguato⁸³, con la conseguenza che i giornalisti aspiranti pubblicisti non riescono a raggiungere la soglia minima di compenso annuale necessaria per l'ammissione all'Albo⁸⁴.

Questo scenario non solo ostacola il loro ingresso nella professione, ma crea un evidente paradosso: il lavoro svolto viene riconosciuto a livello quantitativo, ma svuotato di valore a livello economico, penalizzando ulteriormente chi si impegna a rispettare le regole dettate dall'Ordine.

specifica e per di più esposta alla possibilità di valutazioni discriminatorie (cfr. M. PEDRAZZA GORLERO, *Il giornalismo nell'ordinamento costituzionale*, op. cit., 679 e G. ZAGREBELSKY, *Questioni di legittimità costituzionale della l. 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'ordine dei giornalisti*, op. cit., 330).

⁸² Ovvero una dichiarazione del Direttore responsabile della pubblicazione che comprova l'attività regolarmente retribuita, da almeno due anni precedenti al giorno della presentazione della domanda, il riepilogo degli articoli pubblicati nei 24 mesi precedenti (devono essere almeno 65 per i quotidiani e testate online e 40 per i periodici; in caso di articoli non firmati, che non possono superare la metà del totale, è necessario allegare una specifica dichiarazione di attribuzione sottoscritta dal Direttore responsabile. Coloro che collaborano con emittenti radiotelevisive devono allegare almeno 50 registrazioni audio-video con la trascrizione di almeno 10 testi firmati dal richiedente, indicando la data di trasmissione di ciascun servizio) e la copia delle retribuzioni degli ultimi 2 anni, non inferiore a € 2000 lordi con tracciabilità bancaria.

⁸³ Non per niente, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha varato la proposta per la definizione dei parametri giudiziali finalizzati alla determinazione dell'equo compenso. Si tratta di parametri di riferimento necessari per la quantificazione del pagamento del lavoro giornalistico in sede di contenzioso giudiziario. La proposta è stata elaborata dalla Fnsi e portata all'attenzione del Cnog che, dopo alcune modifiche, l'ha fatta propria.

La situazione descritta porta a una dinamica di doppia esclusione, in cui i soggetti vengono, da un lato, sfruttati economicamente per la produzione di contenuti e, dall'altro, esclusi formalmente dall'accesso all'Albo per il mancato raggiungimento dei requisiti economici. Si configura così una forma di disparità strutturale che lede non solo i diritti dei singoli lavoratori, ma anche i principi fondamentali di equità e trasparenza che dovrebbero caratterizzare l'accesso alla professione giornalistica.

Tale quadro solleva interrogativi urgenti in merito alla necessità di riformare i criteri di accesso. L'attuale sistema, basato sulla soglia minima di compenso, non tiene conto delle dinamiche reali del mercato giornalistico, dove retribuzioni simboliche o inesistenti impediscono a molti aspiranti pubblicisti di soddisfare i requisiti economici richiesti. Parallelamente, l'assenza di uniformità normativa e trasparenza nelle verifiche contribuisce a creare un contesto percepito come iniquo e penalizzante per chi opera in condizioni di precarietà.

Una riforma dei criteri di accesso dovrebbe prioritariamente prevedere una revisione della soglia economica, integrata dal riconoscimento formale del lavoro svolto anche in assenza di adeguate retribuzioni. Interventi di supporto economico, come fondi per giovani giornalisti o incentivi fiscali, potrebbero rappresentare ulteriori strumenti per garantire equità e sostenibilità. Al contempo, un monitoraggio rigoroso delle condizioni offerte dalle testate, accompagnato da sanzioni per pratiche di sfruttamento, sarebbe essenziale per correggere le storture del sistema.

Oltre al danno derivante dalla sottovalutazione economica del lavoro svolto, si aggiunge dunque la beffa di una mancata inclusione professionale, trasformando il percorso verso il riconoscimento nell'ambito giornalistico in un'odissea complessa e demoralizzante. Intervenire su questi aspetti non è solo una questione di giustizia economica, ma un passo necessario per promuovere

un accesso equo e trasparente alla professione, fondato sul merito e sul rispetto della dignità lavorativa.

3. La specialità del rapporto: nozione di attività giornalistica

Per concludere, resta da chiarire cosa si intenda con attività giornalistica: infatti, la peculiarità della professione giornalistica si manifesta già solo per quanto concerne l'assenza di una puntuale definizione della medesima⁸⁵. Essa non è infatti riscontrabile nell'ordinamento giuridico italiano, che non delinea né la figura di "giornalista" né quella di "attività giornalistica"⁸⁶.

Non suppliscono a tal proposito né la legge n. 69 del 3 febbraio 1963 sull'ordinamento della professione giornalistica né il CNLG, che si limitano soltanto a delineare le differenze tra albo dei pubblicisti (vale a dire coloro che, ai sensi dell'art. 1 della legge 69/63, svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi) e dei professionisti (ovvero coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista) e registro dei praticanti (coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica, che abbiano compiuto almeno 18 anni di età e

⁸⁵ Sul tema, S. CHIUSOLO, M. BORALI, *Il rapporto di lavoro subordinato giornalistico e il contratto collettivo applicabile*, in D&L, 2001, IV, 1015; M. FRANCO, *Il lavoro giornalistico*, a cura di C. CESTER, *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, diretto da F. CARINCI, Utet, Torino, 1998, 213.

⁸⁶ Cfr., ex plurimis, L. BONESCHI, *Il giornalista. Profili giuridici e sociologici*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1987, III, 863 ss.; J. BECKER, *Il giornalista nell'ordinamento costituzionale*, in *RTDPub*, 1988, 3 ss.; C. GESSA, *Rapporto di lavoro nell'impresa giornalistica e distinta tutela della professionalità relativa*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1992, 431 ss.; G. BECHELLONI, *Chi sono i giornalisti*, in V. CASTRONOVO, N. TRANFAGLIA (a cura di) *La stampa italiana nell'età della Tv. 1975-1994*, Laterza, Roma-Bari, 1994, 547 ss.; A. VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro*, Cedam, Padova, 2016, 840-84.

abbiano un contratto di assunzione⁸⁷, ex art. 34 della legge 69/1963), dando però per presupposto il contenuto della prestazione⁸⁸.

Per porre rimedio a questo vuoto normativo e cercare di definire in maniera puntuale l'attività giornalistica, la giurisprudenza è intervenuta a più riprese. Lo ha fatto *in primis* riconducendo alla professione in oggetto la raccolta, la selezione, l'elaborazione e il commento delle notizie, diretta ad informare e formare l'opinione pubblica, attraverso qualsiasi strumento idoneo a trasmettere il messaggio⁸⁹; *in secundis* specificando che trattasi di prestazione di lavoro intellettuale, della sfera di espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti,

⁸⁷ O abbiano frequentato un master di giornalismo riconosciuto dall'Ordine. Per ovviare alle problematiche concernenti l'iscrizione al registro dei praticanti di coloro che, pur svolgendo esclusivamente un'attività giornalistica, non abbiano i requisiti a causa di una mancata assunzione come giornalista praticante presso una testata giornalistica, oppure per l'assenza di una laurea (requisito imprescindibile per poter frequentare un master) o ancora perché non si è stati ammessi ad una scuola di giornalismo, l'Ordine ha previsto un apposito istituto: il praticantato d'ufficio. Il primo prevede un colloquio preliminare con il Consigliere istruttore dell'ordine regionale che, dopo aver verificato l'attività giornalistica effettivamente svolta, in caso di esito positivo iscrive d'ufficio il giornalista. Fino al 31 dicembre 2022 era previsto anche un secondo istituto, il ricongiungimento, ovvero un percorso transitorio di accesso all'esame di idoneità professionale per un arco temporale, regolato da precise norme (esso si inserisce nel solco dei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge 69/1963 sull'iscrizione al registro dei praticanti).

⁸⁸ Cfr. S. FOIS, *Giornalisti (Ordine dei)*, op.cit., 707 ss.; V. ROPPO, *Dibattito sull'Ordine dei giornalisti: 1) Valutazioni critiche e ipotesi di riforma*, in *Problemi dell'informazione*, 1987, 553 ss.; A. PAJNO, *Giornalisti e pubblicisti (Disciplina professionale. Rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *DDP*, VII, Utet, Torino, 1991, 175 ss.; A. PANDISCIA, *Costituzionalità e funzione dell'Ordine*, in A. VIALI, G. FAUSTINI, *La professione di giornalista e il suo ordinamento*, Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, Centro di Documentazione giornalistica, Roma, 1992, 337 ss.

⁸⁹ Cass. 2 febbraio 1982, n. 625, in *RIDL*, II, con nota di A. TOSI, *Brevi note in tema di lavoro giornalistico*, 1983, 359-364 e in *MGC*, 1982, 233 ss; Cass. 18 gennaio 1986, n. 330 in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1986, 877 ss.; Cass. 12 dicembre 1996, n. 11107 in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1997, 418 ss. Tali elementi caratterizzanti l'attività giornalistica sono presenti anche nella definizione di attività giornalistica elaborata dalla dottrina anni prima (G. GIUGNI, *Il contratto di lavoro giornalistico*, in *Enc dir*, XXIII, 1973, 449). Sul tema, cfr. A. VALLEBONA, *Il lavoro giornalistico: definizioni e figure*, in *RIDL*, 2005, I, 299-302.

idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie rielaborate con obiettività, anche se non disgiunte da una valutazione critica⁹⁰.

Proprio il riconoscimento del carattere intellettuale della prestazione è assai significativo, poiché sottolinea il fatto che essa viene prestata nell'ambito di una organizzazione aziendale ed è al contempo caratterizzata da una collaborazione redazionale costante e diretta alla pubblicazione del giornale. La raccolta delle notizie non è in conclusione sufficiente ad integrare l'attività giornalistica; piuttosto, alla raccolta deve fare seguito l'attività, tipicamente intellettuale, dell'elaborazione della stessa⁹¹.

Elemento decisivo a tal proposito risulta essere quello della creatività del giornalista, il quale, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione (stampa, tv, radio, internet e, in un certo qual modo e con i limiti del caso, anche piattaforme social), mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica⁹².

⁹⁰ Cfr. sent. c.d. *Decalogo* della Cass. n. 5259 del 18 ottobre 1984, in *GI*, I, 1985, 1100, con nota di C. TENELLA SILLANI e in *NGCC*, I, 1985, 215, con nota di G. ALPA e V. ROPPO. In dottrina, sul diritto di cronaca cfr. G. CATALISANO, *Il ruolo del diritto di cronaca e di critica nell'attività giornalistica: profili di diritto dell'informazione*, IV, Giuffrè, Milano, 2013.

⁹¹ Cfr. Trib. Milano 28 gennaio 2007, in *D&L*, II, 2007, con nota di E. MAGGIORE, *La dequalificazione del giornalista: ancora sul risarcimento del danno professionale*, 462-465; Trib. Milano 23 gennaio 2006, in *LG* 2006, 1030; Corte d'appello Milano 5 maggio 2004, in *LG* 2004, 1210.

⁹² Cfr. *ex multis* Cass. 23 novembre 1983 n. 7007, in *MGC*, X, 1983.

Il carattere della creatività si esprime in un apporto soggettivo ed inventivo, secondo i criteri desumibili dall'art. 2575 c.c. e dall'art. 1 legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione delle opere dell'ingegno, letterarie ed artistiche⁹³.

La Suprema Corte ha escluso, pertanto, la natura giornalistica nell'ipotesi di attività analoghe, le quali, pur appartenendo al ramo delle professioni concernenti la scrittura, se ne distinguano per la mancanza di uno o più elementi caratteristici (creatività appunto, ma anche tempestività, attualità, comunicazione della notizia).

Nella prassi, tuttavia, non di rado accadono viceversa casi di esercizio mascherato (o abusivo) della professione, in cui soggetti che esercitano attività giornalistiche vengano inquadrati contrattualmente come, a puro titolo esemplificativo, "documentalisti audio-video". Questo accade per molteplici ragioni, sempre più frequenti: datori di lavoro che rifiutano di assumere come praticanti degli aspiranti giornalisti, optando per altre soluzioni contrattuali come quella poc'anzi citata, per evidenti motivi economici (oneri previdenziali a carico del lavoratore e mancato assoggettamento alla contribuzione previdenziale presso l'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani); o ancora aspiranti giornalisti pubblicisti, che desiderano pertanto svolgere anche altre professioni (in ragione dell'assenza di esclusività), nei ventiquattro mesi di attività giornalistica, non occasionale e retribuita, antecedenti alla richiesta di iscrizione all'albo.

Le citate difficoltà interpretative vanno poi lette insieme ad altri fattori che contribuiscono a rendere, secondo parte della dottrina, il rapporto di lavoro giornalistico un lavoro *speciale*⁹⁴ (aggettivo che qualifica anche il lavoro nautico

⁹³ Cfr. Cass. 10 ottobre 2024, n. 26466, in *FI*, 2024, XI, con nota di V. FERRARI, *La creatività da titolo d'acquisto del diritto d'autore a fattore di qualificazione del lavoro giornalistico*, 2967 – 2969.

⁹⁴ Per la ricostruzione del tipo contrattuale e la tesi della specialità del rapporto, cfr. G. GHEZZI, U. ROMAGNOLI, *Il rapporto di lavoro*, II, Zanichelli, Bologna, 1987, 19; E. GHERA,

e aereo, quello agricolo, quello bancario, quello sportivo nonché il telelavoro, il lavoro a domicilio, il lavoro domestico e altre prestazioni di lavoro; esse, per la particolare organizzazione produttiva o tipicità dell'adempimento, rientrano in fattispecie normative diverse dal contratto di lavoro subordinato).

È opportuno precisare, tuttavia, che la specialità non può essere desunta unicamente dalle variazioni della subordinazione o dalle modalità di adempimento della prestazione⁹⁵, poiché occorre una disciplina normativa esclusiva che ne giustifichi la configurazione autonoma⁹⁶.

In tale prospettiva, sono stati individuati diversi elementi che concorrono a delineare la specialità del lavoro giornalistico. Tra essi assumono rilievo i requisiti di idoneità professionale (come sancito dall'art. 32 della legge n. 69, l'accertamento dell'idoneità professionale, per diventare giornalisti professionisti, *consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo*⁹⁷); poi, l'iscrizione all'Ordine (il quale stabilisce altresì normative riguardanti le pratiche professionali, l'uso della pubblicità, i conflitti di interesse e le relazioni con le fonti che contribuiscono a garantire la credibilità e l'affidabilità del lavoro giornalistico) e la suddivisione nei due albi precedentemente citati.

Diritto del lavoro, Cacucci, Bari, 1993, 305; F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. REU, *Il rapporto di lavoro subordinato. Diritto del lavoro*, II, Utet, Torino, 2019, 541-542.

⁹⁵ Cfr. F. SANTONI, *Rapporti speciali di lavoro*, Giappichelli, Torino, 1993, 20 ss.

⁹⁶ Cfr. M. NAPOLI, *Contratto e rapporti di lavoro, oggi*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Giuffrè, Milano, 1995, 1073.

⁹⁷ La Legge prevede che l'esame si svolga a Roma, *innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione in esame.*

Al contrario, altra parte della dottrina ha negato che il lavoro giornalistico costituisca un tipo legale a sé stante di lavoro subordinato⁹⁸: è stato infatti osservato come il rapporto giornalistico non presenti caratteristiche tali da renderlo speciale in senso tecnico-giuridico⁹⁹: esistono, piuttosto, elementi di differenziazione che attengono alla fattispecie (come la già citata *conditio sine qua non* dell'iscrizione all'albo), non dissimili, però, nella sostanza da tutti i casi nei quali l'instaurazione del rapporto di lavoro è subordinato all'osservanza dei presupposti formali in capo al lavoratore (da questo punto di vista, non c'è differenza concettuale con l'assunzione di una guardia giurata, che deve essere munita dell'apposito certificato di abilitazione, senza per questo essere considerato un rapporto di lavoro speciale)¹⁰⁰.

Secondo un orientamento dottrinale e giurisprudenziale consolidato¹⁰¹, inoltre, in caso di esercizio di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'Ordine, come si vedrà, il contratto di lavoro si considera nullo¹⁰²; tuttavia, la nullità del rapporto, ai sensi dell'art. 2126, 2° comma, del Codice civile, non produce effetto per il periodo in cui il rapporto stesso ha avuto esecuzione, poiché non deriva da illiceità della causa o dell'oggetto, ma dalla violazione di norme imperative¹⁰³.

La Corte più precisamente ha sancito come la mancanza di uno status professionale non vada ad incidere sulla natura del rapporto di lavoro giornalistico e sul diritto del lavoratore di percepire le competenze per il lavoro

⁹⁸ Cfr. P. ICHINO, *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento. Artt. 2094-2095*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il Codice civile. Commentario*, Milano, 1992, 138 e 153-154; M. NAPOLI, *Questioni di diritto del lavoro (1992-1996)*, Giappichelli, Torino, 1996, 15.

⁹⁹ Cfr. M. NAPOLI, *Contratto e rapporti di lavoro, oggi*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, op. cit., 1073.

¹⁰⁰ *Ibidem*.

¹⁰¹ Cfr. *ex multis* Cass. 16 ottobre 1986, n. 6070; Cass. 19 maggio 1987, n. 4600; Cass. 18 novembre 1989, n. 3948.

¹⁰² Cfr. Art. 26 e ss. l. 3 febbraio 1963, n. 69.

¹⁰³ Cass. 3 gennaio 2005, n. 28, in *RIDL*, 2005, IV, con nota di A. SARTORI, *Lavoro giornalistico e prestazioni di fatto*, 830-831.

effettuato¹⁰⁴. In altri termini, la produzione degli effetti del contratto di lavoro nullo o annullato si fonda sul principio di effettività: deriva cioè dal fatto che il datore di lavoro abbia utilizzato o meno le prestazioni, indipendentemente dall'imputabilità della colpa alle parti circa l'invalidità del contratto¹⁰⁵.

Ancora, va menzionato l'obbligo di formazione professionale continua, ex art. 3, comma 5, lett. b), del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011¹⁰⁶ (essa può includere una varietà di attività, tra cui seminari, *workshop*, corsi online e conferenze su temi attuali, tecniche di reporting, deontologia e uso delle nuove tecnologie); l'obbligo, con esclusione dei praticanti, di dotarsi un apposito indirizzo di posta elettronica certificata.

Infine, va altresì menzionato il concetto di responsabilità sociale del giornalista¹⁰⁷: si tratta di un aspetto fondamentale della professione, che implica un impegno verso il pubblico e l'etica professionale, le cui dimensioni chiave spaziano da un'informazione veritiera e imparziale al rispetto di un codice deontologico, dalla presa di coscienza dell'impatto sociale e della responsabilità nei confronti della comunità al ruolo di vigilanza e denuncia fino al rispetto delle diversità, garantendo che tutte le comunità siano rappresentate equamente nell'informazione.

Tale responsabilità, tuttavia, non si esaurisce nel semplice rispetto delle regole formali, ma richiede una consapevolezza profonda delle dinamiche sociali,

¹⁰⁴ Cfr. *ex plurimis* Cass. 27 maggio 2000, n. 7020, in *RIDL*, 2001, II, 227, con nota di P. CHIECO, *Qualifiche contrattuali e categorie legali nel lavoro giornalistico: i persistenti dilemmi della giurisprudenza*, 237-246; Cass. 23 febbraio 2004, n. 3576.

¹⁰⁵ Cass. 3 gennaio 2005, n. 28, in *RIDL*, op. cit., con nota di A. SARTORI, *Lavoro giornalistico e prestazioni di fatto*, 830-831.

¹⁰⁶ Trattasi di un obbligo per tutti i giornalisti in attività, iscritti all'Ordine, siano essi Professionisti o Pubblicisti. Sono soggetti alla formazione anche i giornalisti in pensione solo se continuano a svolgere attività giornalistica. Gli iscritti all'Albo da più di 30 anni, che svolgono attività giornalistica, sono tenuti ad acquisire 20 crediti, di cui 10 deontologici da distribuire in almeno due anni.

¹⁰⁷ Cfr. A. RABATEL, A. CHAUVIN-VILENO, *La questione della responsabilità nella scrittura giornalistica*, Semen, 2006, XXII, pubblicato online il 1° maggio 2007, consultato il 13 giugno 2025.

culturali ed economiche che influenzano la società contemporanea¹⁰⁸. Il giornalista, in quanto mediatore tra fatti e opinione pubblica, si trova a operare in un contesto in cui la diffusione delle informazioni può contribuire non solo alla costruzione di una conoscenza condivisa, ma anche al consolidamento di stereotipi o alla creazione di fratture sociali.

In questo senso, la responsabilità sociale del giornalista deve essere interpretata come un impegno attivo e continuo, volto a garantire che la narrazione dei fatti sia accompagnata da un profondo rispetto per i diritti fondamentali, per la dignità delle persone e per i principi di giustizia e pluralismo. Il rispetto delle diversità, citato poc'anzi, non deve limitarsi a una rappresentazione inclusiva, ma deve tradursi in un'attenzione critica verso le asimmetrie di potere e le forme di discriminazione che spesso emergono nella narrazione pubblica.

In definitiva, il concetto di responsabilità sociale non può essere relegato a un ideale astratto, ma deve costituire il fondamento pratico di una professione che si pone al servizio della verità e della collettività, contribuendo a rafforzare le basi di una società più giusta e informata¹⁰⁹.

¹⁰⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

Capitolo II

Il lavoro giornalistico tra autonomia e subordinazione

La specialità del rapporto di lavoro in oggetto, introdotta nelle pagine precedenti, ha riflessi anche sulla qualificazione del medesimo: la dicotomia tra subordinazione e autonomia, infatti, si manifesta attraverso una configurazione giuridica *sui generis*, che integra l'assoggettamento alle direttive gerarchiche e organizzative con un'ampia sfera di discrezionalità intellettuale e creativa.

Tale modello si inserisce in una dimensione di equilibrio dinamico, dove la tutela della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. e del diritto-dovere di informare interagisce con le esigenze strutturali e strategiche dell'impresa editoriale, delineando una relazione lavorativa di natura composita, alquanto peculiare nel panorama del diritto del lavoro.

Se è vero, perciò, come sancito dalla Suprema Corte, che non *esiste un tertium genus di rapporti che non rientrino in quelli di natura subordinata od autonoma e che... l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva del datore, specie in relazione al coordinamento con l'attività di altri lavoratori, valgano a connotarne la natura subordinata*¹¹⁰, è altrettanto vero che, nel caso di specie, l'autonomia professionale del giornalista si manifesta in una duplice tensione: da un lato, l'obbligo di rispettare le direttive dell'editore o del direttore responsabile, dall'altro, la necessità di mantenere la propria indipendenza intellettuale e deontologica, "sfruttando" altresì la propria creatività.

Questa ambivalenza emerge in modo particolare nella disciplina contrattuale e nelle prassi giurisprudenziali, dove la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico si intreccia con la peculiarità della prestazione svolta.

¹¹⁰ Cfr. Cass. 25 febbraio 2019, n. 5436.

La subordinazione del giornalista, infatti, non può essere assimilata a quella di altre figure lavorative, poiché l'attività giornalistica richiede un alto grado di autonomia decisionale nell'individuazione delle fonti, nella verifica delle informazioni e nella stesura degli articoli. L'essenza stessa del giornalismo impone che il professionista agisca con libertà di giudizio, elemento che si scontra, talvolta, come si anticipava, con le peculiarità organizzative e produttive dell'azienda editoriale.

A rafforzare questa complessità contribuiscono le normative vigenti e i contratti collettivi, che cercano di bilanciare i diritti del lavoratore con quelli del datore di lavoro. Ad esempio, il già più volte citato CNLG¹¹¹ sottolinea l'importanza dell'autonomia professionale¹¹², ma al tempo stesso disciplina le modalità con cui il datore di lavoro può esercitare il proprio potere direttivo.

1. Il concetto di subordinazione “attenuata”

Per comprendere appieno le peculiarità in tema di qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico, appare utile delineare correttamente il concetto di subordinazione e i suoi criteri distintivi, quali la collaborazione all'impresa e l'esecuzione della propria opera, sia intellettuale che manuale, sotto la dipendenza e la direzione dell'imprenditore (art. 2094 c.c.).

¹¹¹ Stipulato nel 2014 tra, da una parte, la federazione Italiana Editori Giornali e, dall'altra, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e i rappresentanti di Associazioni, agenzie di stampa, emittenza radiotelevisiva nazionale, dell'*on-line*, dei *services* e degli uffici stampa, periodici, quotidiani, Commissione Pari Opportunità, Gruppo Giornalisti Uffici Stampa, Unione Nazionale Cronisti, Unione Nazionale Giornalisti Pensionati, Usigrai, Unione Stampa Sportiva, dei *freelance*, della Casagit, del Cnog e dell'Inpgi (sul significato delle varie sigle, si rinvia alle pagine introduttive).

¹¹² Lo fa in più occasioni, sia introducendo la materia del contratto (rinviano, tra l'altro, alla l. 3 febbraio 1963, n. 69), sia trattando delle sinergie editoriali. E lo fa altresì in un apposito allegato in tema di multimedialità.

Tale concetto, secondo la prevalente giurisprudenza¹¹³, viene identificato con l'eterodirezione, vale a dire con l'assoggettività del lavoratore al potere direttivo dell'imprenditore, che a sua volta viene fatto coincidere con il potere di organizzazione dell'impresa. La dottrina, invece, identifica l'eterodirezione nel potere di conformazione delle mansioni del lavoratore alle mutevoli esigenze dell'impresa¹¹⁴.

Da ciò si ricava come il potere direttivo possa svolgersi in due direzioni: il potere del datore di lavoro di impartire ordini (potere di conformazione o di specificazione) e il potere di dettare le disposizioni opportune per assicurare la disciplina nei luoghi di lavoro¹¹⁵.

Una visione della subordinazione che appare limitativa, dal momento che è riconosciuto come un certo potere direttivo così inteso possa essere compatibile anche con lo svolgimento del lavoro autonomo. Pertanto, nelle nuove formulazioni in tema di subordinazione, si parte dall'assunto che i due membri della frase 'alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore' non compongono un'endiadi, il secondo cioè non è esplicativo del primo, ma piuttosto esprime un suo modo di essere normale suggerito dal modello di riferimento¹¹⁶.

La dipendenza viene dunque intravista in ciò che la giurisprudenza chiama inserzione dell'impresa; ma, mentre la giurisprudenza utilizza tale dato come uno degli indici della subordinazione, a tale frammento di norma si affida il

¹¹³ Cfr. Cass. 1° febbraio 1993, n. 1182, in *DPL*, 1993, 885.

¹¹⁴ Cfr. M. NAPOLI, *Contratto e rapporti di lavoro, oggi, Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Giuffrè, Milano, 1995, 1104-1105.

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ Cfr. L. MENGONI, *La questione della subordinazione in due trattazioni recenti*, in *RIDL*, 1986, I, 17 ss.

significato molto pregnante di definire il carattere personale della prestazione, la continuità e il coordinamento spazio-temporale¹¹⁷.

Inoltre, il fatto che la definizione dell'art. 2094 non sia composta da un'endiadi, non può comportare il superamento della stretta equivalenza tra lavoro subordinato e autonomo: come è scorretto far leva sull'eterodirezione dimenticando la dipendenza, così è scorretto altresì far leva sulla dipendenza dimenticando l'eterodirezione¹¹⁸.

La giurisprudenza, in tal senso, pur basando le proprie pronunce sulla identificazione della subordinazione con il potere direttivo, va alla ricerca di altri indici in grado di esprimerla, cosa che comporta una svalutazione della prima acquisizione ma che, nello stesso tempo, accresce l'idea che la subordinazione non coincida con l'assoggettabilità al potere direttivo¹¹⁹.

Nello specifico contesto del rapporto di lavoro giornalistico, l'orientamento giurisprudenziale ha dato spazio, per la sua qualificazione, alle caratteristiche proprie del giornalista, (già trattate nel precedente capitolo), all'inserimento del lavoratore nell'azienda come fondamento del lavoro subordinato¹²⁰ fino al potere disciplinare, elemento connaturato al rapporto di subordinazione¹²¹.

¹¹⁷ Cfr. M. NAPOLI, *Contratto e rapporti di lavoro, oggi, Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, op. cit., 1107-1109.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰ Con il collegare l'art. 2094 e l'art. 2082, è possibile intravedere nel frammento del carattere subordinato del rapporto espresso dal termine 'alle dipendenze' in ciò che la giurisprudenza chiama inserzione del lavoratore nell'impresa. A tal fine occorre cogliere nella formula legislativa le implicazioni più profonde da tempo acquisite nell'analisi dottrinale: il vincolo della dipendenza postula l'inserimento del lavoratore in una struttura organizzativa da altri predisposta. Tale acquisizione permette di escludere la configurazione del rapporto di lavoro subordinato quando l'assetto di interessi è realizzato in base all'adozione di uno schema contrattuale in cui l'organizzazione non può dirsi estranea al lavoratore, come avviene nei rapporti associativi agrari, negli schemi societari o nell'associazione di partecipazione (Cfr. M. NAPOLI, *Contratto e rapporti di lavoro, oggi, Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, op. cit., 1125-1126).

¹²¹ Pret. Pescara 20 giugno 1979, in *GI*, 1981, III, con nota di G.A. SCOPONI, *Autonomia e subordinazione nel lavoro giornalistico*, 219-223.

Tale configurazione trova fondamento nell'evoluzione della prassi giurisprudenziale¹²², che in più pronunce ha riconosciuto come il giornalista, pur potendo godere di una certa libertà nella gestione delle proprie mansioni, operi in stretta correlazione con l'organizzazione aziendale. Si pensi, ad esempio, alla necessità di rispettare le linee editoriali stabilite dall'editore, che rappresentano un elemento di eterodirezione di fatto, ancorché mitigato dalla specificità delle competenze e delle prerogative creative richieste dalla professione giornalistica.

La natura intellettuale, già richiamata nelle pagine precedenti, unitamente al requisito della creatività, nonché la peculiarità della differenziazione tra giornalisti pubblicisti (che spesso sono *freelance*) e professionisti, in virtù dell'elemento dell'esclusività della professione, fanno dunque sì che il vincolo di subordinazione risulti, per la categoria di lavoratori in questione, attenuata¹²³ (e lo è ancora di più per coloro che sono dotati della qualifica di "inviato"¹²⁴).

Una conseguenza dell'attenuazione della subordinazione si manifesta, secondo la copiosa giurisprudenza, nel fatto che l'assoggettamento del giornalista al

¹²² Cfr. *ex multis* Cass. 11 marzo 1975, n. 912, in *MGI*, 1975, 248; Cass. 11 aprile 1975, n. 1390, *ivi*, 1975, 381-382; Cass. 11 novembre 1976, n. 4175, in *FI*, 1977, I, 394; Cass. 2 aprile 2009, n. 8068, in *GI*, 2010, IX, con nota di F. BUFFA, *La subordinazione del giornalista*, 2002-2009; Cass. 21 giugno 2012, n. 10332.

¹²³ Cfr. *ex multis* Cass. 20 agosto 1987, n. 6969, in *MGC*, VIII-IX, 1987; Cass. 27 settembre 1991, n. 10086, *ivi*, IX, 1991; Cass. 10 marzo 1994, n. 2352, in *GI*, 1995, II, con nota di G. SCARTOZZI, *Lavoro autonomo e lavoro subordinato: le indicazioni della S.C. in materia di lavoro giornalistico*, 277-282; Cass. 20 maggio 1997, n. 4502, in *FI*, 1997, I, 2834; Cass. 29 dicembre 2006, n. 27608, in *GLav*, 2007, XII, 77; Cass. 12 novembre 2007, n. 23472, in *RIDL*, 2008, III, con nota di G. DI MARTINO, *Prestazione di fatto nel lavoro giornalistico e prescrizione dei crediti retributivi*, 550-554 e in *LG*, 2008, con nota di P. CAMPANELLA, *Natura, oggetto e requisiti di validità del contratto di lavoro giornalistico. Il commento*, 689; Cass. 12 agosto 2008, n. 21540, in *RGL*, 2009, II, con nota di D. LANZALONGA, *Ancora sulla subordinazione attenuata nel rapporto di lavoro giornalistico*, 406-410; Cass. 9 settembre 2008, n. 22882, in *D&G*, 2008; Cass. 13 giugno 2023, n. 16841; Cass. 20 ottobre 2024, n. 26466.

¹²⁴ Come stabilito da Cass. 9 aprile 2004 n. 6983, in *RFI*, 2004, voce Lavoro (Rapporto), n. 216.

potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro non sia così palesemente ravvisabile¹²⁵.

In questo contesto, la subordinazione si declina in modo peculiare, spesso espressa attraverso vincoli organizzativi e funzionali piuttosto che attraverso un controllo diretto e pervasivo. In particolar modo, l'esercizio di quest'ultimo potere datoriale viene esercitato quasi esclusivamente *ex post*, vale a dire nel momento dell'approvazione dell'articolo (o, nel caso di servizi giornalistici, nei due momenti distinti di "convalida" del testo scritto¹²⁶ e di autorizzazione finale alla messa in onda del servizio "confezionato"¹²⁷).

Lo spiega bene già la Cassazione civile n. 4857 del 9 settembre 1982, la quale si è pronunciata affermando che *il vincolo di subordinazione della professione in oggetto presenta una particolare configurazione per la caratteristica intellettuale dell'attività professionale del giornalista, per la natura dell'opera redazionale o di collaborazione collettiva (...); in tale ipotesi il vincolo di subordinazione può essere inteso in senso relativo e con contenuti attenuati rispetto al concetto tradizionale, in quanto il particolare tipo di attività non lascia al datore di lavoro spazi indiscriminati d'interferenza nell'attività del giornalista e va individuato nell'oggetto della prestazione consistente nell'impiego di energie lavorative (...) secondo direttive e controlli dell'imprenditore, nell'assenza del rischio dell'attività produttiva, nella forma di retribuzione, nell'inserimento continuativo nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa.*

¹²⁵ Cfr. *ex multis* Cass. 20 febbraio 1995, n. 1827, in *DL*, 1995, II, con nota di F.M.C., *Programmazione televisiva, contratti a termine e attività giornalistica*, 172-174; Cass. 9 giugno 2000, n. 7931, in *OGI*, 2000, I, 663; Cass. 13 giugno 2003, n. 9492, in *MGC*, 2003, 6; Cass. 21 aprile 2005, n. 8307, in *FI*, 2006, 9, I, 2442.

¹²⁶ Di norma, da parte di un caposervizio o di un vice-caposervizio.

¹²⁷ Di norma, da parte di un caporedattore o di un vice-caporedattore o ancora di un capo-redattore centrale (la distinzione tra i primi due e quest'ultimo, ai sensi del CNLG rileva da un punto di vista non solo retributivo e gerarchico: il vice-caporedattore e il capo-redattore attengono, infatti, al ramo delle qualifiche, il capo-redattore centrale a quello delle mansioni (non essendo una qualifica *ad hoc*).

Ciò è facilmente intuibile specie se si concentra l'attenzione sulle peculiarità delle mansioni richieste al giornalista, e l'aspetto poc'anzi ribadito è stato ritenuto rilevante dalla Suprema Corte sia nel caso in cui il giornalista si trovi ad occupare una posizione elevata nella gerarchia aziendale (caporedattore o suo vice, caposervizio o suo vice), sia nel caso in cui gli venga richiesta un'attività creativa che mal si concilia con l'indicazione di modalità di esecuzione non flessibili¹²⁸.

Se la posizione della giurisprudenza sul tema è stata non solo netta ma anche, come si è visto, costante nel corso degli anni, la dottrina non è stata unanime nell'accettare il concetto di una subordinazione affievolita o meno intensa: tra gli studiosi, infatti, vi è chi ritiene la posizione della giurisprudenza priva di qualsiasi fondamento positivo¹²⁹ e chi ritiene la questione della subordinazione attenuata un orientamento antico¹³⁰ oppure di dubbia consistenza giuridica¹³¹.

In sintesi, la dottrina si mostra essere più propensa verso una salvaguardia di una nozione unica di subordinazione; al contrario, come si vedrà meglio nell'imminente prosieguo, la categoria della subordinazione "attenuata" o "affievolita" continua ad essere utilizzata dalla giurisprudenza, mediante l'individuazione di peculiarità che connotano la subordinazione nel lavoro giornalistico¹³².

¹²⁸ Cfr. ex multis Cass. 13 giugno 2003, n. 9492, in *MGC* 2003, 6; Cass. 29 luglio 2004 n. 14427 in *OGL*, 2004, I, 557; Cass. 9 settembre 2008, n. 22882, in *D&G* 2008; Cass. 15 maggio 2012, n. 7517, in *GC*, 2013, 5-6, I, 1098.

¹²⁹ P. ICHINO, *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento. Artt. 2094-2095*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il Codice civile. Commentario*, Giuffrè, Milano, 2000, 153.

¹³⁰ Cfr. I. ROMOLI, *Il lavoro del giornalista: criteri di individuazione della natura subordinata della prestazione e prova della gratuità*, nota a Tribunale Firenze 29 gennaio 2002, in *D&L*, con nota di 2003, 83,

¹³¹ . CHIECO, *Qualifiche contrattuali e categorie legali nel lavoro giornalistico: i persistenti dilemmi della giurisprudenza*, nota a Cass. 27 maggio 2000, n. 7020, in *RIDL*, 2001, II, 227; E. PASQUALETTO, *Il lavoro giornalistico*, in C. CESTER (a cura di), *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, in F. CARINCI (diretto da), *Commentario di Diritto del lavoro*, II, Utet, Torino, 2007, 2043; P.

¹³² Cass. 12 agosto 2008, n. 21540, in *RGL*, 2009, II, con nota di D. LANZALONGA, *Ancora sulla subordinazione attenuata nel rapporto di lavoro giornalistico*, 406-410.

Tutto ciò contribuisce a mettere alla luce un rapporto di lavoro speciale impregnato di incertezze interpretative che alimentano il dibattito sulla corretta qualificazione del medesimo.

2. Gli indici utilizzati dalla giurisprudenza

In generale, l'accertamento della subordinazione avviene mediante la valutazione globale di elementi sintomatici, quali quelli richiamati dalla Cassazione a Sezioni Unite del 30 giugno 1999 n. 379¹³³. Come evidenziato da autorevole dottrina¹³⁴, l'individuazione della fattispecie lavoro subordinato può basarsi quasi esclusivamente su tutti gli elementi contenuti nella definizione dell'art. 2094. Ciò implica una riduzione all'essenziale dei molteplici indizi di subordinazione utilizzati dalla giurisprudenza¹³⁵.

Se apparisse corretta l'affermazione che senza subordinazione non v'è rapporto di lavoro subordinato, questa non dovrebbe essere individuata soltanto nell'eterodirezione. L'indagine va estesa a tutti gli elementi offerti dalla fattispecie, secondo le tecniche proprie della sussunzione: collaborazione (personalità, continuità, professionalità), dipendenza (alienità dell'organizzazione o inserimento del lavoratore nell'impresa), eterodirezione (collegamento strutturale della prestazione con la direzione organizzativa

¹³³ Cass. 30 giugno 1999, n. 379, in NGL, 2000, 21, secondo cui «*all'accertamento della subordinazione... può pervenirsi anche mediante la valutazione... della collaborazione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a scadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale. Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come concordanti, gravi e precisi indizi rivelatori della sussistenza effettiva della subordinazione*».

¹³⁴ Cfr. M. NAPOLI, *Contratto e rapporti di lavoro, oggi, Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, op. cit., 1135.

¹³⁵ Cfr. ex multis Cass. 30 giugno 1999, n. 379, in NGL, 2000.

dell'impresa)¹³⁶. Gli altri indici della subordinazione, tratti dalla regolamentazione del rapporto (quali la retribuzione, gli orari di lavoro ecc.), assumono un carattere indiziario che possono far propendere per la sussistenza del lavoro subordinato.

Ora, nel contesto del lavoro giornalistico, la subordinazione (come già affermato in precedenza) presenta una forma peculiare, attenuata dalla natura intellettuale e creativa della prestazione e da un'autonomia operativa intrinseca. L'eterodirezione può assumere dunque forme e intensità variabili, a seconda delle mansioni esercitate o ancora al contenuto più o meno intellettuale e creativo della prestazione.

La giurisprudenza¹³⁷ ha in particolar modo valorizzato, ad esempio, l'esistenza di un accordo in forza del quale il datore di lavoro possa far affidamento sulla permanenza della disponibilità del giornalista, senza doverlo contrattare di volta in volta. O ancora, la partecipazione a riunioni periodiche di redazione¹³⁸ e la supervisione esercitata dal caporedattore o dal caposervizio sui compiti assegnati sono elementi indicativi del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro.

Il rapporto di lavoro giornalistico, poi, non si caratterizza né rispetto al luogo delle prestazioni, né rispetto al vincolo di orario o al rapporto gerarchico tra i contraenti. Una delle principali sentenze da considerare è la n. 925 del 13 febbraio 1982, nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che *l'art. 2 CNLG del 10 gennaio 1959*¹³⁹... «*nella parte in cui estende ai giornalisti professionisti che non*

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ Cfr. *ex plurimis* Cass. 5 agosto 2013, n. 18619; Cass. 14 luglio 2021 n. 20099, in *DRI*, 2022, III, 849-856.

¹³⁸ Nella prassi, di norma, all'interno delle redazioni giornalistiche si svolgono tre riunioni giornaliere (apertura, metà giornata e chiusura).

¹³⁹ “Le norme del presente contratto si applicano anche ai giornalisti professionisti addetti ai quotidiani ed alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che non diano opera giornalistica quotidiana, purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio”.

prestino la loro opera quotidianamente il trattamento dovuto a coloro i quali siano invece tenuti all'impegno quotidiano, mentre risponde alle peculiari caratteristiche che può assumere il lavoro giornalistico, non altera in guisa tale la nozione di subordinazione desumibile dall'art. 2094 c.c. da dissolvere il dato essenziale della inserzione sistematica del lavoratore nell'impresa, in quanto l'estensione suddetta è condizionata espressamente dalla continuità delle prestazioni, dal vincolo di dipendenza e dalla responsabilità di un servizio».

Particolarmente rilevanti risultano i concetti di continuità e inserimento nell'organizzazione aziendale. Il primo criterio si manifesta quando il giornalista fornisce una prestazione costante e sistematica per un periodo significativo, mirata a garantire la copertura di specifici settori informativi (cronaca, politica, economia, esteri, spettacolo, sport e via dicendo) tramite la produzione di articoli o rubriche dedicate.

Il secondo criterio, invece, quello cioè dell'inserimento nell'organizzazione aziendale, è visibile quando l'attività del giornalista si integri stabilmente con la struttura redazionale, partecipando come si anticipava alle riunioni giornaliere, ovvero utilizzando risorse aziendali e sottostando ad un coordinamento funzionale: lo ha affermato chiaramente Cass. 19 agosto 2013, n. 19199, dichiarando tra l'altro, come si dirà a breve, che la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante¹⁴⁰.

È correttamente motivata, pertanto, la decisione del giudice di merito che ha ravvisato la subordinazione nel caso di una giornalista che aveva prestato un'attività intensa, costante e regolare, redigendo articoli, curando la preparazione di servizi giornalistici con reperimento di materiale fotografico, proposta di titolo, sommario, occhiello e didascalie passati al caporedattore (o

¹⁴⁰ Sul tema, cfr. anche Cass. 9 giugno 2000, n. 7931, in *FI*, 2000, I, 3147 e Cass. 8 febbraio 2011, n. 3037, in *MGL*, 2011, 848.

al suo vice, o ancora al caposervizio) del giornale che ne operava unicamente il controllo, accertando che permaneva una disponibilità alle esigenze datoriali anche nell'intervallo tra le prestazioni e che la giornalista partecipava alle riunioni di redazione e si avvaleva costantemente di servizi aziendali¹⁴¹.

È stata anche recentemente valorizzata, come indice di subordinazione, l'espressa previsione dell'obbligo di fedeltà nel contratto individuale di lavoro, con il richiamo dell'art. 2105 c.c.

L'autonomia del rapporto di lavoro giornalistico si ravvisa, di contro, in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero nel caso in cui siano concordate singole, ancorché continuative, prestazioni, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali¹⁴². La giurisprudenza ha sostenuto, in tal senso, che deve escludersi la subordinazione quando le prestazioni siano singolarmente convenute e la retribuzione commisurata al singolo incarico¹⁴³.

La giurisprudenza ha altresì chiarito che, ai fini dell'individuazione della natura del rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti nel contratto individuale, il c.d. *nomen iuris*, non è determinante¹⁴⁴ e non esime il giudice dal puntuale accertamento del comportamento in concreto tenuto nell'attuazione del rapporto, «*posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia*»¹⁴⁵.

¹⁴¹ Cfr. Cass. 16 luglio 2013 n. 17372.

¹⁴² Cfr. Cass. 6 marzo 2006 n. 4770 in *LG*, 2006, 821.

¹⁴³ Cfr. Cass. 16 maggio 2001, n. 6727; Cass. 26 marzo 2002, n. 4338; Cass. 17 maggio 2003, n. 7740; Cass. 9 aprile 2004, n. 6983, in *MGC*, 2004.

¹⁴⁴ Cfr. L. BATTISTA, *Brevi note sul lavoro subordinato: rilevanza della volontà nella sua qualificazione*, in *DL*, 1994, II, 118.

¹⁴⁵ Cass. 19 agosto 2013, n. 19199, op. cit.

Al contrario, il comportamento effettivo delle parti durante il rapporto assume un valore decisivo nell'accertamento della subordinazione¹⁴⁶, superando la mera qualificazione formale del contratto¹⁴⁷. Ciò permette di distinguere le situazioni in cui la subordinazione si manifesta attraverso obblighi continuativi, nonostante una certa flessibilità nell'organizzazione del lavoro giornalistico.

Inoltre, come si vedrà più approfonditamente in seguito, la giurisprudenza ha distinto la figura del redattore da quella del collaboratore fisso. La figura del redattore si contraddistingue per la quotidianità della prestazione, senza che ciò comporti la riduzione del rapporto a specifici incarichi isolati.

Il collaboratore fisso, invece, mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o la tenuta di rubriche¹⁴⁸. La piena disponibilità del collaboratore, a differenza del redattore, deve sussistere anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra¹⁴⁹. Benché il vincolo di disponibilità si atteggi diversamente nelle due figure, entrambe ricadono nel lavoro subordinato, con la sola differenza di inquadramento contrattuale, spettando al redattore una qualifica superiore.

In sintesi, secondo la Suprema Corte nel rapporto di lavoro giornalistico gli estremi della subordinazione sono configurabili allorché ricorrano i requisiti del vincolo di dipendenza, della responsabilità di un servizio e, soprattutto, di continuità dell'impegno, inteso come prestazione di opera non occasionale e come attività sistematica di redazione di articoli o rubriche e, nell'intervallo tra una prestazione di lavoro ed un'altra, dall'obbligo di permettere al datore di lavoro di disporre dell'opera del prestatore, il quale è quindi tenuto, sia pur nei limiti di autonomia caratteristici di questa fattispecie di rapporto di lavoro, ad

¹⁴⁶ Cass. 23 luglio 2004, n. 13872.

¹⁴⁷ Come avviene, in genere, per l'accertamento della natura subordinata del rapporto.

¹⁴⁸ Cfr. Cass. 9 marzo 2004, n. 4797

¹⁴⁹ Cfr. Cass. 9 giugno 2000, n. 793, op. cit.

essere costantemente disponibile ai fini della soddisfazione delle esigenze e per l'esecuzione delle direttive impartitegli dal datore. Tutti questi elementi sono, infatti, sintomatici dell'inserimento stabile del giornalista nell'organizzazione aziendale.

3. Il conferimento dell'incarico di Direttore responsabile e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato: i chiarimenti della giurisprudenza

Nel panorama giuridico italiano, il conferimento dell'incarico di Direttore responsabile nell'ambito delle testate giornalistiche rappresenta un tema di cruciale importanza, sia sotto il profilo delle dinamiche professionali che sotto quello del diritto del lavoro¹⁵⁰.

¹⁵⁰ Tale figura è disciplinata, infatti, in diverse fonti: la legge n. 633/1941 sul diritto d'autore (art.41: "...il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo"), la legge n. 47/1948 sulla stampa (art.3: "ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile. Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vicedirettore, che assume la qualità di responsabile. Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente), la legge n. 69/1963 sull'ordinamento della professione di giornalista (art.46: "il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47. Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico"), il Codice penale (art. 57, di cui si parlerà nel prosieguo), il Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti (art.29, di cui si parlerà nella pagina seguente; art. 30: "È obbligo della/del direttrice/direttore responsabile e delle gerarchie redazionali il corretto impiego di giornaliste/i, considerando che la richiesta di prestazione, cui corrisponda un compenso incongruo, lede la dignità professionale e pregiudica la qualità e l'indipendenza dell'informazione") e il Contratto nazionale di lavoro

La figura del Direttore responsabile, infatti, si colloca all'intersezione tra le prerogative editoriali e le responsabilità legali, sollevando rilevanti questioni circa la natura del rapporto di lavoro che intercorre tra il Direttore e l'editore. La giurisprudenza, nel corso degli anni, ha fornito un quadro di chiarimenti che consente di delineare i confini e le caratteristiche di tale rapporto.

Va precisato come il Direttore responsabile sia una figura chiave nell'organizzazione di una testata giornalistica. La normativa avente ad oggetto tale ruolo è copiosa, a cominciare dal Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti: all'articolo 39, rubricato "Responsabilità delle gerarchie redazionali", si evidenzia come *il rispetto delle norme deontologiche sia in capo alla/al direttrice/direttore responsabile; le altre gerarchie redazionali ne rispondono con riferimento al ruolo specifico e al contributo prestato.*

Ma le due norme sicuramente più importanti sono quelle contenute nel Codice penale e nella legge sulla Stampa. Nel primo, all'art. 57, emerge una duplice forma di responsabilità: quella diretta (o "propria") e quella indiretta (o "per fatto altrui"), entrambe riconducibili a ipotesi di reato omissivo improprio, nonché al concorso di persone ex artt. 110 e ss. del Codice penale.

giornalistico (il già citato art.6: "La nomina del direttore di quotidiani, periodici, agenzie di informazioni per la stampa e/o unità organizzative redazionali...è comunicata dall'editore al comitato o fiduciario di redazione con priorità... Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull'ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto...Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all'assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico-editoriale concordato con l'editore. È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti... È competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, le facoltà e le competenze del Direttore, Condirettore e del Vicedirettore, in quanto figure apicali appartenenti alla categoria massima dei dipendenti prevista dal Codice civile, si esplicano nell'area direzionale nel contesto di un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale...").

Tale norma, che trova la propria ratio nella volontà del legislatore di riconoscere al direttore¹⁵¹ di testata giornalistica una peculiare posizione di garanzia relativamente a quanto pubblicato dalla stessa, quale limite al principio di libertà di stampa¹⁵², sancisce, infatti, che *salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.*

La responsabilità diretta del direttore si fonda pertanto sul mancato esercizio dei poteri-doveri di controllo, prevenzione e vigilanza, funzionali a garantire la conformità delle pubblicazioni alle norme di legge. In questo senso, l'articolo 57 configura una responsabilità per omesso impedimento del fatto illecito altrui, qualificabile come un reato omissivo improprio ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., il quale sancisce che *non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo*¹⁵³.

Il direttore è tenuto a adottare tutte le misure idonee e necessarie a prevenire la commissione di illeciti mediante l'uso della stampa, in virtù della posizione di garanzia da egli ricoperta¹⁵⁴. Tale responsabilità è ascrivibile in relazione al fatto proprio del direttore, ossia alla sua colpevole omissione di un controllo preventivo, che si traduce nell'omessa vigilanza sulle pubblicazioni.

¹⁵¹ Nonché al vicedirettore e/o condirettore di testata.

¹⁵² A dir il vero, nel testo dell'art. 57 c.p., non v'è riferimento esplicito al concetto di stampa. La connessione con il concetto di "stampa" emerge solo dalla rubrica della disposizione ('Reati commessi col mezzo della stampa periodica'), oltreché dalla collocazione sistematica della medesima.

¹⁵³ Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2024, 625-626.

¹⁵⁴ Cfr. G. DELITALA, *Titolo e struttura della responsabilità penale del direttore per i reati commessi sulla stampa periodica*, in *RIDPP*, 1956, 544.

Per evitare di incorrere nella responsabilità delineata dall'art. 57 c.p., in definitiva, il direttore è tenuto a predisporre un sistema di controllo idoneo ad impedire l'evento-reato lesivo; e, nell'ipotesi in cui gli venga contestato l'omesso controllo, egli dovrà dimostrare di aver fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie diffamatorie o, comunque, non rispondenti al vero.

In un'ottica differente, ma complementare, per parte della dottrina, la norma configura anche una responsabilità indiretta o per fatto altrui¹⁵⁵, quando il reato è commesso da altri soggetti (ad esempio, giornalisti o collaboratori). In tal caso, il direttore è chiamato a rispondere per l'omesso controllo ex art. 57 c.p. in concorso con l'autore materiale dell'illecito.

Tale responsabilità si articola in una forma di concorso di persone ex art. 110 c.p., laddove il direttore, pur non essendo l'autore materiale del reato, contribuisce causalmente alla sua commissione mediante l'omissione dei controlli preventivi dovuti¹⁵⁶ o, in alternativa, per aver controllato l'articolo (o il servizio), autorizzandone la pubblicazione (o la messa in onda) pur ravvisandone una potenzialità lesiva¹⁵⁷.

Questa forma di responsabilità risulta particolarmente significativa poiché prescinde dalla necessità che il direttore condivida l'elemento psicologico (dolo o colpa) dell'autore materiale del reato. L'omesso controllo è sufficiente a integrare la colpevolezza, purché si dimostri che l'evento illecito rientrava nell'ambito della prevedibilità. La qualificazione del reato omissivo improprio

¹⁵⁵ Sul punto si è espressa autorevole dottrina. Cfr. *ex multis* M.B. AGRO, *La responsabilità del direttore di stampa periodica ed il problema della determinazione della condotta tipica nei reati omissivi*, in *Cass. Pen.*, 1992, 1235; M. CLEMENTE, M.G. LODATO, V. ZENOCOVICH, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, Cedam, Padova, 1995; F. VERRI e V. CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, Il, Milano, Giuffrè, 2007; G. DELITALIA, *Titolo e struttura della responsabilità penale del direttore del giornale per reati commessi sulla stampa periodica*, in *op. cit.*, 44.

¹⁵⁶ Cfr. P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Cedam, Padova, 1971, 106; E. MALPICA, *Responsabilità del direttore*, in *D&G*, 2002, IX, 72.

¹⁵⁷ R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Cedam, Padova, 2022, 347-355.

impone di considerare il rapporto tra il direttore e il reato commesso nell'ambito della stampa periodica.

La condotta omissiva del direttore, consistente nella mancata vigilanza, è integrativa di una responsabilità autonoma, ma contestualmente interdipendente con l'attività illecita posta in essere dall'autore materiale. Pertanto, la responsabilità del direttore non si limita alla mera omissione ma si estende all'intero sviluppo causale dell'illecito, che egli aveva il dovere giuridico di impedire.

Un elemento rilevante nella configurazione della responsabilità ex art. 57 c.p. è rappresentato dalla colpa organizzativa. Il direttore è tenuto a predisporre e mantenere un sistema di controllo interno efficiente e adeguato a prevenire l'insorgenza di illeciti. L'assenza o l'inadeguatezza di tale sistema, unitamente all'omessa vigilanza, rappresenta un deficit strutturale che si riflette nella responsabilità del direttore.

Per quanto concerne, invece, la Legge sulla Stampa¹⁵⁸ (8 febbraio 1948, n. 47), quest'ultima disciplina l'esercizio della stampa periodica¹⁵⁹, il regime delle responsabilità e la registrazione delle pubblicazioni¹⁶⁰. In questo contesto, la

¹⁵⁸ Tale legge abrogava le disposizioni del regime fascista e pertanto sostituiva l'autorizzazione con la registrazione della testata giornalistica, nel rispetto di quanto sancito dall'art.21 c. 2 Cost.: *La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure*.

¹⁵⁹ Si noti come la nozione di "stampa" abbia subito un'evoluzione con la l. 7 marzo 2001, n. 62, che ha introdotto il concetto di "prodotto editoriale", individuato come il "il prodotto realizzato su supporto cartaceo [...] o informatico, destinato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici".

¹⁶⁰ Tale articolo si riferisce a "tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione". Tale concetto si compone di due elementi: uno "statico", rappresentato dalla riproduzione tipografica, e uno "dinamico", individuato nella destinazione alla pubblicazione (Cfr. V. SCOPINARO, *Diffamazione via internet: applicabilità della circostanza aggravante relativa all'uso del mezzo di pubblicità*, in RIDPP, 2001, 1410).

figura del direttore responsabile occupa un ruolo centrale, essendo investito di specifici obblighi e responsabilità.

Ad esso vengono dedicati tre articoli: l'art. 3 stabilisce che *«ogni pubblicazione periodica deve avere un direttore responsabile, il cui nome deve essere chiaramente indicato nella testata. La designazione del direttore è obbligatoria per garantire un controllo sul contenuto pubblicato, riflettendo la centralità della figura del direttore nella prevenzione e gestione di eventuali illeciti connessi all'attività editoriale»*; l'art. 5 elenca i requisiti che tale figura deve possedere, vale a dire l'essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, il godere dei diritti civili e politici e l'essere iscritto all'albo dei giornalisti (professionisti o pubblicisti); infine, l'art. 6 attribuisce al direttore una posizione di garanzia che si traduce in una responsabilità per il contenuto della pubblicazione. In particolare: il direttore è responsabile delle pubblicazioni illecite (diffamatorie, ingiuriose, o in violazione delle norme penali) se non prova di essere stato nell'impossibilità di esercitare il controllo necessario; la responsabilità del direttore si estende a tutte le sezioni della pubblicazione, salvo che queste siano affidate ad un vicedirettore o condirettore dotato di autonomia specifica.

Da un punto di vista operativo, pertanto, il Direttore responsabile assume una posizione apicale, esercitando poteri di coordinamento e di supervisione sulle attività redazionali. Tuttavia, la configurazione di tali poteri e la natura della relazione con l'editore possono variare significativamente, dando luogo ad un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a seconda delle circostanze concrete¹⁶¹.

¹⁶¹ Sul tema cfr. L. FORTE, *Il lavoro giornalistico dirigenziale e il regime del rapporto*, in *RGL*, 2004, 4, 749-751.

La questione della subordinazione del Direttore responsabile è stata oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali¹⁶², che hanno contribuito a chiarire le condizioni in cui il rapporto di lavoro può essere qualificato come subordinato. È stato in particolar modo evidenziato come la sua posizione debba essere valutata alla luce del concreto esercizio delle sue funzioni.

In particolare, si è sottolineato come non sussista una necessaria correlazione tra l'incarico di direttore responsabile e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda proprietaria della testata giornalistica: secondo la Cassazione¹⁶³ *«per configurare un rapporto di subordinazione è necessario che in capo al giornalista si cumulino altri e diversi compiti, svolti in modo tale da dimostrare l'effettivo inserimento nell'organizzazione dell'impresa, con le caratteristiche essenziali della subordinazione e della collaborazione. La mancata attribuzione al giornalista di compiti direttivi, l'assenza di prove circa l'esistenza di direttive datoriali nei suoi confronti e il mancato esercizio di poteri direttivi o disciplinari verso il personale della redazione sono elementi che depongono per l'autonomia del rapporto. Parimenti [...] l'assenza di ulteriori obblighi di presenza oltre alla partecipazione al singolo programma, le modalità autonome di realizzazione dello stesso e la mancanza di eterodirezione da parte dei rappresentanti aziendali, unitamente alla qualificazione del rapporto come autonomo nel contratto sottoscritto dalle parti, sono circostanze decisive per escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro. In particolare, la posizione di ideatore e autore di un programma televisivo¹⁶⁴ che decide autonomamente ogni aspetto dello stesso (temi, ospiti, scaletta), senza obblighi di presenza né di disponibilità verso la rete e senza ricevere indicazioni sui*

¹⁶² Cfr *ex multis* Cass. maggio 1999, n. 4558, in *RIDL*, 2000, II, con nota di M. BORZAGA, *Subordinazione e rapporto di lavoro giornalistico: la figura professionale del direttore di testata*, 290-297; Cass. 9 luglio 2001, n. 9307; Cass. 20 dicembre 2024, n. 33553.

¹⁶³ Cfr. 4 agosto 2021, n. 22264.

¹⁶⁴ Ci si riferisce in tal caso al genere televisivo denominato *infotainment*, programma in onda sotto testata giornalistica e pertanto avente come capo-struttura il direttore responsabile o un suo delegato.

contenuti della trasmissione, salvo il limite della coerenza con la linea editoriale, configura un rapporto di lavoro autonomo».

Su questa linea si era peraltro già collocata la Corte d'Appello di Roma¹⁶⁵, che ha confermato in secondo grado la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di un direttore responsabile che, oltre a svolgere l'incarico di Direttore ex art. 6 CNLG, aveva dimostrato di svolgere attività giornalistica, quali la stesura di articoli e la cura di rubriche, impartendo direttive agli addetti alla redazione. La Corte ha ribadito l'irrilevanza del contenimento della soggezione al potere direttivo dell'editore, considerando che l'autonomia decisionale del direttore deriva dal suo ruolo al vertice dell'organizzazione giornalistica, dalla natura fiduciaria del rapporto e dalla tutela costituzionale della libertà di informazione e del pluralismo¹⁶⁶.

La Corte ha inoltre chiarito che la carica sociale di consigliere di amministrazione non è di per sé ostativa all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. È infatti necessario distinguere tale incarico da quello di presidente o amministratore unico, che comportano poteri di rappresentanza legale della società.

Nel caso di specie¹⁶⁷, l'assenza di tali poteri direttivi ha consentito di riconoscere la compatibilità tra il ruolo di consigliere e la subordinazione. A conferma, la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato per cui la qualità di amministratore e di lavoratore subordinato in una società possono coesistere,

¹⁶⁵ Corte d'Appello di Roma, 27 gennaio 2021, n. 2982.

¹⁶⁶ Non a caso emerge l'anomalia italiana per quanto riguarda il ruolo del direttore: gli organi societari editoriali, infatti, diversamente da quanto avviene negli altri Paesi occidentali, non possono interferire nella struttura della redazione e nella *cucina* del giornale una volta concordati con il direttore linea politica, organizzazione e sviluppo del giornale. A garanzia di ciò, si colloca l'art. 2 c. 2 Cost. che limita le possibilità di intervento dell'editore (*La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure*).

¹⁶⁷ Corte d'Appello di Roma, 27 gennaio 2021, n. 2982.

purché le mansioni attribuite siano diverse da quelle proprie della carica sociale, e che il vincolo di subordinazione sia dimostrato da chi lo invoca.

Infine, la Corte d'Appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 1189 c.c. e dell'art. 116 c. 20 della legge n. 388/2000¹⁶⁸, ritenendo che la cooperativa non potesse invocare buona fede per aver iscritto il giornalista alla gestione separata Inps come consigliere di amministrazione, ignorando l'effettivo lavoro giornalistico svolto. La Corte ha rilevato che tale condotta fosse incompatibile con la buona fede richiesta dalla normativa, escludendo inoltre l'applicabilità della legge 388/2000 agli enti previdenziali privatizzati, come l'Inpgi.

E anche il Tribunale di Roma ha affrontato un caso simile¹⁶⁹, accertando la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico con qualifica di Direttore Responsabile, nonostante l'azienda avesse formalmente qualificato il rapporto come un contratto di prestazione di servizi. Il Giudice ha precisato che, sebbene non sussista alcuna correlazione presuntiva tra l'attribuzione della qualifica di Direttore Responsabile e la subordinazione, il vincolo subordinato si configura quando, oltre alla funzione di Direttore, *«vi sia un cumulo di altri compiti che dimostrano lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa. Questo inserimento si realizza, ad esempio, attraverso il continuato esercizio delle responsabilità legate alla definizione degli orientamenti e dei contenuti editoriali del periodico, pur essendo il prodotto finale il risultato di un lavoro collettivo»*.

Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che il carattere pubblicistico della funzione di Direttore Responsabile non contrasta in alcun modo con il riconoscimento della subordinazione, quando siano presenti le caratteristiche del rapporto

¹⁶⁸ “Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione”.

¹⁶⁹ Tribunale Roma, 25 giugno 2019, n. 6208.

subordinato, tra cui la collaborazione stabile e l'organico inserimento nell'attività imprenditoriale. Analogamente, è stato ritenuto irrilevante il grado di soggezione del Direttore al potere direttivo dell'editore, confermando che ciò che conta è l'effettiva integrazione delle funzioni direttive nell'organizzazione aziendale¹⁷⁰.

Oltre all'aspetto di primaria importanza sul tema della qualificazione del rapporto di lavoro del Direttore, viene alla luce anche quello concernente la categoria legale. In particolar modo, in mancanza di una specifica previsione del CNLG che disciplini espressamente il rapporto dirigenziale, la coincidenza della figura del Direttore Responsabile con quella di dirigente deve essere accertata caso per caso, in relazione alle mansioni concretamente svolte¹⁷¹.

Ai sensi dell'art. 2095 cod. civ., infatti, il direttore di testata può essere qualificato dirigente quando la sua attività si caratterizzi per autonomia e discrezionalità decisionale¹⁷², assenza di una vera e propria dipendenza gerarchica, e ampiezza delle funzioni tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo.

Applicando tali principi, la Corte di Cassazione¹⁷³ ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto la natura dirigenziale dell'attività svolta da un Direttore responsabile di un periodico a diffusione nazionale, valorizzando elementi quali la completa responsabilità sulla qualità e sui

¹⁷⁰ *Ibidem*.

¹⁷¹ Si fa riferimento solo ed esclusivamente al Direttore responsabile, in quanto la qualifica di vicedirettore di testata non comporta l'attribuzione della qualifica dirigenziale, dovendosi ritenere la natura dirigenziale di tale figura professionale incompatibile con i poteri che il CNLG attribuisce al direttore di giornale (Cfr. Pret. Milano 30 aprile 1998, in *D&L*, 1998, con nota di F. CAPURRO, *Profili problematici in tema di qualifica del vicedirettore di giornale*, 751).

¹⁷² Pur considerando come spesso i suoi poteri siano esclusivamente di proposta. Si pensi, a puro titolo esemplificativo, alle assunzioni e ai licenziamenti dei giornalisti, alla loro mobilità verticale e all'assegnazione di qualifiche: tutti provvedimenti che il Direttore può proporre per i propri giornalisti ma che poi devono essere avallati in un'ultima istanza dall'editore.

¹⁷³ Cfr. Cass. 9 luglio 2001, n. 9307.

risultati del prodotto editoriale, la direzione di una redazione composta da circa quindici persone, la scelta dei collaboratori esterni e del personale da assumere, nonché la mancanza di subordinazione gerarchica all'editore.

Di contro, è stato ritenuto irrilevante che l'editore si fosse riservato il controllo dell'indirizzo politico e della linea editoriale della testata, essendo prerogativa del datore di lavoro emanare direttive programmatiche di indirizzo e orientamento aziendale. Parimenti, non sono, indici di un rapporto di natura dirigenziale né l'assenza di un orario di lavoro né l'autonomia di cui gode la categoria la particolarità del lavoro, né la misura della retribuzione che dipende da vari fattori che spesso prescindono dalla categoria¹⁷⁴.

In tema di licenziamento del Direttore responsabile che deve qualificarsi come dirigente¹⁷⁵, come già si ha avuto modo di anticipare, esso è sottratto dall'ambito di applicabilità delle l. 604/66 e 300/70, trovando al contrario la sua disciplina legale negli artt. 2118 e 2119 c.c. ed eventuali limiti nelle espressioni dell'autonomia privata, collettiva e individuale¹⁷⁶.

In conclusione, il conferimento dell'incarico di Direttore responsabile rappresenta un esempio emblematico delle sfide che caratterizzano il diritto del lavoro contemporaneo: la posizione del Direttore, situata al crocevia tra autonomia e subordinazione, solleva interrogativi di grande rilievo non solo per la giurisprudenza, ma anche per le parti contrattuali coinvolte.

Alla luce di tali considerazioni, emerge con chiarezza l'importanza di una regolamentazione contrattuale collettiva dettagliata e coerente, al momento scarsa e/o inesistente, che tenga conto delle peculiarità del ruolo.

¹⁷⁴ Cfr. Tribunale Milano, 26 novembre 1994, in *OGL*, 1994, 755.

¹⁷⁵ Ai sensi dell'art. 6 del CNLG del 16 novembre 1995.

¹⁷⁶ Pret. Milano 2 luglio 1997, in *D&L*, 1998, con nota di S. CHIUSOLO, *I direttori di giornali sono gli unici lavoratori subordinati non tutelati contro i licenziamenti ingiustificati?*, 166.

In definitiva, la posizione del Direttore responsabile rappresenta un nodo cruciale nel diritto del lavoro applicato al settore mediatico, la cui disciplina necessita di un continuo approfondimento dottrinale e di un costante confronto giurisprudenziale. Solo attraverso un rigoroso aggiornamento interpretativo e un dialogo costruttivo tra le parti sociali sarà possibile definire con precisione i confini del ruolo, garantendo adeguata tutela sia all'autonomia professionale sia alle esigenze organizzative dell'impresa editoriale.

4. La figura del collaboratore fisso nel Contratto collettivo

Il problema delle qualifiche non si esaurisce nella contrapposizione tra professionisti e pubblicisti, o nella delineazione del profilo del direttore responsabile, poiché ulteriori figure hanno sollevato interrogativi interpretativi di non poco rilievo.

È il caso del collaboratore fisso, figura, già accennata nei paragrafi precedenti, che affonda le proprie radici nella contrattazione collettiva e che ha trovato riconoscimento anche nella prassi giurisprudenziale. Esso si colloca in una posizione intermedia tra il giornalista professionista e il pubblicista.

Come sancito dall'art. 2 del CNLG, trattasi del *«giornalista addetto ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio»*¹⁷⁷. Va in primis precisato che, nonostante l'uso comune del termine

¹⁷⁷ L'art.2 precisa anche quali sono i tre requisiti di tale figura: pertanto, sussistono *continuità di prestazione* allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza; *vincolo di dipendenza*, allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli

“collaboratore (fisso)”, il rapporto di lavoro regolato da questa norma è un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti¹⁷⁸.

L'articolo in oggetto però, oltre ad elencare le caratteristiche di questa figura, si limita soltanto a trattare, e per somme linee, l'aspetto della retribuzione¹⁷⁹, trascurando invece tutti gli altri aspetti dubbi concernenti l'esatta qualificazione del collaboratore fisso.

La giurisprudenza¹⁸⁰ è dunque intervenuta precisando quando tali requisiti nella sostanza sussistano, ovvero nei casi in cui il soggetto, sebbene non impegnato in un'attività quotidiana, che contraddistingue invece quella del redattore, adempia l'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte ad esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio; e l'accertamento della sussistenza di un tale rapporto implica sia l'impegno di redigere normalmente, e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici, sia un vincolo di dipendenza, che non venga meno nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, tenendosi conto peraltro

obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli; responsabilità di un servizio allorché al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.

¹⁷⁸ La Cassazione ha ripetutamente affermato che, nel caso in cui si riscontri la presenza degli indici sopra indicati, deve essere riconosciuta la natura subordinata del rapporto giornalistico (Cfr. Cass. 3 marzo 1987 n. 2250, in *MFI*, 1987; Cass. 17 aprile 1990 n. 3168, in *FI*, voce cit., 534; Cass. 27 giugno 1990, n. 6512, ivi, 1990, voce *Lavoro [rapporto]*, 531).

¹⁷⁹ *Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al CNLG rispettivamente per almeno quattro o otto collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al contratto in oggetto è fissata anche la retribuzione minima per almeno due collaborazioni al mese.*

¹⁸⁰ Cass. 27 maggio 2000, n. 7020, in *RIDL*, 2001, II, con nota di P. CHIECO, *Qualifiche contrattuali e categorie legali nel lavoro giornalistico: i persistenti dilemmi della giurisprudenza*, 27.

delle esigenze insite nel servizio svolto, sia, infine, l'inserimento sistematico del soggetto nell'organizzazione aziendale¹⁸¹.

Pertanto, va ben distinta la figura del collaboratore fisso con quella del redattore¹⁸²: quest'ultima qualifica spetta, secondo quanto sancito dall'art. 5 CNLG, oltre che ai giornalisti professionisti assunti nelle direzioni e nelle redazioni, ai corrispondenti negli uffici di corrispondenza, agli inviati, ai titolari degli uffici di corrispondenza di testate che dedichino normalmente un'intera pagina alla cronaca locale cittadina, *«anche ad ogni giornalista professionista il quale faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate»*.

La differenza tra le due figure, che ha riflessi sia sul piano di qualifiche e sia sul piano retributivo¹⁸³, è ben tracciata dalla giurisprudenza¹⁸⁴, secondo cui *«il redattore svolge attività giornalistica con orario a tempo pieno, con vincolo di esclusività e con lo svolgimento di tutte le attività dell'art.5 del CNLG...consistenti nella scelta, revisione ed impaginazione degli articoli, nella titolazione ed impostazione del Menabò, nella partecipazione alle riunioni del corpo dei redattori per la preparazione del giornale e nella verifica degli articoli redatti dai collaboratori e dai corrispondenti»*.

E sempre la medesima giurisprudenza precisa l'attività giornalistica svolta dal collaboratore fisso: *«essa è caratterizzata dallo svolgimento non quotidiano di attività giornalistica pur con continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità dei servizi, senza peraltro il vincolo dell'esclusività e senza*

¹⁸¹ Cass. 2 aprile 2009, n. 8068, in GC, 2010, 9, con nota di F. BUFFA, *La subordinazione del giornalista*, 2005.

¹⁸² Cfr. S. MUGGIA, *Brevi osservazioni sulla qualifica di redattore e sulla subordinazione nel lavoro giornalistico*, in D&L, 1998, III, 686-690.

¹⁸³ Trib. Bari, 18 novembre 2024, n. 4434.

¹⁸⁴ Trib. Bologna, 8 agosto 2023, n. 64.

svolgimento delle ulteriori attività sopra indicate, che caratterizzano la figura del Redattore ordinario»¹⁸⁵.

In definitiva, requisito imprescindibile della qualifica di redattore è la quotidianità della prestazione resa¹⁸⁶; diversamente, il collaboratore fisso assicura una semplice continuità dell'apporto, limitato di regola ad offrire servizi inerenti ad un settore informativo specifico di competenza, non essendo di contro richiesta la quotidianità (non è tenuto cioè a garantire la sua presenza giornaliera in redazione, né a partecipare alla “cucina” redazionale, né a rispettare rigidi orari di lavoro)¹⁸⁷.

Trattasi pertanto di differenze quantitative e qualitative: riguardo le prime ci si riferisce alla quotidianità della prestazione; sulle seconde, invece, al maggior apporto professionale richiesto al redattore rispetto al collaboratore fisso¹⁸⁸.

Una postilla finale va riservata al caso, già anticipato nel capitolo precedente, della nullità del contratto di lavoro in mancanza di iscrizione all'ordine dei giornalisti: va infatti distinto il caso delle mansioni di redattore svolte da chi è iscritto ad uno dei due albi da chi invece non lo è. Secondo la giurisprudenza¹⁸⁹, le mansioni di redattore possono essere effettuate anche da chi non possieda lo *status* di giornalista professionista: la mancanza di tale titolo non può pertanto incidere sulla natura del rapporto e sul diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle prestazioni svolte. In altri termini, il diritto alla retribuzione si fonda sull'attività concretamente svolta, non sul titolo posseduto.

¹⁸⁵ *Ibidem*.

¹⁸⁶ Cass. 27 marzo 1998, n. 3272, in *D&L*, 1998, con nota di S. MUGGIA, *Brevi riflessioni sulla qualifica di redattore e sulla subordinazione nel lavoro giornalistico*, 686.

¹⁸⁷ Cass. 13 novembre 2018, n. 29182.

¹⁸⁸ Cfr. *ex multis* Cass. 11 giugno 2019, n. 15610, in *LG*, 2020, IV, con nota di L. BATTISTA, *Il giornalista collaboratore fisso e la tutela della sua professionalità tra autonomia e subordinazione*, 383-389; Cass. 27 giugno 2022, n. 20530, in *RIDL*, 2022, IV, con nota di A. RICCOBONO, *Rivendicazione della subordinazione e licenziamento ritorsivo del giornalista collaboratore fisso*, 664-673.

¹⁸⁹ Cfr. *ex multis* Cass. 10 gennaio 1987, n. 109, in *OGL*, 1987, 349.

Pertanto, un contratto giornalistico è valido anche senza l'iscrizione come professionista, purché il lavoratore sia però almeno pubblicista: tale condizione è necessaria e al contempo sufficiente per l'instaurazione di un valido rapporto di lavoro giornalistico¹⁹⁰.

Diversamente, nell'ipotesi in cui il prestatore non risulti iscritto ad alcun albo, il contratto è colpito da nullità per violazione di norme imperative dettate dall'ordinamento professionale¹⁹¹, dal momento che l'esercizio dell'attività giornalistica non può essere riconosciuto a chi sia privo di iscrizione all'Ordine¹⁹².

Inoltre, in un'altra pronuncia, la Cassazione ha anche affermato come la nullità non può essere però automaticamente desunta dall'assenza dell'iscrizione, dovendosi piuttosto verificare se le mansioni assegnate rientrino effettivamente tra quelle riservate in via esclusiva ai giornalisti professionisti¹⁹³.

Cionondimeno, tale nullità non comporta la perdita assoluta di tutela per il lavoratore: in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2126 c.c., le prestazioni di fatto eseguite in virtù di un contratto invalido conservano efficacia e devono essere retribuite, sempreché non siano contrarie a norme penali¹⁹⁴. La

¹⁹⁰ Tribunale Massa Carrara 4 maggio 2000, in *RIDL*, 2001, 228.

¹⁹¹ Art. 45 l. 3 febbraio 1963, n. 69: *Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 (Esercizio abusivo di una professione) e 498 del Codice penale, (Usurpazione di titoli o di onori) ove il fatto non costituisca un reato più grave.*

¹⁹² Cfr. A. CESSARI, *Liquidazione di compenso a giornalista non iscritto nell'albo*, in *DL*, 1954, II, 336; E. GHERA, *Prestazioni di fatto e diritto alla qualifica nel lavoro giornalistico*, in *MGL*, 1978, 556; G. GIUGNI, (voce) *Il lavoro giornalistico*, in *Enc. Giur. It.*, XXIII, Milano, 1973, 448 ss.. In passato, parte della dottrina ha sostenuto che la nullità derivasse dall'illiceità dell'oggetto (cfr. Cass. 5 novembre 1955, n. 3601, in *GCost*, 1956, I, I, con nota di D. MARCHETTI, *Albo dei giornalisti e nullità del contratto di lavoro*, 229).

¹⁹³ Cass., 27 marzo 1998, n. 3272, in *D&L*, 1998, con nota di S. MUGGIA, *Brevi riflessioni sulla qualifica di redattore e sulla subordinazione nel lavoro giornalistico*, 686.

¹⁹⁴ Cfr. C. SMURAGLIA, *Il comportamento concludente nel rapporto di lavoro*, Milano, 1963; M. DELL'OLIO, *La prestazione di fatti del lavoro subordinato*, Padova, 1970.

Corte di cassazione ha più volte ribadito tale principio, sottolineando che la mancanza di iscrizione all'albo, pur determinando la nullità del contratto, non può privare il lavoratore della giusta remunerazione delle attività effettivamente svolte¹⁹⁵.

Questo snodo interpretativo evidenzia in maniera paradigmatica la tensione costante tra rigidità ordinamentali e fluidità delle pratiche lavorative nel settore giornalistico. Da un lato, il sistema normativo continua a fondare la validità del rapporto su requisiti formali, quali l'iscrizione all'albo; dall'altro, la giurisprudenza e la prassi contrattuale mostrano come la realtà redazionale si caratterizzi sempre più per figure ibride, non sempre riconducibili alle categorie tradizionali. È proprio in questa zona di frizione che trova spazio la figura del collaboratore fisso, emblematica delle difficoltà di ricondurre il lavoro giornalistico entro schemi rigidi e predefiniti.

La figura del collaboratore fisso rappresenta, in conclusione, una delle manifestazioni più emblematiche dell'evoluzione del lavoro giornalistico, in cui esigenze tradizionali e nuove dinamiche professionali si intrecciano. Sebbene la normativa contrattuale e la giurisprudenza abbiano fornito alcune coordinate interpretative, persistono aree grigie¹⁹⁶ che rendono il quadro regolatorio ancora incompleto.

In particolare, il collaboratore fisso si colloca in una posizione intermedia, un ruolo ponte che da un lato garantisce flessibilità alle imprese editoriali e dall'altro pone quesiti rilevanti sul piano della tutela contrattuale. È questa dimensione intermedia che merita attenzione: un'identità professionale che, se

¹⁹⁵ Cfr. Cass. 15 luglio 2002, n. 12694; Cass. 27 novembre 2015, n. 24296.

¹⁹⁶ Si va dall'inquadramento contrattuale (*tertium genus* tra lavoro autonomo e subordinato; discontinuità della prestazione lavorativa) agli aspetti riguardanti i diritti contrattuali e previdenziali (accesso limitato ai benefici del CNLG; contributi previdenziali), dal riconoscimento professionale (status incerto all'interno delle redazioni alla carriera) fino alla protezione contro gli abusi contrattuali, senza tralasciare l'impatto delle nuove tecnologie.

da un lato sfugge alla rigidità delle categorie tradizionali, dall'altro rischia di restare priva di un riconoscimento pieno e organico.

Per affrontare questa sfida, occorre andare oltre la distinzione tra continuità e quotidianità della prestazione. Si tratta di interrogarsi più profondamente sulla natura stessa del rapporto lavorativo e sul suo inquadramento giuridico in un contesto editoriale in evoluzione. L'integrazione tecnologica, la frammentazione del mercato e il crescente ricorso a collaborazioni esterne spingono verso una riflessione sistematica sulle modalità con cui inquadrare figure professionali sempre più ibride.

È auspicabile, quindi, che il dibattito giuridico si orienti verso una lettura più dinamica delle norme esistenti, capace di cogliere le sfumature di ruoli che non si esauriscono nei confini definiti del CNLG. In questo senso, la figura del collaboratore fisso offre una lente attraverso cui esplorare nuove forme di regolamentazione che sappiano bilanciare le esigenze di autonomia e protezione.

La regolamentazione di tale figura non è solo una questione tecnica, ma un terreno su cui si gioca la capacità del diritto del lavoro di rispondere alle trasformazioni di un settore chiave per il pluralismo e la democrazia. Il collaboratore fisso, lungi dall'essere una figura residuale, può rappresentare un paradigma per affrontare questioni simili in altri ambiti lavorativi, caratterizzati da una crescente eterogeneità e fluidità contrattuale.

Questa prospettiva non implica una semplice revisione normativa, ma richiede un cambio di paradigma: un approccio in cui il diritto non si limiti a registrare le trasformazioni del lavoro, ma ne anticipi le traiettorie, offrendo soluzioni capaci di tutelare i lavoratori senza sacrificare le esigenze produttive. Solo così sarà possibile valorizzare pienamente il contributo dei collaboratori fissi, integrandoli in un sistema editoriale che sappia coniugare innovazione e sostenibilità.

Capitolo III

Le principali vicende del rapporto di lavoro

L'assetto del rapporto di lavoro giornalistico si fonda su un equilibrio particolarmente delicato tra la dimensione professionale – caratterizzata da un profilo identitario fortemente connotato, che affonda le sue radici nella funzione costituzionale dell'informazione (Art. 21 Cost.) – e la dimensione giuridico-contrattuale, che ne regola gli aspetti più concreti e quotidiani.

Se nelle pagine precedenti è stato ricostruito il quadro generale entro cui si è sviluppato e trasformato nel tempo il concetto stesso di attività giornalistica e di contratto giornalistico, si vuole ora concentrare l'attenzione sulle vicende strutturali del rapporto di lavoro, ovvero su quelle dinamiche normative, contrattuali e organizzative che definiscono i contorni effettivi della professione nel contesto italiano.

In questo scenario, si è già esaminata la prima e più evidente complessità, ovvero quella riguardante la varietà di categorie giuridiche e forme contrattuali che si sovrappongono all'interno del sistema. La pluralità di figure, previste già esaminate, – professionisti, pubblicisti, praticanti – e le distinzioni tra lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, creano, come si è avuto modo di notare, una stratificazione che non è solo tecnica, ma che incide invece profondamente sulla possibilità di accesso ai diritti, sulla stabilità dell'occupazione e sulla coerenza dell'identità professionale.

A questa pluralità si accompagna, inoltre, un lessico specifico, fatto di qualifiche redazionali, inquadramenti contrattuali e profili professionali, che non sempre trovano una corrispondenza reale nelle pratiche di redazione. Non è raro, infatti, che le mansioni effettivamente svolte si discostino, in misura significativa, da quelle formalmente attribuite, generando contenziosi e ambiguità interpretative.

Una delle dimensioni in cui queste ambiguità si fanno più visibili è quella dell'orario di lavoro, concetto che, nel caso del giornalismo, sfugge spesso alle definizioni tradizionali (cfr. D. lgs. 66/2003, art. 1, comma 2, lett. A, *Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni*): la natura imprevedibile della notizia, infatti, nonché la necessità di seguire eventi in tempo reale e la flessibilità imposta dai ritmi della produzione editoriale e, oggi, dalle logiche del digitale e dei *social network*, hanno prodotto un sistema in cui i confini tra tempo di lavoro e tempo di vita risultano costantemente negoziati¹⁹⁷.

Le disposizioni contenute nel più volte citato CNLG, che nel presente capitolo verrà preso più nel dettaglio in esame, – e ancor più la loro attuazione concreta – si trovano quindi a confrontarsi con una realtà operativa in continua trasformazione¹⁹⁸, che mette in discussione i parametri classici della prestazione lavorativa.

Ma è soprattutto nella risoluzione del rapporto che emergono con maggiore nettezza alcune peculiarità della disciplina giornalistica. Tra queste, come si vedrà nel dettaglio, occupa un posto centrale la cosiddetta clausola di

¹⁹⁷ Emerge in maniera imponente la problematica già esaminata concernente il c.d. diritto alla disconnessione

¹⁹⁸ «*Il mestiere del giornalista sta velocemente cambiando. In peggio. Non per la qualità del lavoro dei giornalisti, che sono pronti a dare tutto per un'informazione corretta e trasparente oggi, come alle origini di questo mestiere, ma per lo stato in cui sono costretti a lavorare: da precari. "Una vita da giornalista precario" vuole portare alla luce tutti i disagi, le difficoltà e le ingiustizie che si incontrano nello svolgere il mestiere di giornalista senza alcuna garanzia e certezza contrattuale. Non avere una sicurezza economica, non avere un periodo di riposo retribuito, non avere la prospettiva di una pensione dopo una vita di lavoro, avere la preoccupazione continua di come arrivare a fine mese, avere paura di ammalarsi perché la malattia non è riconosciuta: sono tutti pensieri che rendono un lavoratore — e nel nostro caso un giornalista — debole, vulnerabile, facilmente influenzabile. Da Nord a Sud, isole comprese, il precario è soggetto a intimidazioni: vuoi dal datore di lavoro, vuoi dal politico di turno che ha i mezzi economici per condizionare la notizia, vuoi dal malavitoso che trova terreno fertile per intimidire e imporre silenzi*» (Lorenzo Del Boca, già presidente nazionale del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, 2009).

coscienza ex art. 32 CNLG¹⁹⁹, istituto profondamente legato alla specificità della funzione giornalistica e alla necessità di tutelarne l'autonomia. Esso riconosce al giornalista la possibilità di recedere dal rapporto, rassegnando dimissioni qualificate, con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento economico previsto dal contratto, qualora intervengano modifiche sostanziali nella linea editoriale della testata o nell'assetto proprietario dell'impresa che alterino in modo significativo l'identità del rapporto originariamente instaurato o rendano l'attività svolta incompatibile con la dignità professionale.

Si tratta, dunque, non di un'ipotesi di nullità o inefficacia del rapporto, bensì di un recesso legittimamente esercitato dal giornalista per cause sopravvenute, a tutela dei valori essenziali della professione. È un meccanismo che richiama, pertanto, in modo diretto la dimensione etica della professione, e che si pone al crocevia tra diritto del lavoro, libertà di espressione e deontologia.

Una riflessione a parte merita il rapporto tra giornalismo e attività pubblicitaria, terreno particolarmente insidioso, nel quale si intrecciano esigenze di sostenibilità economica, vincoli deontologici e aspettative del pubblico. La tendenza alla commistione tra contenuto editoriale e messaggio promozionale, incentivata da pratiche come il *native advertising* o dalla figura emergente dell'*influencer*-giornalista, mette a dura prova il principio di separazione tra informazione e pubblicità, pilastro tradizionale dell'etica giornalistica, come tra l'altro si evince dalle copiose sanzioni²⁰⁰ irrogate nel tempo dai Consigli di

¹⁹⁹ Si consideri che già nel contratto del 1959 era disciplinato tale istituto, il cui contenuto è rimasto pressoché invariato nel corso degli anni. Detto istituto dovrà, quindi, trovare applicazione, in modo inderogabile, anche nel caso di un giornalista che operi alle dipendenze di un editore che ritenga di non applicare il CNLG.

²⁰⁰ Il titolo III della l. 69/1963, rubricato "Della disciplina degli iscritti", è dedicato proprio al profilo sanzionatorio. Più specificamente, l'art. 48 afferma che «*Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'art. 44*». E all'art. 51 sono elencate le quattro tipologie di sanzioni

disciplina²⁰¹ ai giornalisti che non hanno osservato il principio di separazione tra attività giornalistica e pubblicità.

In tale contesto, le norme contrattuali e le regole dell'Ordine cercano di mantenere una linea di demarcazione netta, ma spesso si scontrano con dinamiche di mercato che tendono a rendere labili quei confini.

Un ulteriore ambito di complessità è rappresentato dalla posizione dei giornalisti impiegati nella Pubblica Amministrazione, categoria che sfugge a molte delle regole tradizionali del giornalismo di impresa. La collocazione all'interno di enti pubblici comporta l'applicazione di normative diverse – in particolare quelle relative al pubblico impiego – che possono entrare in conflitto con la disciplina professionale e contrattuale tipica della categoria. Le problematiche legate alla libertà di informazione, alla trasparenza, al rispetto del pluralismo e alla compatibilità tra ruolo professionale e funzione istituzionale emergono con particolare forza in questo contesto, rendendo necessaria una riflessione su quali strumenti siano oggi in grado di garantire coerenza e tutela adeguata.

Dopo aver esaminato gli aspetti relativi all'inquadramento, ai profili professionali e alle dinamiche più significative che caratterizzano lo svolgimento del rapporto

contemplate: «Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato. Esse sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno; d) la radiazione dall'albo».

²⁰¹ Il decreto-legge n.138 del 13 agosto 2011 recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito con la legge n. 148 del 14 settembre 2011 ha previsto all'art. 3 vari interventi in materia di professioni, tra cui la divisione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari per le istituzioni ordinistiche. Il successivo DpR n. 137 del 7 agosto 2012 (entrato in vigore il 14 agosto 2012) contenente il regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali ha rinviato la disciplina di molte materie, tra cui quella disciplinare, all'emanazione, da parte dei Consigli nazionali degli ordini professionali, di regolamenti sottoposti al parere del ministero della Giustizia. In sostanza i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari non sono più affidati ai Consigli degli Ordini (in prima istanza gli Ordini regionali e per i ricorsi il Consiglio nazionale che manterranno le funzioni amministrative demandate dai rispettivi ordinamenti) ma a Consigli di disciplina ad hoc, territoriali e nazionale.

di lavoro giornalistico, sarà possibile restituire una visione complessiva dei nodi critici e delle tendenze in atto.

Le tensioni tra autonomia e subordinazione, tra flessibilità e tutela, tra etica e mercato non solo non si sono attenuate negli ultimi anni, ma si sono anzi amplificate a causa dei processi di digitalizzazione, dell'avvento dell'AI, della crisi dell'editoria tradizionale e della frammentazione crescente del lavoro intellettuale.

Analizzare le principali vicende del rapporto di lavoro significa, allora, entrare nel cuore di una trasformazione che riguarda non solo le condizioni materiali dei giornalisti, ma anche il senso stesso della loro funzione pubblica nella società contemporanea.

1. Qualifiche e profili professionali

Il tema delle qualifiche e dei profili professionali nel lavoro giornalistico ha da sempre costituito un terreno problematico, sia sul piano normativo che su quello applicativo. La disciplina dell'attività giornalistica, come si evidenziava in precedenza, si colloca in una posizione peculiare rispetto al diritto del lavoro, in quanto chiamata a regolare un'attività che, per sua natura, è insieme intellettuale e creativa, ma al tempo stesso inserita entro un contesto organizzativo spesso rigidamente strutturato.

Tale carattere ambivalente ha reso particolarmente complesso il compito del legislatore e, soprattutto, della giurisprudenza, chiamata a individuare i confini delle diverse figure professionali del settore.

La più volte citata legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, costituisce il punto di riferimento fondamentale, laddove individua le due categorie centrali dei giornalisti professionisti e dei

pubblicisti. Tale distinzione normativa ha avuto profonde ricadute sul piano dell'inquadramento contrattuale, giacché la qualifica di giornalista professionista è stata da sempre collegata all'iscrizione nell'apposito albo tenuto dall'Ordine dei giornalisti, mentre la qualifica di pubblicista presuppone un esercizio professionale meno rigido, purché non sporadico, dell'attività informativa (cfr. artt. 51-56, l. 3 febbraio 1963, n. 69, *op. cit.*).

Autorevole dottrina ha da tempo sottolineato come tale dicotomia rifletta una tensione di fondo: da un lato, l'esigenza di garantire un accesso regolato e qualificato alla professione giornalistica; dall'altro, la necessità di non escludere dal perimetro della categoria figure che, pur esercitando attività giornalistica in maniera significativa, mantengano contemporaneamente altre attività professionali²⁰².

La figura del redattore ha assunto un ruolo centrale nelle ricostruzioni giurisprudenziali, in quanto rappresenta l'emblema del giornalista professionista inserito stabilmente nell'organizzazione redazionale. La qualifica, come evidenziato dalla giurisprudenza, infatti, non si esaurisce nel mero svolgimento di attività di scrittura di articoli o di raccolta di notizie, ma implica la partecipazione alla vita redazionale quotidiana, la collaborazione costante con la direzione e l'assunzione di responsabilità nella definizione e nell'elaborazione del prodotto editoriale. È proprio questa inscindibile connessione con la struttura organizzativa che ha consentito di identificare la qualifica di redattore con il nucleo tipico del lavoro giornalistico subordinato²⁰³.

In questa prospettiva, il CNLG ha rappresentato lo strumento principale di tipizzazione, individuando nella figura del redattore i requisiti della quotidianità della prestazione e della continuità del vincolo di dipendenza. L'art. 5 del CNLG evidenzia come «*In tutte le imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie*

²⁰² G. GIUGNI, (voce) *Il lavoro giornalistico*, in *Enc. Giur. It.*, XXIII, Milano, 1973, 448 ss..

²⁰³ Cass. 1° giugno 1998, n. 5730, in *OGL*, 1998, 845 ss.

di informazioni quotidiane per la stampa è obbligatoria l'assunzione di giornalisti qualificati professionisti a termini degli ordinamenti sulla professione giornalistica: a) nelle direzioni e nelle redazioni; b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali estere e da New York; c) come inviati; d) come titolari degli uffici di corrispondenza di testate che dedichino normalmente un'intera pagina alla locale cronaca cittadina. Spetterà la qualifica di redattore oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle lettere a), b), c), d) anche ad ogni giornalista professionista, il quale faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate».

Tale norma, che deve essere letta in correlazione con il successivo art. 11 concernente qualifiche, incarichi funzionali e minimi di stipendio, riveste una particolare importanza dovuta al fatto di imporre l'utilizzazione di giornalisti professionisti nell'ambito di determinate posizioni²⁰⁴. Al contempo, riprendendo le definizioni già contenute nei contratti collettivi precedenti e nel D.p.r. 16 gennaio 1961, n. 153 ("Norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti"), il CNLG precisa che la qualifica di redattore spetta a chi svolge attività giornalistica quotidiana, con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza rispetto alle direzioni redazionali, nonché agli inviati speciali e ai corrispondenti da sedi esterne.

²⁰⁴ «Ai giornalisti assunti ai sensi del presente contratto sono dovuti i trattamenti minimi di stipendio e la relativa indennità di contingenza fissati nelle tabelle allegate al presente contratto per le seguenti qualifiche e mansioni, fermo restando che le mansioni espletate nell'ambito dello stesso livello di qualifica devono intendersi equivalenti: a) redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale; b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale. Ai redattori di cui alle lettere a) e b) del comma precedente ed agli inviati di cui alla norma transitoria può essere attribuita per iscritto, su proposta del Direttore, l'equiparazione con il trattamento normativo ed economico di cui alle lettere c) ed e) in relazione a rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate...».

La previsione contrattuale, dunque, conferma che la figura del redattore coincide con quella del giornalista professionista in senso proprio, contraddistinto dall'esercizio esclusivo e continuativo della professione²⁰⁵.

Il problema dell'esclusività, tuttavia, ha generato non poche tensioni interpretative. La giurisprudenza si è più volte interrogata sulla compatibilità tra lo *status* di pubblicista e lo svolgimento di mansioni tipiche del redattore. Alcune pronunce hanno riconosciuto che anche il pubblicista, qualora inserito stabilmente in una redazione e investito di responsabilità redazionali, possa essere inquadrato nella qualifica di redattore²⁰⁶. Non solo, egli può addirittura rivestire il ruolo di direttore responsabile anche il pubblicista in base alla già citata sentenza 98/1968 della Corte costituzionale, la quale, "modificando" l'altresì già citato articolo 46 della legge 69/1963, ha ridotto il monopolio dei giornalisti professionisti sulla base delle comuni regole deontologiche.

Altre decisioni, invece, hanno negato la possibilità di inquadrare il pubblicista come redattore, richiamando il divieto imposto dalla legge professionale, che riserva ai giornalisti professionisti lo svolgimento delle mansioni tipiche di redazione²⁰⁷. La contraddittorietà degli orientamenti riflette, ancora una volta, la difficoltà di tracciare confini netti in un settore caratterizzato da un intreccio inscindibile tra competenze tecniche e vincoli organizzativi.

²⁰⁵ Cass. 27 marzo 1998, n. 3272, in *D&L*, 1998, con nota di S. MUGGIA, *Brevi riflessioni sulla qualifica di redattore e sulla subordinazione nel lavoro giornalistico*, 686 ss.

²⁰⁶ Cass. 18 aprile 1990, n. 3191, in *MGC*, 1990, IV, 1286-1290. Secondo la Suprema Corte, la determinazione, ai sensi dell'art. 36 cost., della retribuzione spettante al lavoratore – il cui onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione dell'avvenuto svolgimento delle mansioni predette, essendo l'insufficienza dei compensi percepiti solo un risultato dell'accertamento della retribuzione dovuta – ben può essere compiuta dal giudice assumendo come parametro il trattamento economico contrattualmente previsto per il redattore ordinario e quindi riducendolo in considerazione del fatto che tale trattamento è stabilito in funzione di un determinato orario di lavoro e compensa anche la rinuncia ad altre attività.

²⁰⁷ Cass., 21 febbraio 1992, n. 2166, in *FI*, 1992, con nota di R. MOCCIA, *Il mestiere di scrivere: mansioni e qualifiche nel rapporto di lavoro giornalistico*, 3324 ss.

La dottrina ha segnalato come la sovrapposizione tra figure diverse abbia spesso condotto a soluzioni contrattuali e giudiziarie ibride, in cui la qualifica professionale è stata piegata a esigenze di natura pratica, più che a un rigoroso rispetto della disciplina legale²⁰⁸. Così, ad esempio, non sono mancate ipotesi di contratti di lavoro giornalistico stipulati con soggetti iscritti solo nell'elenco dei pubblicisti, ai quali tuttavia sono state assegnate mansioni tipiche di redazione. In tali casi, la giurisprudenza ha oscillato tra l'affermazione della nullità del contratto per violazione della legge professionale²⁰⁹ e il riconoscimento della validità del rapporto, valorizzando la tutela sostanziale del lavoratore e la natura subordinata della prestazione²¹⁰.

E, a proposito di soluzioni contrattuali ibride, non va sottaciuto che la contrattazione collettiva ha cercato di dare una disciplina, seppur parziale, alle svariate forme di collaborazione giornalistica. Già le precedenti versioni del CNLG, del resto, avevano introdotto specifiche disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative, nel tentativo di fornire tutele economiche e previdenziali anche a tali figure: questa scelta riflette la consapevolezza che il giornalismo contemporaneo non può più essere ricondotto esclusivamente alle figure classiche disciplinate dalla legge del 1963, ma richiede una regolazione più articolata, in grado di intercettare le trasformazioni del mercato editoriale.

La dottrina, di fronte a queste innovazioni, ha manifestato opinioni divergenti. Alcuni autori hanno visto nelle nuove figure contrattuali il segno di una

²⁰⁸ Cfr. G. GIUGNI, (voce) *Il contratto di lavoro giornalistico*, op. cit., 448 ss.

²⁰⁹ Cass. 4 febbraio 2019 n. 3177. I giudici hanno altresì specificato che, pur nel divieto di prosecuzione del rapporto, spetta ad ogni modo al collaboratore non iscritto all'albo dei giornalisti la giusta retribuzione in relazione alle prestazioni rese nel periodo di esecuzione del contratto nullo e anche la contribuzione previdenziale relativa al periodo (ma non con l'Inpgi).

²¹⁰ Cass. 28 gennaio 2020, n. 1867, in *GI*, 2020, VIII-IX, con nota di G. BERETTA, *Ancora su attività giornalistica e collaborazioni fisse*, 1961-1065 e in *ADL*, 2020, II, con nota di F. DE MICHEL, *Il rapporto di lavoro subordinato del giornalista collaboratore fisso: la soluzione delle Sezioni Unite*, 475-480.

ineludibile modernizzazione del diritto del lavoro giornalistico, necessaria per evitare una frattura tra norme e realtà²¹¹. Altri studiosi, invece, hanno denunciato il rischio di un progressivo svuotamento delle tutele storicamente riconosciute alla professione, con la conseguente marginalizzazione del giornalista subordinato a vantaggio di collaboratori meno garantiti²¹². Entrambe le letture colgono aspetti reali del fenomeno: da un lato, la necessità di adattare la disciplina a forme lavorative flessibili; dall'altro, il pericolo che la flessibilità si traduca in precarietà.

Un punto fermo, tuttavia, rimane, come si anticipava, la centralità della contrattazione collettiva come strumento di regolazione. Pur non potendo derogare alle prescrizioni inderogabili della legge professionale, la contrattazione è riuscita a creare un sistema di qualifiche che, sebbene non esaustivo, costituisce un quadro di riferimento per giudici e operatori.

L'evoluzione del CNLG testimonia la capacità dell'autonomia collettiva di rispondere, almeno in parte, alle nuove esigenze del settore, adattando le qualifiche tradizionali e introducendone di nuove, pur sempre nel rispetto della cornice normativa tracciata dalla legge del 1963²¹³.

Il quadro delle qualifiche e degli incarichi redazionali rivela, nel giornalismo, una peculiare sovrapposizione fra categorie contrattuali e figure di fatto, che la giurisprudenza ha progressivamente ricomposto mediante criteri sostanzialistici, fondati sulla natura delle mansioni effettivamente svolte e sul loro inquadramento nell'organizzazione dell'impresa editoriale.

²¹¹ G. ZILIO GRANDI, *Il giornalismo tra subordinazione e autonomia: spunti critici*, in *DRI*, 2002, 301 ss.

²¹² R. DE LUCA TAMAJO, *Crisi delle qualifiche giornaltiche e nuove forme di lavoro flessibile*, in *DRI*, 2004, 112 ss.

²¹³ Cfr. P. TULLINI, *Contrattazione collettiva e qualifiche giornaltiche: un equilibrio instabile*, in *RGL*, 2005, I, 445 ss.

Ne è esempio paradigmatico l’“incarico fiduciario” del caporedattore centrale, espressione di prassi organizzative consolidate nelle testate di maggiori dimensioni, ma non tipizzato dalla contrattazione collettiva di settore²¹⁴. Proprio l’assenza di una tipizzazione idonea a individuare mansioni tipiche e contenuto professionale rende non invocabile l’art. 2103 c.c. ai fini della tutela della professionalità in senso tecnico, difettando il necessario parametro oggettivo di comparazione: si tratta, dunque, di un incarico e non di una mansione in senso proprio, soggetto alla fisiologia fiduciaria che lo connota e, correlativamente, a un margine più ampio di modulazione organizzativa da parte dell’editore e della direzione²¹⁵.

La difficoltà di ricondurre le funzioni redazionali alle categorie codicistiche tradizionali emerge con particolare evidenza nella figura del segretario di redazione, che il vecchio contratto corporativo del 1932 evocava ma che la normazione collettiva post-corporativa non ha conservato come qualifica tipica. La Corte di cassazione ne ha pertanto affidato la qualificazione al concreto atteggiarsi delle mansioni: attività meramente amministrativa, se priva di apporto creativo; attività propriamente giornalistica, quando il lavoratore eserciti un’opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, di raccolta, elaborazione o commento delle notizie, trasformando il fatto in notizia mediante un messaggio inevitabilmente filtrato dalla personale sensibilità e dalla formazione culturale²¹⁶.

La stessa giurisprudenza, in linea con tale approccio, ha ricompreso nella nozione di attività giornalistica non solo la stesura di pezzi, ma anche la

²¹⁴ Come si anticipava nel capitolo precedente, tale figura non rientra, infatti, nell’alveo delle qualifiche dei giornalisti, ma è introdotta piuttosto nella prassi. Non di rado, nelle realtà giornalistiche, va detto che tale figura coincide sostanzialmente con la figura del vicedirettore: gli editori spesso prediligono la soluzione del caporedattore centrale in luogo di quella del vicedirettore, appartenente alla categoria legale del dirigente.

²¹⁵ Pret. Firenze, 7 giugno 1990, in *RIDL*, 1991, II, 615 (sul carattere fiduciario dell’“incarico” di primo redattore capo e sull’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c.).

²¹⁶ Cass. 12 dicembre 1981, n. 6574, in *MGI*, 1981.

regolazione del flusso delle notizie — definizione della misura degli articoli, organizzazione dei tempi di trasmissione, ripartizione dei servizi, reperimento delle immagini — quando tali operazioni esprimano un apporto creativo nella costruzione del prodotto editoriale e implicino relazioni funzionali con redattori e corrispondenti²¹⁷.

La figura del caposervizio è, nel sistema collettivo, la cerniera tra direzione redazionale e lavoro giornalistico diffuso²¹⁸. Rientra in tale profilo il professionista preposto in modo continuativo a uno specifico servizio (politica, cronaca, cultura, sport, ecc.), con responsabilità di coordinamento su due o più redattori e/o collaboratori fissi, fornendo le opportune direttive e curando la revisione del loro lavoro²¹⁹.

La Corte ha chiarito che il riferimento dell'art. 11 del CNLG a “redattori o collaboratori fissi” implica che anche i primi siano “fissi”, rafforzando l'idea di una struttura organizzata e stabile su cui si innesta la responsabilità del caposervizio²²⁰. È stato altresì riconosciuto caposervizio anche il giornalista preposto a una sede distaccata, computando nel numero degli addetti non solo i collaboratori fissi ma anche l'unico redattore alle sue dipendenze, quando la rete organizzativa così configurata giustifichi la responsabilità di servizio²²¹.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre puntualizzato il contenuto professionale della responsabilità, che “si esprime principalmente con il potere di revisione” del lavoro dei redattori, e ha ancorato la nozione di “servizio” a un nucleo operativo dedicato a un determinato settore informativo; laddove il

²¹⁷ Cass. 22 novembre 1989, n. 5009, in *FI*, 1989.

²¹⁸ «...la sua attività è quella del giornalista professionista che è preposto ad uno specifico settore dell'intera attività redazionale, costituente un determinato servizio redazionale alla cui realizzazione siano addetti due o più redattori o collaboratori fissi, svolgendo attività di coordinamento, controllo e direzione dell'opera di tali giornalisti» (cfr. Cass. 21 novembre 1986, n. 6876, in *FI*, 1986, 623).

²¹⁹ Tribunale Torino, 18 gennaio 1999, in *LG*, 1999, 478.

²²⁰ Cass. 17 ottobre 1985, n. 5121, in *GI*, 1987, I, 1, 2084.

²²¹ Cass. 20 gennaio 1989, n. 320, in *MGI*, 1989.

coordinamento si estenda all'intera redazione articolata in servizi, la qualifica si eleva fisiologicamente a caporedattore²²².

Un'altra rilevante (e dibattuta) figura è quella (peraltro, nel corso degli ultimi anni, caduta abbastanza in disuso nelle realtà redazionali) è quella dell'inviato speciale: tale figura si colloca, storicamente, al crocevia tra qualifica e incarico funzionale. Se oggi la contrattazione collettiva ne accentua il carattere di funzione attribuibile temporaneamente, la giurisprudenza ha a lungo riconosciuto alla posizione un profilo professionale definito, con protezione ex art. 2103 c.c., ove il giornalista sia stabilmente destinato a svolgere servizi fuori sede "sul luogo degli avvenimenti", con autonomia e responsabilità complessiva dei servizi stessi e con un trattamento economico equiparato al caposervizio²²³. La qualificazione non discende dalla mera occasionalità di singoli servizi, ma postula l'ordinarietà dell'impegno esterno, l'esonero dall'osservanza dell'orario e la previsione di compiti in redazione solo nei periodi privi di servizi; in tale cornice, anche in assenza di formale attribuzione, la giurisprudenza ha riconosciuto la qualifica quando il prevalente lavoro si svolga all'esterno di una redazione²²⁴.

L'ermeneutica collettiva resta ancorata, anche qui, alla lettera del contratto e al criterio dell'art. 1362 c.c., con la conseguenza che, «*in presenza di clausole chiare, è precluso il ricorso a canoni sussidiari*»: così la Cassazione ha confermato letture che collegano la figura a elementi soggettivi

²²² Cfr. Cass. 10 gennaio 1987, n. 109, in *OGL*, 1987, 349 (sulla nozione di "servizio"); Cass. 2 novembre 2005, n. 21212, in *FI*, 2005, voce Lavoro (rapporto), n. 917 (sulla responsabilità come potere di revisione). Sul tema cfr. anche Pret. Roma, 28 giugno 1979, in *Temi Romana*, 1980, 324.

²²³ Cass., sez. lav., 7 febbraio 2001, n. 1758, in *OGL*, 2001, I, 268; Cass., sez. lav., 7 febbraio 1991, n. 1245, in *FI*, 1992, I, 3323.

²²⁴ Cass. 12 aprile 1996, n. 3460, in *MFI*, 1996; Pret. Milano, 27 novembre 1996, in *D&L*, 1997, 327; Pret. Milano, 30 giugno 1997, in *D&L*, 1998, 124.

(specializzazione, autonomia) e oggettivi (permanenza dei servizi esterni, responsabilità complessiva, regime di orario)²²⁵.

Il profilo del redattore continua a rappresentare il nucleo tipico del lavoro giornalistico subordinato. Non è sufficiente la raccolta delle notizie: come già sostenuto più volte in tema di qualificazione del rapporto di lavoro, occorre l'elaborazione intellettuale che *trasformi* il fatto in notizia, mediante la scrittura dell'articolo e, soprattutto, attraverso quelle operazioni che la prassi chiama "cucina redazionale"²²⁶: titoli, sommari, didascalie, misura dei pezzi, impaginazione, scelta e collocazione delle immagini, rilettura e riduzione dei contributi altrui, partecipazione alle riunioni e chiusura della pagina²²⁷.

La casistica di merito ha descritto con efficacia questa integrazione organizzativa come tratto distintivo del redattore, valorizzando l'inserimento quotidiano nella vita di redazione quale indice della subordinazione attenuata che connota il settore²²⁸. In coerenza, è stata negata la qualifica a chi, pur iscritto all'albo, partecipi alla cucina redazionale con apporti creativi sporadici, ma senza una vera attività continuativa di selezione, ricerca, modifica o coordinamento delle notizie; parimenti, è stata esclusa dalla Suprema Corte ove l'attività si esaurisca nella trasmissione di notizie, ancorché importanti o rielaborate, ma senza partecipazione alla redazione centrale o decentrata²²⁹.

Sul piano probatorio, inoltre, l'attribuzione della qualifica esige, quando si invoca la posizione di inviato o di caposervizio in alternativa al redattore ordinario, la

²²⁵ Cass. 7 febbraio 1991, n. 1245, in *FI*, 1991.

²²⁶ Cass. 27 marzo 1998, n. 3272, in *D&L*, 1998, con nota di S. MUGGIA, *Brevi riflessioni sulla qualifica di redattore e sulla subordinazione nel lavoro giornalistico*, 686.

²²⁷ Cfr. Tribunale Milano, 8 settembre 1993, in *DPL*, 1994, 127; Cass., 27 marzo 1998, n. 3272, in *FI*, 1998, I, 1392 e in *D&L*, 1998, 686.

²²⁸ Pret. Milano, 30 aprile 1998, in *D&L*, 1998, con nota di F. CAPURRO, *Profili problematici in tema di qualifica del vicedirettore di giornale*, 751.

²²⁹ Cfr. Cass. 21 febbraio 1992, n. 2166, in *Foro italiano*, XII, con nota di R. MOCCIA, *Il mestiere di scrivere: mansioni e qualifiche nel rapporto di lavoro giornalistico*, 3323-3336; Cass. 9 febbraio 1985, n. 1073, in *FI*, 1985, 593.

dimostrazione della non occasionalità delle prestazioni esterne e del livello di professionalità raggiunto; e, per il caposervizio, la prova della direzione di un servizio con numero adeguato di addetti rientranti nelle qualifiche contrattuali rilevanti²³⁰.

L'ultima versione del CNLG ha tentato di approfondire l'evoluzione delle carriere interne, introducendo le posizioni di "redattore esperto" e "redattore *senior*". Tali denominazioni, però, non creano nuove categorie professionali: la stessa disciplina specifica che tali figure non alterano i rapporti gerarchici e non modificano le mansioni di redattore, operando su un piano retributivo²³¹ e scandendo la progressione in funzione dell'anzianità e della valutazione aziendale, su proposta del direttore responsabile.

Anche la già citata funzione di caporedattore centrale viene qualificata come incarico, temporalmente delimitato e indennizzato, che non trasforma la qualifica di appartenenza; la giurisprudenza di merito ha, per converso, richiesto che, tale figura coordini la redazione nel suo complesso²³², pur non essendo imprescindibile la presenza di una struttura eccessivamente complessa o di una gerarchia completa di capiservizio formalmente istituiti²³³.

Anche la figura del corrispondente si definisce per negativo rispetto al redattore: essa è caratterizzata dalla limitazione territoriale dell'attività, dalla mancanza di inserimento organico nella redazione e dall'assenza di vincoli di orario; per converso, quando il corrispondente — nella zona assegnata — metta quotidianamente a disposizione della redazione la propria attività attenendosi alle direttive per la selezione e la trasmissione delle notizie, si realizza la

²³⁰ Pret. Milano, 16 settembre 1998, in *OGL*, 1998, I, 599 (sulla prova della non occasionalità per l'inviato); Cass. 21 novembre 1986, n. 6876, in *FI*, 1986, 623 (sulla necessità di addetti redattori o collaboratori fissi per il caposervizio).

²³¹ Con equiparazioni rispettivamente al vice-caposervizio e al vicecaporedattore.

²³² Incluse perciò anche le sedi distaccate (uffici di corrispondenza).

²³³ Cass. 19 gennaio 1988, n. 386, in *FI*, 1988.

fattispecie delineata dall'art. 12²³⁴ del CNLG, ferma la distinzione strutturale rispetto al redattore ordinario²³⁵.

Voltando pagina, il vincolo di appartenenza alla testata incide, inoltre, anche sulla gestione del distacco: se all'atto dell'assunzione la testata è indicata, il distacco presso altra testata non comporta novazione; venute meno le ragioni di quest'ultimo — ad esempio per soppressione della testata distaccataria — il giornalista ha diritto alla reintegrazione nel posto di provenienza, confermando la tutela della professionalità specificamente organizzata intorno alla redazione di riferimento.

Affine, sul piano sistematico, è l'orientamento che richiede — ai fini della tutela ex art. 2103 c.c. — la conservazione del nucleo professionale dell'inviato speciale, reputandosi illegittima la progressiva sottrazione dei compiti esterni che ne costituiscono l'essenza, così come si è riconosciuta la legittima resistenza all'ordine di trasferimento alla redazione centrale dell'inviato con base presso la propria abitazione, in assenza di comprovate ragioni organizzative²³⁶.

Nel complesso, il filo rosso che attraversa la giurisprudenza è la centralità dell'apporto creativo-intellettuale e dell'inserimento organizzativo come parametri dirimenti della qualificazione. Riassumendo in estrema sintesi, per il redattore, la “cucina” non è una somma di incombenze di retrobottega, ma il

²³⁴ “Le norme...si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio”.

²³⁵ Pret. Milano, 28 febbraio 1998, in *D&L*, 1998, 693.

²³⁶ Cfr. Cass. 7 febbraio 1991, n. 1245, in *FI*, 1992, I, 3323; Cass. 12 aprile 1996, n. 3460; Cass. 7 febbraio 2001, n. 1758. Sul tema cfr. anche Pret. Milano, 27 novembre 1996, in *D&L*, 1997, 327; Pret. Milano 30 giugno 1997, in *D&L* 1998, 124; Trib. Milano, 16 settembre 1998, in *OGI*, 1998, I, 599.

cuore del mestiere, ove il fatto diventa notizia per effetto di scelte di misura, di gerarchia e di linguaggio visivo-testuale.

Per il caposervizio, la professionalità si traduce in responsabilità di settore, direzione e revisione del lavoro altrui; per l'inviato, nella permanenza fuori sede e nella responsabilità unitaria del servizio; per il segretario di redazione, la linea di confine con l'impiegato amministrativo passa attraverso la presenza o meno di un contributo creativo alla struttura del giornale.

Laddove la contrattazione taccia o si limiti a definizioni sommarie, la giurisprudenza colma i vuoti normativi muovendo dai canoni legali di ermeneutica e dalle evidenze organizzative, preservando la tutela della professionalità effettiva e, con essa, l'interesse della collettività a un'informazione costruita secondo regole di qualità e responsabilità.

2. L'orario di lavoro

La disciplina dell'orario di lavoro giornalistico si colloca in un quadro normativo e contrattuale di particolare interesse, poiché mette in dialogo le regole generali fissate dal legislatore con le esigenze peculiari della professione. Il d.lgs. 8 aprile 2003 n.66 stabilisce i principi cardine in materia di durata massima della prestazione, di riposo giornaliero e settimanale, nonché di ferie annuali retribuite.

Il CNLG, da parte sua, ha elaborato un sistema che, pur rispettando tali principi, introduce soluzioni migliorative e più aderenti alla realtà dell'attività redazionale, caratterizzata, come è noto ed evidente, dall'imprevedibilità degli eventi e dall'esigenza di garantire la continuità dell'informazione.

In linea di massima, un primo elemento qualificante riguarda la cosiddetta "settimana corta", fissata in trentasei ore distribuite su cinque giorni, con un

massimo di dieci ore per giornata. Tale disciplina si discosta in senso migliorativo rispetto al limite generale delle quaranta ore settimanali previste dall'art. 3 del d.lgs. 66/2003, rafforzando la tutela del diritto alla salute e al recupero psico-fisico del lavoratore. Il giornalista gode, oltre al riposo domenicale, di un ulteriore giorno di riposo retribuito, che può collocarsi infrasettimanalmente.

Questa previsione ha il pregio di riconoscere la particolare intensità della prestazione giornalistica, che, come si accennava poc'anzi a proposito di imprevedibilità degli eventi, non può essere misurata esclusivamente in termini quantitativi e di orari stabiliti *ex ante*; come sancito anche dalla Suprema Corte, ai fini dell'accertamento del vincolo di subordinazione, «*non può essere attribuita eccessiva rilevanza alla circostanza che il giornalista non sia tenuto al rispetto di un orario di lavoro fisso*»²³⁷. Ulteriormente, la giurisprudenza ha altresì chiarito che il giornalista subordinato ben può avere libertà di movimento e non dover rispettare un orario predeterminato²³⁸.

La regolazione del lavoro straordinario mostra l'intento di limitarne l'abuso (non può eccedere le ventidue ore mensili), spesso assai frequente nella professione in oggetto, data l'impossibilità di previsione degli accadimenti²³⁹. Se il superamento di tale tetto avviene in maniera costante, le parti sono chiamate ad aprire un confronto sugli assetti organizzativi e sulle dotazioni organiche²⁴⁰.

²³⁷ Cfr. Cass. 7 settembre 2021, n. 24078.

²³⁸ Cfr. Cass. 16 maggio 2001, n. 6727, in *MGC*, 2001, 983. Sul tema cfr. anche Trib. Roma 9 gennaio 2017, per una pronuncia di merito, e Cass. 7 ottobre 2013, n. 22785, per una pronuncia di legittimità.

²³⁹ Cfr. F. ABRUZZO, *Lavoro giornalistico: una rassegna giurisprudenziale*, in *D&L*, 2000, 833.

²⁴⁰ Per l'attività prestata in regime di lavoro straordinario è prevista una maggiorazione del 20% da calcolarsi sulla retribuzione oraria, così come indicato dal contratto. Non spetta il pagamento del lavoro straordinario a quelle figure professionali per cui è previsto l'esonero dall'orario di lavoro; in questo caso, infatti, il contratto stabilisce un'indennità compensativa, pari al 15% della retribuzione mensile, volta appunto a remunerare il maggior impegno che si presume sia agli stessi abitualmente richiesto. Difficile dire se tale previsione sia effettivamente migliorativa ovvero se finisca, di fatto, per penalizzare giornalisti cui è richiesto un impegno particolarmente prolungato nel tempo; l'indubbio

È evidente la finalità di evitare che lo straordinario divenga prassi sistematica, con rischio di pregiudizio per la salute del lavoratore e di alterazione degli equilibri economici del rapporto²⁴¹. Si tratta di una clausola che riecheggia il principio costituzionale ex art. 36 Cost., volto a garantire al lavoratore una durata della prestazione compatibile con la dignità personale e con le esigenze di vita familiare e sociale²⁴².

Accanto alla disciplina generale, il CNLG individua categorie professionali sottratte al regime comune dell'orario. Si tratta di figure apicali — direttori, vicedirettori, redattori capo, capiservizio, corrispondenti, inviati speciali — la cui prestazione è connotata da un elevato grado di autonomia e responsabilità. Per esse è prevista un'indennità mensile aggiuntiva non inferiore al quindici per cento della retribuzione.

Tale previsione riconosce che, in virtù della natura fiduciaria e direttiva dell'incarico, non è possibile delimitare rigidamente l'orario, senza tuttavia trascurare i principi generali di tutela della salute sanciti dalla Costituzione e dalla normativa europea²⁴³.

Una simile impostazione si colloca perfettamente nel quadro delineato dal d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che disciplina taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Il fondamento della flessibilità riconosciuta alle figure apicali del giornalismo è rinvenibile, in particolare, nell'art. 17, norma cardine che consente la deroga — attraverso la contrattazione collettiva — ad alcuni istituti fondamentali relativi alla distribuzione del tempo di lavoro: il riposo giornaliero,

vantaggio è che tale indennità, essendo fissa, entra a far parte a tutti gli effetti della retribuzione, e della stessa si deve tener conto anche ai fini del calcolo dei c.d. istituti retributivi indiretti: tredicesima, indennità redazionale, indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto.

²⁴¹ Cfr. M. CANEVARI, *Nuovi confini dell'obbligo di sicurezza e danno biologico*, in *DL*, 1994, I, 401

²⁴² Cfr. Cass. 9 gennaio 2018, n. 239.

²⁴³ Cfr. D. D'AMATI – *Il lavoro del giornalista. Legge, contratto collettivo, giurisprudenza*, 1989, 46 ss.

le pause, il riposo settimanale e la durata massima dell'orario. L'articolo in questione, infatti, riconosce che vi sono attività la cui organizzazione è intrinsecamente incompatibile con una rigida misurazione dell'impegno orario, per la natura discontinua delle mansioni, l'autonomia decisionale esercitata oppure la peculiare collocazione funzionale del lavoratore nell'impresa o nella struttura redazionale.

Nel settore dell'informazione, tali elementi ricorrono in misura evidente. Il lavoro giornalistico di vertice non è scandito dal semplice fluire della giornata lavorativa, ma, come si diceva, dall'evolversi delle notizie, dall'urgenza della pubblicazione, dalle responsabilità di coordinamento del prodotto editoriale. Per questo motivo, la contrattazione collettiva ha individuato un insieme di figure il cui contributo professionale è strettamente legato all'iniziativa personale e alla capacità di assumere decisioni anche al di fuori del tradizionale perimetro spazio-temporale dell'ufficio: ne discende tanto l'esonero dalle limitazioni ordinarie dell'orario, quanto il riconoscimento economico compensativo della maggiore esposizione personale in termini di tempo e intensità della prestazione.

Nonostante tali deroghe, il legislatore ha mantenuto fermo il nucleo essenziale delle tutele: lo stesso art. 17 richiede infatti che le eccezioni non si traducano in una compressione intollerabile dei diritti del lavoratore, imponendo che siano comunque assicurati periodi adeguati di recupero psico-fisico. In questo modo si garantisce un equilibrio tra esigenze organizzative dell'impresa editoriale e salvaguardia della persona, affinché la flessibilità non degeneri in una disponibilità illimitata e sempre più invasiva nella sfera privata del lavoratore.

Il sistema risultante evidenzia dunque una coerenza complessiva: l'autonomia professionale e la responsabilità connesse alle posizioni apicali nel giornalismo giustificano una gestione temporale non standardizzata, ma tale flessibilità resta incardinata in una cornice normativa che riconosce il valore primario della

salute e della dignità del lavoratore, anche quando questi opera ai vertici dell'organizzazione della redazione.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la disciplina del lavoro notturno. Il contratto definisce notturno il lavoro che si conclude dopo le ore ventitré o che inizia prima delle sei del mattino. A tale prestazione si applica una maggiorazione del sedici per cento sulla retribuzione. La previsione si coordina con l'art. 13 del d.lgs. 66/2003, che delimita la nozione di lavoro notturno richiedendo un numero minimo di ore effettuate in un arco di tempo prestabilito.

L'accordo collettivo, tuttavia, sceglie una definizione più funzionale, legata alle effettive esigenze redazionali e produttive, e assicura una tutela economica immediata a chi opera in fasce orarie potenzialmente nocive per la salute. Particolarmente significativa è la clausola che stabilisce come, qualora il giornalista presti attività notturna per almeno diciotto giorni in un mese, la maggiorazione debba essere corrisposta sull'intera retribuzione mensile, e non soltanto sulle singole ore²⁴⁴. Questa disposizione dimostra la consapevolezza delle parti sociali circa l'impatto che una frequente turnazione notturna può avere sull'equilibrio psico-fisico del lavoratore, andando oltre il minimo garantito dalla normativa legale²⁴⁵. Si tratta di un esempio di tutela rafforzata, coerente con i principi costituzionali e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha più volte sottolineato la necessità di una protezione effettiva dei lavoratori notturni.

In ordine al riposo settimanale, l'art. 19 CNLG introduce una disciplina certamente migliorativa rispetto al dettato del d.lgs. 66/2003, il quale rimane comunque il presupposto normativo di base. Il CNLG, infatti, riconosce al giornalista, in virtù della settimana corta, non soltanto il riposo domenicale ma

²⁴⁴ Cfr. Cass. 1° marzo 2007, n. 4821, in *D&L* 2007, con nota di M MENSI, *Il principio dell'irriducibilità della retribuzione*, 471.

²⁴⁵ Cfr. S. CHIUSOLO, M. BORALI – *Il contratto Nazionale di lavoro giornalistico*, in *I quaderni dell'Ordine*, Odg Lombardia, Milano, 68 ss.

anche un ulteriore giorno di riposo retribuito infrasettimanale, che non può coincidere con una festività²⁴⁶. Tale previsione amplia le garanzie legali, rafforzando la tutela della salute e della vita familiare.

Quanto al riposo domenicale, la norma stabilisce che il giornalista chiamato a prestare la sua opera in tale giornata ha diritto, oltre alla retribuzione ordinaria, a un ventiseiesimo della retribuzione mensile, maggiorato del 55%. È interessante osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte affermato la natura autonoma di tale compenso, escludendone l'assorbimento in altre voci retributive²⁴⁷. La Cassazione ha sottolineato in più pronunce la necessità di distinguere tra la funzione di ristoro economico della maggiorazione domenicale e il recupero psico-fisico garantito dal riposo compensativo²⁴⁸.

Il CNLG contempla inoltre l'ipotesi che il giornalista presti la propria attività in redazioni ove il riposo compensativo è prassi consolidata: in tali casi, il lavoratore può optare per il riposo compensativo in luogo della retribuzione ordinaria, fermo restando comunque il diritto alla maggiorazione. È stato anche specificato che il riposo compensativo non può coincidere con una festività, proprio per evitare la vanificazione della garanzia.

Sul punto, la Cassazione ha rimarcato la necessità di distinguere tra il danno da "usura psico-fisica" derivante dal mancato riposo settimanale – danno che deve ritenersi presunto e suscettibile di ristoro anche attraverso compensazioni

²⁴⁶ Cass. 8 agosto 2005, n. 16634, in *RIDL*, 2006. È stato tuttavia ritenuto che il direttore di testata abbia il potere di affidare un servizio esterno ad un inviato speciale anche nel giorno programmato per il suo riposo, purché ciò accada con ragionevole anticipo e salvo per il giornalista il diritto al recupero del giorno di riposo perso (Cfr. Lodo arb. 16 maggio 2000, in *DL*, 2000, 494).

²⁴⁷ Cass. 6 settembre 2007, n. 18708 in *RIDL*, 2008, con nota di G. LELLA, *La natura del compenso per il lavoro domenicale e per il lavoro prestato oltre il sesto giorno*, 124, e in *LG*, 2008, con nota di C. GAZZETTA, 52.

²⁴⁸ Cfr., *ex multis*, Cass. 3 aprile 1989, n. 1607; Cass. 6 settembre 2007, n. 18708, in *RIDL*, 2008, con nota di G. LELLA, *La natura del compenso per il lavoro domenicale e per il lavoro prestato oltre il sesto giorno*, 124, e in *LG*, 2008, con nota di C. GAZZETTA, 52; Cass. 11 aprile 2007, n. 8709; Cass. 5 aprile 1993, n. 4087; Cass. 27 aprile 1992, n. 5105.

retributive – e il danno biologico vero e proprio, che richiede la prova dell’infermità e del nesso causale con l’attività lavorativa continuativa senza pause²⁴⁹.

Il contratto disciplina anche il caso particolare in cui la domenica coincida con una giornata di trasferta: il giornalista che in quella data non presti attività ha diritto, a scelta dell’editore, a un giorno di riposo compensativo o a un compenso pari a un ventiseiesimo della retribuzione mensile. La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità di tali meccanismi, purché le parti abbiano preventivamente considerato con chiarezza l’ipotesi delle domeniche in trasferta, eventualmente mediante compenso forfettario concordato.

Più in generale, la suprema Corte ha progressivamente chiarito che la tutela del riposo settimanale assolve a una duplice funzione: salvaguardia della salute del lavoratore e riconoscimento della dimensione sociale e relazionale del tempo libero²⁵⁰. Non è un caso che, in decisioni più recenti, la stessa Corte abbia valorizzato la lesione dei diritti inviolabili della personalità come conseguenza della compressione indebita del riposo, aprendo la strada a forme di risarcimento anche ulteriore rispetto a quelle già previste dal CNLG²⁵¹.

3. Risoluzione del rapporto, in particolare la clausola di coscienza

La cessazione del rapporto di lavoro giornalistico vive di un duplice baricentro: da un lato le cause generali di scioglimento comuni al diritto del lavoro (licenziamento e dimissioni, con la disciplina del preavviso, delle indennità e del TFR), dall’altro una tutela speciale che discende dalla funzione costituzionale

²⁴⁹ Cfr., *ex plurimis*, Cass. 4 marzo 2000, n. 2455; Cass. 3 aprile 2003, n. 5207; Cass. 5 novembre 2003, n. 16626; Cass. 15 luglio 2019, n. 18884; Cass. 29 dicembre 2021, n. 41889; Cass. 5 luglio 2024, n. 18390. Sul tema cfr. anche Trib. Salerno, 31 ottobre 2024.

²⁵⁰ Cass. 5 giugno 1987 n. 4940 in *DPL*, 1987, 3024; Cass. 5 luglio 2024, n. 18390.

²⁵¹ Cass. 11 aprile 2007, n. 8709; Cass. 28 gennaio 1998, n. 852; Cass. 28 gennaio 1998, n. 867; Cass. 15 luglio 2019, n. 18884.

dell'informazione e dal ruolo professionale del giornalista, in cui l'autonomia critica è componente essenziale dell'attività.

Tale specialità affonda le radici, da un lato, nell'ordinamento professionale e, dall'altro, nella garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di informare e di essere informati, che l'art. 2 della l. n. 69/1963 qualifica come diritto insopprimibile e dovere di verità sostanziale dei fatti, innestandosi sul più ampio ordito dei cataloghi interni e sovranazionali delle libertà.

La Corte costituzionale ha a sua volta chiarito, come già sostenuto, che nell'ordinamento esiste un interesse generale della collettività all'informazione, che postula pluralità di fonti, accesso e assenza di ostacoli ingiustificati alla circolazione di notizie e idee²⁵², mentre il legislatore è tenuto a prevenire la formazione di posizioni dominanti, a tutela di obiettività, imparzialità e completezza del circuito informativo²⁵³. In questa cornice si spiega, sul piano organizzativo, anche la trasparenza proprietaria dell'impresa editoriale²⁵⁴.

Il CNLG e la legislazione di settore hanno stratificato nel tempo una apposita disciplina che, pur muovendo da quella generale, riconosce la peculiarità di un

²⁵² Cfr. ex multis Corte Cost. 15 giugno 1972, n.105, in GCost., 1972, 1196 ss.; Corte Cost. 30 maggio 1977, n.94, ivi, 1977, I, 735 ss.

²⁵³ Corte Cost., 7 dicembre 1994, n.420, in FA, 1994, 2667.

²⁵⁴ Dal Registro nazionale della stampa alla confluenza nel ROC (uno specifico elenco istituito dalla l. 31 luglio 1997, n. 249, al quale debbono obbligatoriamente iscriversi i soggetti destinatari di concessioni o autorizzazione in materia di comunicazione) presso l'AGCOM (ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. «sono tenuti all'iscrizione nel Registro: gli operatori di rete; fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici; fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione; le imprese concessionarie di pubblicità; le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi; le agenzie di stampa a carattere nazionale; gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste; i soggetti esercenti l'editoria elettronica; le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica; gli operatori economici esercenti l'attività di call center; i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione; i fornitori di servizi di intermediazione online; i fornitori dei motori di ricerca online; i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi»).

lavoro in cui l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) costituisce cornice e, al contempo, contenuto della prestazione.

In questo contesto si collocano non solo le regole sulla risoluzione, ma anche le specificità retributive in uscita: il calcolo del Trattamento di fine rapporto (d'ora in avanti, Tfr) del giornalista, infatti, include — diversamente dalla generalità dei lavoratori — ogni compenso speciale percepito per almeno sei mesi consecutivi in connessione con incarichi continuativi, nonché una quota (40%) dell'indennità di residenza per i corrispondenti esteri. Tale opzione valorizza il carattere composito della retribuzione nel settore, riflesso della pluralità di incarichi e della mobilità redazionale.

La disciplina trova il suo fondamento generale nella Legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha riformato integralmente l'istituto del Tfr, sostituendo l'indennità di anzianità previgente con un sistema più moderno, ispirato a logiche di accantonamento costante e progressivo. A partire da tale intervento legislativo, la prestazione maturata dal lavoratore non è più correlata all'ultimo stipendio percepito, ma è determinata secondo un meccanismo di capitalizzazione delle quote annuali, pari — nella formulazione poi trasfusa nell'art. 2120 c.c. — all'importo della retribuzione dovuta per l'anno diviso per 13,5, da rivalutarsi su base composta.

In tale prospettiva, l'art. 2120 c.c. disciplina il Tfr quale retribuzione differita a formazione progressiva, la cui misura finale rispecchia l'intera storia professionale del dipendente. La norma, pur di natura imperativa nella sua struttura essenziale — poiché concerne il minimo garantito della prestazione spettante al lavoratore in caso di cessazione — presenta significativi profili di derogabilità mediante contratti collettivi, espressamente riconosciuti dallo stesso legislatore. L'ambito di intervento collettivo può riguardare, ad esempio, la base di computo del Tfr, l'inclusione o esclusione di specifiche voci retributive

accessorie, nonché particolari modalità di calcolo connesse alla specialità di un determinato settore lavorativo.

La contrattazione giornalistica si inserisce estensivamente in questa cornice: il CNLG, infatti, individua nella retribuzione utile al Tfr anche voci ulteriori, correlate alla peculiare articolazione della prestazione giornalistica — caratterizzata da reperibilità, trasferte e incarichi esterni, nonché da indennità collegate alla rappresentanza della testata nel territorio, anche estero. Tale scelta negoziale costituisce una piena attuazione della logica dell'art. 2120 c.c., che assegna alla contrattazione collettiva il compito di catturare la reale dimensione retributiva del lavoro svolto, evitando che la flessibilità e la molteplicità degli incarichi propri del giornalismo si traducano in un pregiudizio economico al termine del rapporto.

Ne deriva un sistema coerente, nel quale il Tfr del giornalista rispecchia più fedelmente la complessità professionale della categoria, garantendo continuità reddituale tra fase attiva e fase di cessazione del rapporto. Le modifiche operate dal CNLG non disattendono il carattere protettivo della disciplina legale — che resta a presidio della dignità economica del lavoratore (art. 36 Cost.) — ma, anzi, lo rafforzano, adattando la tutela a un settore nel quale la retribuzione non può essere linearmente ricondotta al solo parametro stipendiale.

Nel licenziamento, la disciplina collettiva affianca profili procedurali a regole sostanziali. Sul piano procedurale, la scelta datoriale, come si dirà in seguito, deve essere preceduta dal parere del Cdr, strumento di garanzia partecipativa (art. 46 Cost.) coerente con la natura “di tendenza” dell'impresa-editoriale²⁵⁵.

La legittimazione all'iniziativa spetta al direttore di testata, non già all'editore o a figure manageriali non giornalistiche: è un punto ribadito dalla giurisprudenza, che riconosce alla direzione responsabile la competenza propositiva in materia

²⁵⁵ Fanno eccezione i licenziamenti riguardanti direttore, vicedirettore o condirettore, nonché l'ipotesi di giusta causa, nella quale è richiesta quantomeno una informativa al Cdr.

di recesso, proprio in quanto meglio idonea a valutare l'operato professionale del redattore²⁵⁶. La Cassazione ha chiarito che il potere di proposta del direttore abbraccia qualsiasi licenziamento contemplato dall'ordinamento giornalistico, compreso quello disciplinare²⁵⁷.

Quanto al profilo sostanziale, il giornalista soggiace, in linea generale, alle causali tipiche del licenziamento (giusta causa e giustificato motivo)²⁵⁸. Tuttavia, il CNLG innesta regole proprie sul preavviso e sulle indennità. Così, anche quando il recesso avvenga per giustificato motivo, il giornalista non presta l'attività durante il preavviso ma matura il diritto a un'indennità sostitutiva pari a otto mensilità (nove se l'anzianità supera vent'anni), misura che realizza una tutela rafforzata nel settore.

Una disciplina *ad hoc* opera per i praticanti, per i quali è previsto un mese di preavviso o l'equivalente indennità, e per i pubblicisti delle redazioni decentrate/uffici di corrispondenza, con durate del preavviso graduabili in tre o quattro mesi secondo l'anzianità.

Diverso ancora è l'assetto per direttore, condirettore e vicedirettore, figure che il CNLG colloca ai vertici dell'organizzazione redazionale. Esse esercitano funzioni apicali, con ampi poteri decisionali sull'indirizzo editoriale, sul coordinamento della redazione e, in molti casi, sulla gestione complessiva dell'impresa-giornale. È questa posizione di vertice — caratterizzata da un rapporto fiduciario particolarmente intenso — che conduce la giurisprudenza a ricondurle nell'area della dirigenza ex art. 2095 c.c., valorizzando l'autonomia organizzativa e la responsabilità direttiva che le contraddistinguono.

²⁵⁶ Cfr. Cass. 9 marzo 2006, n. 5125, in *RIDL*, 2007, I, con nota di M. CARO, *Il potere del direttore di testata di proporre il licenziamento del giornalista, nel sottile discrimine fra tutela dell'autonomia professionale e privilegio corporativo*, 117-120

²⁵⁷ Ibidem.

²⁵⁸ Cfr. L. CAIAZZA, *I rapporti di lavoro dei giornalisti*, Buffetti, Roma, 1993, 133.

Proprio in ragione di tale natura dirigenziale, il recesso datoriale non è soggetto alla disciplina generale del licenziamento del lavoratore subordinato né alla tutela reale, ma segue la logica della giustificatezza: è sufficiente, cioè, una ragione apprezzabile in diritto che renda non più sostenibile il vincolo fiduciario, senza dover necessariamente dimostrare una specifica giusta causa o un giustificato motivo²⁵⁹. Da qui discende anche la possibilità di interrompere il rapporto ad nutum, fermo restando il riconoscimento — in caso di recesso ingiustificato — dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennizzo aggiuntivo fino a dodici mensilità, previsto dal CNLG.

La previsione collettiva non ha dunque carattere eccezionale, ma si pone come coerente traduzione negoziale delle prerogative dirigenziali attribuite a direttore, condirettore e vicedirettore: la maggiore discrezionalità nella gestione della testata comporta una stabilità attenuata del rapporto, bilanciata da un apparato indennitario che tutela la professionalità maturata nel ruolo apicale.

In sintesi: quando tali figure incarnano effettivamente la posizione apicale tipica della dirigenza, la risoluzione del rapporto si colloca fisiologicamente in un regime diverso da quello applicato ai giornalisti ordinari, nel quale il perno valutativo è la fiducia e la sua eventuale compromissione è sufficiente a giustificare il recesso, nei limiti previsti dal contratto collettivo.

Particolarmente incisiva è la lettura della Cassazione che ha ritenuto nulla la clausola collettiva che consentiva all'editore di recedere liberamente dal rapporto con il giornalista al compimento dei 60 anni di età e al raggiungimento di 33 anni di anzianità contributiva. La Corte ha sottolineato che, in materia di licenziamento del lavoratore anziano, il parametro di riferimento è quello stabilito dalla legge, ossia la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia,

²⁵⁹ Cfr. Cass. 18 marzo 2014, n. 6230.

quale condizione che consente il venir meno della tutela reale e della stabilità del rapporto.

Ne consegue che la contrattazione collettiva non può anticipare tale momento, né imporre requisiti diversi o più restrittivi rispetto a quelli previsti dal legislatore: una clausola che consenta il recesso ad nutum in assenza del diritto a pensione viene dunque a porsi in contrasto con norma inderogabile, e come tale deve essere dichiarata nulla. Si conferma così il principio per cui il CNLG non può comprimere il perimetro di stabilità del rapporto subordinato segnato dalla legge, ma solo adattarlo nella cornice da essa tracciata, senza estendere la facoltà datoriale di recesso libero al di fuori dei limiti previsti dall'ordinamento.²⁶⁰.

La contrattazione collettiva appronta, poi, una tutela rafforzata per i rappresentanti sindacali: come si vedrà nel capitolo successivo, infatti, i componenti del Cdr e i fiduciari non sono licenziabili né trasferibili senza nulla osta dell'Agenzia regionale di stampa²⁶¹. Il filtro è coerente con il principio di libertà sindacale ex art. 39 Cost. e con la necessità di preservare la dialettica redazionale²⁶².

Sul fronte dimissioni, invece, l'obbligo ordinario è un preavviso di due mesi; in difetto, l'editore può pretendere un equivalente indennitario. La fisiologia del recesso del giornalista è però segnata dalla clausola di coscienza (art. 32 CNLG), istituto centrale che consente al professionista di risolvere il rapporto con diritto

²⁶⁰ Cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6537: «...in tema di licenziamento del lavoratore ultrasessantenne, il potere di recesso libero del datore di lavoro è consentito solo quando il dipendente abbia acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia, sicché deve ritenersi nulla la clausola contrattuale che richiami requisiti anagrafici o assicurativi diversi tramite la mera maturazione dell'età di 60 anni e di 33 anni di contribuzione, in quanto in contrasto con disposizione imperativa di legge».

²⁶¹ L'art. 34 CNLG, come si vedrà in seguito, ne disciplina tempi e rimedi (nulla osta entro otto giorni dalla richiesta).

²⁶² A. CERRAI, *I connotati essenziali delle imprese editrici*, in *Trattato Colombo-Portale*, UTET, Torino, 1993, VIII, parte IV, cap. I, 381.

al TFR e all'indennità di preavviso ogniqualvolta si verificano circostanze lesive della dignità professionale con responsabilità dell'editore. Già nel 1913 veniva stipulato un supplemento alla "Convenzione d'opera giornalistica", che regolava in termini economici favorevoli per i giornalisti le conseguenze derivanti dalla nascita di *trust* o da trapasso di proprietà dei giornali.

Tale clausola può essere ritenuta un presidio, più che della libertà, dell'identità personale e professionale del giornalista, tutelata dall'art. 2 Cost. Infatti, l'essere dipendente di un giornale che abbia una determinata tendenza concorre notevolmente a determinare l'immagine o identità del giornalista nell'ambiente professionale e agli occhi del pubblico²⁶³.

La clausola elenca, a titolo esemplificativo, tre ipotesi: (i) mutamento sostanziale dell'indirizzo politico del giornale; (ii) utilizzazione dell'opera del giornalista in altra testata della medesima azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse; (iii) ogni altra situazione incompatibile con la dignità del professionista imputabile all'editore.

La razionalità dell'istituto si coglie se ricondotta alla matrice costituzionale: l'attività giornalistica è espressione della libertà di informare e di criticare e, in un ordinamento che affida al pluralismo informativo — e dunque all'autonomia delle linee editoriali — una funzione di presidio democratico, è inevitabile riconoscere rilevanza al rapporto fiduciario che lega il giornalista alla "tendenza" della testata²⁶⁴.

In questo quadro si inserisce il riferimento alla categoria delle organizzazioni di tendenza, nelle quali la prestazione lavorativa è funzionalmente diretta al perseguimento e alla diffusione di uno specifico orientamento ideale o culturale

²⁶³ D. D'AMATI, *Il lavoro del giornalista*, Cedam, Padova 1989, 141.

²⁶⁴ Sul tema Cfr. *ex multis* Corte cost. 15 giugno 1972, n. 105, in *GCost*, 1972, 1196 ss; Corte cost. 30 maggio 1977, n. 94, in *GCost*, 1977, 735 ss; Corte cost. 7 dicembre 1994, n. 420, in *FA*, 1994, 2667.

dell'ente. Tale caratterizzazione determina una particolare intensità del vincolo fiduciario e attribuisce al contenuto dell'obbligazione lavorativa una dimensione ulteriormente qualitativa, connessa alla coerenza esterna del lavoratore rispetto ai valori che l'organizzazione esprime²⁶⁵. In ambito giornalistico, questo significa che il venir meno della comunanza ideologica non incide solo sul rapporto interpersonale, ma compromette l'utilità stessa della prestazione, giacché il pubblico riconosce il giornalista anche quale interprete della linea editoriale²⁶⁶.

La giurisprudenza ha progressivamente precisato ambito applicativo e requisiti probatori della clausola. Emblematica è la Cassazione del 1979 (c.d. caso Bettiza), che valorizza la natura "di tendenza" dell'impresa-giornale: la consonanza ideologica tra redazione ed editore è un dato storico che connota l'organizzazione giornalistica ma, quando l'editore muti radicalmente il disegno editoriale, la contrattazione collettiva riconosce rilievo giuridico al dissenso del giornalista, che può dimettersi rivendicando l'indennità sostitutiva del preavviso²⁶⁷. In tal modo, il diritto del lavoratore non è solo tutela dell'impiego ma anche protezione della propria identità professionale, strettamente intrecciata a quella della testata.

Questa ricostruzione non incrina la subordinazione (che permane), ma ne coglie la peculiare declinazione in un contesto in cui la prestazione coincide con una manifestazione del pensiero socialmente rilevante²⁶⁸. Successivamente, la Cassazione ha dato una definizione organica di attività giornalistica, sottolineando la funzione di mediazione intellettuale fra il fatto e la diffusione

²⁶⁵ M.G. MATTAROLO, *Il rapporto di lavoro subordinato nelle organizzazioni di tendenza*, Cedam, Padova, 1983, 45 ss.

²⁶⁶ F. SANTONI, *Le organizzazioni di tendenza e i rapporti di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1983, 128 ss.

²⁶⁷ La sua firma è comparsa sulle più prestigiose testate nazionali, dal *Corriere della Sera* (da cui se ne andò a fronte della linea editoriale sinistrorsa di Ottone e Crespi) a *La Stampa* (sulla quale ha scritto fino alla fine) passando per *Il Giornale* (di cui fu fondatore assieme a Indro Montanelli e condirettore), *Il Resto del Carlino* e *La Nazione* (da lui anche diretti).

²⁶⁸ Cass. 19 maggio 1979, n. 2885.

pubblica, con un apporto personale nella selezione e confezione del messaggio informativo: anche tale inquadramento rafforza la lettura della clausola di coscienza come presidio dell'identità professionale²⁶⁹.

L'onere di immediatezza del recesso è spesso richiamato per verificare il nesso causale fra evento lesivo e decisione di dimettersi. In questa prospettiva, è giusta causa la situazione organizzativa che — per fatti imputabili all'editore — si riveli incompatibile con la dignità professionale, anche in assenza di specifici episodi vessatori: la giurisprudenza di merito ha ritenuto sussistente la giusta causa in presenza di dequalificazione e separazione fisica del giornalista dalla redazione di origine, e più in generale quando si determina una condizione ambientale non rispettosa della sua funzione.

Va notato come rilevano, inoltre, solo i cambiamenti che non sono prevedibili al momento della costituzione del rapporto, che non sono conciliabili con l'impostazione originaria e che appaiono *ictu oculi*. Così la Pretura di Roma, 20 maggio 1981²⁷⁰ dispone che «*non è applicabile l'art.32 qualora il giornalista, al momento dell'assunzione, è a conoscenza dell'indirizzo politico e di collegamenti con determinati gruppi politici del giornale, i quali si pongono in contrasto con gli interessi e le ideologie del giornalista stesso*»²⁷¹.

In continuità con tale impostazione, la giurisprudenza ha esteso la giusta causa anche alla violazione dei principi fondamentali della professionalità giornalistica, e in particolare al caso di ingerenze editoriali dirette alla pubblicazione di articoli a contenuto pubblicitario: la separazione netta tra

²⁶⁹ Cass. 20 febbraio 1995, n. 1827 in *DL*, 1995, II, con nota di F.M.C., *Programmazione televisiva, contratti a termine e attività giornalistica*, 172-174 e in *FI*, 1995.

²⁷⁰ Cfr. Pret. Roma, 20 maggio 1981, in *FI*, 1981, I, 2319 ss.

²⁷¹ Nel caso di specie, la direzione de *Il Giorno* ritenne inopportuna la pubblicazione di una notizia relativa allo scandalo Lockheed, pur considerata autentica. Il pezzo avrebbe inteso offrire un ulteriore riscontro dei già noti rapporti tra la famiglia Leone e i fratelli Lefebvre. Secondo il giudice, tuttavia, il giornalista non poteva lamentare tale scelta: egli stesso, in precedenti occasioni, aveva selezionato e filtrato le informazioni raccolte sullo scandalo, decidendo di non proporre alla pubblicazione altre notizie poi apparse su differenti testate.

informazione e pubblicità — principio anche contrattuale — è componente strutturale della correttezza professionale; la pressione sistematica dell'editore in senso contrario giustifica le dimissioni per giusta causa del condirettore, con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso²⁷².

Dal punto di vista sistematico, la prima ipotesi dell'art. 32 CNLG (mutamento sostanziale dell'indirizzo politico) non presuppone alcun inadempimento datoriale: l'editore esercita legittimamente la libertà di definire la linea editoriale e la tutela contrattuale riconosce al giornalista un vero e proprio recesso per coscienza, fondato sulla protezione della sua identità professionale e del rapporto fiduciario con la testata.

Diversamente, la seconda e la terza ipotesi (utilizzo dell'opera in altra testata con caratteristiche diverse; condizioni organizzative incompatibili con la dignità professionale imputabili all'editore) postulano un vulnus alla dignità e alla professionalità del giornalista derivante da una condotta datoriale. In tali casi, la clausola di coscienza si sovrappone alla giusta causa ex art. 2119 c.c., con il conseguente accesso alle tutele più incisive previste per l'inadempimento del datore di lavoro.

Si delineano pertanto due logiche distinte all'interno dell'art. 32: (i) un'ipotesi di recesso giustificata dalla salvaguardia dell'identità professionale, pur in assenza di colpa datoriale; (ii) ipotesi che si innestano nel paradigma della giusta causa, in presenza di comportamenti lesivi imputabili all'editore.

A sua volta, il licenziamento del giornalista "non allineato" al nuovo indirizzo non trova di regola fondamento né nella giusta causa (manca un fatto imputabile al lavoratore), né nel giustificato motivo soggettivo (difetta un notevole inadempimento). La praticabilità del giustificato motivo oggettivo è stata dibattuta in dottrina: parte la ravvisa nella linea politica un elemento essenziale

²⁷² Cass. 11 giugno 1999, n. 5790.

dell'impresa di tendenza, tale da poter sorreggere un riassetto; altra parte sottolinea, specie nei giornali di informazione, la fluidità della tendenza e il primato del pluralismo, con conseguente necessità di tenere ferma la tutela della dignità professionale e la partecipazione redazionale²⁷³.

La casistica giurisprudenziale in tema di licenziamento disciplinare dei giornalisti mostra la particolare sensibilità del giudice di legittimità al vincolo fiduciario: è stato ritenuto giustificato il licenziamento nei confronti del giornalista che abbia inventato ad arte una notizia, violando doveri fondamentali della professione e compromettendo irrimediabilmente la fiducia, tanto più considerate la rilevanza sociale dell'attività e l'esigenza di costante scrupolo professionale²⁷⁴.

Al polo opposto, in tema di competenze e poteri, si è ribadito che la proposta di licenziamento appartiene al direttore ai sensi dell'art. 6 CNLG, il che esclude iniziative sostitutive dell'editore o di dirigenti amministrativi; e che il medesimo potere propositivo si estende anche al licenziamento disciplinare. La sfera dirigenziale del direttore, quando sussistente, comporta l'applicazione dei criteri tipici del recesso datoriale nei confronti del dirigente, centrati sul grave vulnus fiduciario e sulla giustificatezza più che sulla rigida tipizzazione delle causali²⁷⁵.

La clausola di coscienza merita un'ulteriore precisazione sul piano probatorio e sull'esatto ambito di applicazione. In base alla regola generale dell'art. 2697 c.c., spetta al giornalista che esercita il recesso ex art. 32 CNLG dimostrare il verificarsi dei presupposti della fattispecie, e quindi l'effettività del mutamento

²⁷³ Cfr. P. ZANELLI, *Il contratto dei giornalisti*, Zanichelli, Bologna, 1980, 193-194; posizione opposta in A. GAMBINO, A. PACE, *Le strutture dell'informazione giornalistica*, Iustitia, 1978, 76.

²⁷⁴ Cass. 7 marzo 2017, n. 5693, in *GI*, 2017, VII, con nota di C. COSTANTINI, D. D'AMATI, *Fake news, licenziamento disciplinare e poteri del direttore*, 1646-1649

²⁷⁵ Cass. 9 marzo 2006, n. 5125, in *RIDL*, 2007, I, con nota di M. CARO, *Il potere del direttore di testata di proporre il licenziamento del giornalista, nel sottile discrimine fra tutela dell'autonomia professionale e privilegio corporativo*, 117-120.

sostanziale dell'indirizzo politico ovvero la sopravvenienza di condizioni lesive della dignità professionale imputabili all'editore.

La prova del mutamento può avere carattere contenutistico e qualitativo, riguardando l'evoluzione delle scelte editoriali — temi trattati, titoli, impaginazione, linguaggi, selezione delle fonti — anche nella loro gradualità. L'esperienza giudiziaria mostra come tale accertamento possa richiedere valutazioni tecnico-peritali sui numeri della testata in un determinato arco temporale, al fine di cogliere una discontinuità ideologica oggettiva e non prevedibile al momento dell'assunzione, capace di compromettere il vincolo fiduciario che lega il professionista alla linea del giornale.

Resta dunque escluso che un mero dissenso soggettivo o la divergenza su singoli articoli possano integrare il presupposto della norma: la clausola di coscienza tutela l'identità professionale del giornalista, ma richiede che l'allontanamento dall'originaria tendenza editoriale superi una soglia apprezzabile in diritto e sia puntualmente provato dal lavoratore.

Operativamente, la giurisprudenza di merito ha distinto i giornali “schierati” (linea definita e mutamenti spesso repentini) dai giornali “indipendenti” (linea più “aperta” e mutamenti fisiologicamente gradualisti), chiarendo che, per questi ultimi, il venire meno della pluralità delle voci e il passaggio alla spettacolarizzazione del contenuto possono integrare il mutamento sostanziale rilevante ai fini dell'art. 32 CNLG, quando risultino inconciliabili con l'impostazione originaria²⁷⁶.

Resta distinto il caso in cui sia il giornalista, per una crisi di idee, a non sentirsi più in linea con l'impostazione: qui la dottrina prevalente ravvisa l'area del giustificato motivo soggettivo del licenziamento (non la giusta causa), difettando un inadempimento datoriale o un mutamento imputabile all'editore²⁷⁷. In tale

²⁷⁶ Cfr. Pret. Milano 14 febbraio 1974, in MGL, 1976, I, 57.

²⁷⁷ Cfr. L. CAIAZZA, *I rapporti di lavoro dei giornalisti*, op. cit. 1993, 133.

ipotesi, tuttavia, la mera crisi di idee, in quanto fatto interiore, resta di per sé irrilevante sul piano giuridico. Essa può assumere rilievo solo ove si traduca in comportamenti concretamente incidenti sull'esatto adempimento della prestazione lavorativa — quali, ad esempio, il rifiuto di svolgere le mansioni assegnate, la sistematica inosservanza della linea editoriale o comunque condotte idonee a incrinare il vincolo fiduciario — integrando così un inadempimento di non scarsa importanza riconducibile all'area del giustificato motivo soggettivo.

Il rapporto editore–giornalista si colloca, in ultima istanza, all'incrocio fra l'art. 21 e l'art. 41 Cost.: libertà di manifestazione del pensiero e libertà di iniziativa economica devono cooperare secondo criteri di bilanciamento, alla luce dell'interesse generale all'informazione — pluralità di fonti, libero accesso, trasparenza della proprietà — e della partecipazione del corpo redazionale ai processi decisionali di linea (es. parere sulla nomina del direttore e comunicazione degli accordi politico-editoriali intercorsi con l'editore).

In questa architettura si comprende il ruolo della clausola di coscienza come strumento non punitivo, ma identitario, volto a preservare — nella fisiologia della mobilità professionale — la coerenza fra l'immagine pubblica del giornalista e la tendenza della testata.

Un'ultima annotazione riguarda i cambi di titolarità dell'impresa editoriale. Il solo mutamento della proprietà della testata non integra automaticamente un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., il quale presuppone il subentro di un diverso datore di lavoro nella titolarità del complesso organizzato di beni destinato all'attività giornalistica. In presenza dei requisiti dell'art. 2112, il rapporto prosegue con il cessionario alle medesime condizioni e il lavoratore non acquisisce, per ciò solo, il diritto di recedere per giusta causa.

In questo quadro, il CNLG chiarisce che il cambio dell'editore non comporta automaticamente la cessazione del rapporto né il diritto alle indennità di fine

rapporto. Tuttavia, quando il mutamento soggettivo si accompagna a una modificazione sostanziale dell'indirizzo editoriale o determini condizioni lesive della dignità professionale, imputabili al nuovo assetto imprenditoriale, trovano applicazione i rimedi dell'art. 32 CNLG, che consentono al giornalista di recedere per coscienza con le relative tutele economiche.

La deroga contrattuale evidenzia — forse più di ogni altra — la specificità del lavoro giornalistico: qui l'identità professionale e l'affidamento del pubblico sulla coerenza editoriale non sono elementi accessori, ma componenti sostanziali della prestazione e della posizione giuridica del lavoratore.

In chiave sistematica, una parte della dottrina ha osservato che la clausola di coscienza oggi tutela, più che una libertà individuale in astratto, la proiezione dell'identità personale e professionale del giornalista nella comunità redazionale, rilevante ai sensi dell'art. 2 Cost. quale forma di esplicazione della personalità nel contesto lavorativo²⁷⁸.

4. Giornalismo e attività pubblicitaria

Il rapporto tra giornalismo e attività pubblicitaria costituisce una delle aree più sensibili del diritto dell'informazione. La tensione tra libertà di stampa, garantita ex 21 Cost, e logiche di mercato legate alla raccolta pubblicitaria, che rappresenta la principale fonte di sostegno economico per gran parte delle imprese editoriali, ha generato negli anni un intreccio complesso di norme legislative, regole deontologiche e prassi giurisprudenziali. La questione non è soltanto di carattere tecnico-giuridico, ma incide direttamente sulla qualità

²⁷⁸ Cfr. D. D'AMATI, *Il lavoro del giornalista*, Cedam, Padova 1989, 141.

dell'informazione e sulla fiducia dei cittadini nei confronti dei mezzi di comunicazione²⁷⁹.

Il giornalismo, per sua natura, aspira a offrire al pubblico notizie verificate e indipendenti, libere da condizionamenti economici o politici. Al contrario, la pubblicità ha come finalità intrinseca quella di promuovere beni, servizi o marchi, perseguendo l'interesse commerciale di un'impresa²⁸⁰. Due mondi, dunque, che devono rimanere nettamente separati. Eppure, nella pratica quotidiana, la loro intersezione è inevitabile: le redazioni vivono delle risorse derivanti dagli introiti pubblicitari, e il confine tra contenuto informativo e messaggio promozionale non è sempre chiaro²⁸¹.

La dottrina ha a lungo sottolineato come la commistione tra giornalismo e pubblicità sia in grado di minare la credibilità del sistema dell'informazione²⁸². Laddove il lettore non sia in grado di distinguere un articolo giornalistico da un messaggio pubblicitario occulto, viene meno il presupposto stesso della libertà di informarsi, che presuppone la trasparenza e la veridicità della fonte.

²⁷⁹ Uno dei settori dell'informazione maggiormente esposti al rischio di commistioni tra pubblicità e notizie è quello turistico. Tali interferenze hanno spinto il Consiglio dell'ordine dei giornalisti della Lombardia, ad emanare, il 21 gennaio 2009, un documento *ad hoc*: il Codice di comportamento del giornalismo turistico. Secondo tale fonte, giornalisti che si occupano di viaggi sono chiamati a dichiarare in modo trasparente nei loro resoconti giornalistici i soggetti promotori degli *educational* (visite guidate a strutture alberghiere o località di villeggiatura normalmente offerte ai giornalisti dai marchi turistici), fornendo un'informazione corretta al pubblico, senza nascondere gli sponsor dell'iniziativa e rifiutando elargizioni e omaggi che possano compromettere l'obiettività dell'attività giornalistica.

²⁸⁰ Cfr. A. FERRILLO, *L'interazione tra giornalismo e pubblicità nell'era digitale*, 2024; P. PANARESE, C. DE LUCA, *La pubblicità nell'era digitale*, Carocci, Roma, 2024.

²⁸¹ «L'informazione professionale ha un futuro solo se punta sulla qualità e l'attendibilità, non certo se diventa veicolo di marketing. Ai giornalisti non è consentito fare pubblicità, se non per scopi sociali, umanitari e non a fini di lucro. Il Codice deontologico è molto chiaro su quest'aspetto che sta diventando rilevante sia nelle grandi che nelle piccole testate. Ultimo caso la protesta del Cdr del Corriere della Sera per l'intervista a Jannik Sinner in cui erano ampiamente evidenziati gli sponsor del tennista. Ricordo anche che eventuali contestazioni disciplinari sono di competenza esclusiva dei Consigli di disciplina territoriali e, in seconda istanza, del Consiglio di disciplina nazionale» (C. BARTOLI, Presidente Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti, agosto 2025).

²⁸² Cfr. A. FERRILLO, *L'interazione tra giornalismo e pubblicità nell'era digitale*, 2024. P. PANARESE, C. DE LUCA, *La pubblicità nell'era digitale*, Carocci, Roma, 2024; R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Wolters Kluwer, Milano, 2025, 40-43.

L'art. 22 del Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti²⁸³, rappresenta oggi la sintesi più avanzata del percorso di distinzione tra giornalismo e pubblicità, recependo i principi elaborati nel tempo da norme, carte deontologiche e prassi disciplinari.

La c.d. pubblicità redazionale o pubbliredazionale si colloca in una zona grigia tra informazione e promozione. Si tratta di contenuti che riproducono la forma dell'articolo giornalistico, ma che hanno in realtà finalità pubblicitaria. La dottrina la qualifica come pubblicità occulta, in quanto inganna il lettore, inducendolo a ritenere che si tratti di informazione indipendente²⁸⁴.

La giurisprudenza italiana ha avuto più volte occasione di occuparsi della questione. Già la Corte costituzionale aveva sottolineato la necessità di distinguere tra messaggio pubblicitario e contenuto informativo²⁸⁵. Successivamente, diversi Tribunali e Corti d'appello, in particolare a Milano, hanno sanzionato pratiche redazionali che confondevano le due sfere²⁸⁶. La Cassazione ha successivamente ribadito che la pubblicità occulta non solo viola le regole di lealtà commerciale, ma compromette la stessa dignità della

²⁸³ *La/il giornalista: a) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un'informazione sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni; b) non presta il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie o per promuovere marchi e prodotti commerciali. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all'Ordine regionale di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative volte a fini sociali e umanitari; c) cita marchi e società commerciali soltanto qualora siano indispensabili alla completezza dell'informazione o costituiscano essi stessi motivo di notizia; d) non inserisce collegamenti pubblicitari o altri riferimenti promozionali all'interno di contenuti informativi online.*

²⁸⁴ Cfr. RESTA, *Autonomia giornalistica e pubblicità occulta*, in *Dir. inf.*, 2002, 1028.

²⁸⁵ Corte cost. 10 luglio 1968 n. 98, in *GCost*, 1968, con note di F. LEVI, *In margine alla libertà del giornalista: sulla posizione del direttore del giornale*, 1557, e C. MEZZANOTTE, *Libertà di manifestazione del pensiero, libertà negativa di associazione e Ordine professionale dei giornalisti in Giurisprudenza costituzionale*, 1561. Nel testo della sentenza si legge altresì come «...se la libertà di informazione e di critica è insopprimibile, bisogna convenire che quel precetto, più che il contenuto di un semplice diritto, descrive la funzione stessa del libero giornalista: è il venire meno ad essa, giammai l'esercitarla, che può compromettere quel decoro e quella dignità sui quali l'Ordine è chiamato a vigilare»

²⁸⁶ Cfr. Corte d'appello di Milano, sent. n. 1827 del 2003, che ha confermato la sanzione inflitta nei riguardi del direttore responsabile della rivista *Starbene* (Mondadori).

professione giornalistica²⁸⁷. Inoltre, in tema di commistione tra informazione e pubblicità e di responsabilità del direttore, la medesima Corte ha affermato la responsabilità soggettiva del direttore per *culpa in vigilando* in merito a due casi di pubblicità ingannevole²⁸⁸.

In Italia, il dibattito sulla commistione tra pubblicità e informazione è emerso con forza negli anni Ottanta, quando la crisi economica del settore editoriale spinse molte testate a ricorrere in maniera sempre più invasiva a contenuti pubblicitari. La legge n. 416/1981 “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”, pur non disciplinando in modo diretto la questione, segnò un primo tentativo di regolare i rapporti economici del settore.

Sul piano deontologico, il punto di svolta si ebbe con la “Carta informazione e pubblicità” del 1992, frutto della collaborazione tra Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa e associazioni pubblicitarie. Tale Carta nacque dall'esigenza, già allora molto avvertita, di garantire la trasparenza dei messaggi rivolti al pubblico e di difendere l'autonomia professionale dei giornalisti di fronte alla crescente pressione commerciale. Il documento

²⁸⁷ Cfr. Cass. 1°giugno 1999, n. 5790. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato come gli articoli pubblicitari giustifichino le dimissioni del giornalista, perché ledono la dignità professionale. Nello specifico, l'inserimento di articoli di natura pubblicitaria in un periodico contro la volontà del condirettore può giustificare le dimissioni del giornalista, con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso per lesione della sua dignità.

²⁸⁸ «Il direttore – ha affermato la Corte – avrebbe potuto evidenziare il proprio dissenso all'ufficio marketing... essendo fatto grave che un direttore responsabile tolleri che nella pubblicazione da lui diretta siano inseriti, non solo dépliant separatamente aggiunti, ma anche pagine che vadano a formare un corpo unico con la rivista stessa, senza esercitare in alcun modo quel controllo che il ruolo svolto rigorosamente impone. Il direttore avrebbe avuto l'onere di intervenire presso l'editore e/o presso l'ufficio marketing e/o presso l'ufficio diffusione periodici, con un ventaglio di possibilità, che andavano dalla richiesta più drastica di bloccare la distribuzione a quella più lieve di semplice segnalazione del proprio dissenso. Al contrario non ha ritenuto di intervenire in alcun modo ed in questa inerzia non può che ravvisarsi una sua grave omissione. Né poteva legittimamente temere di esporsi in modo pericoloso nei confronti dell'editore (dato e non concesso che un simile timore rappresenti un'esimente o un'attenuante alla propria responsabilità) posto che nei suoi confronti avrebbe avuto facile gioco limitandosi a rappresentare le già ricevute proteste della reda-zione e del fiduciario sindacale».

stabiliva il principio secondo cui *«il diritto dei cittadini a ricevere una corretta informazione impone che ogni messaggio pubblicitario sia chiaramente distinguibile dai contenuti giornalistici»*. Si affermava, inoltre, il divieto per i giornalisti di svolgere attività pubblicitaria in qualsiasi forma, con l'unica eccezione di iniziative a fini sociali o umanitari, e previa comunicazione all'Ordine di appartenenza²⁸⁹.

Accanto alla Carta del 1992, venne siglato un Protocollo d'intesa che mirava a regolare i rapporti tra informazione, pubblicità e pubbliche relazioni²⁹⁰. Tale protocollo aveva, da un lato, la funzione di favorire la cooperazione tra gli attori del sistema della comunicazione, dall'altro, quella di fissare standard minimi di correttezza condivisi anche dal mondo pubblicitario. In tal modo, veniva riaffermato il principio che la tutela del lettore-consumatore non è solo responsabilità del giornalista, ma anche degli inserzionisti e delle agenzie pubblicitarie. Esso prevedeva altresì la creazione di commissioni miste con funzioni di monitoraggio, cui spettava il compito di vigilare sul rispetto delle regole deontologiche e di segnalare eventuali pratiche scorrette.

Il documento, ripreso e rafforzato dalla "Carta dei doveri del giornalista" del 1993, fissò il principio cardine: l'informazione deve essere sempre distinta dalla pubblicità, e al giornalista è vietato prestare nome, voce o immagine a fini

²⁸⁹ La dottrina ha affermato che la Carta segnasse un punto di svolta nella consapevolezza professionale, anticipando concetti che sarebbero stati successivamente recepiti dalla contrattazione collettiva e dal Testo unico dei doveri del giornalista (Cfr. RESTA, *Autonomia giornalistica e pubblicità occulta*, in *Dir. inf.*, 2002, 1028).

²⁹⁰ Nella Carta dei doveri del giornalista dell'anno seguente, si evince come *«I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni. Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal CNLG; deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale»*.

commerciali²⁹¹. L'art. 5 stabiliva che il giornalista «non può prestare il proprio nome, la voce o l'immagine per messaggi pubblicitari, né può confondere contenuti informativi con messaggi promozionali».

La Carta, inoltre, ribadiva il principio secondo cui i marchi o i nomi di aziende commerciali possono essere citati soltanto se indispensabili alla completezza dell'informazione o se costituiscono essi stessi motivo di notizia. In questo senso, la regola deontologica non intende censurare l'informazione economica o la cronaca di fatti legati a società commerciali, ma impedire l'uso strumentale dell'attività giornalistica a fini promozionali.

Questo percorso è stato poi consolidato dal Testo unico dei doveri del giornalista (2016), che ha raccolto e sistematizzato le regole deontologiche precedenti, dedicando all'argomento l'articolo 22, (ora presente, come si sosteneva, anche nella nuova versione del Codice deontologico). L'articolo dispone che il giornalista: *«assicura ai cittadini il diritto di ricevere un'informazione sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni; non presta il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie o per promuovere marchi e prodotti commerciali. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all'Ordine regionale di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative a fini sociali e umanitari; cita marchi e società commerciali soltanto qualora siano indispensabili alla completezza dell'informazione o costituiscano essi stessi motivo di notizia; non inserisce collegamenti pubblicitari o altri riferimenti promozionali all'interno di contenuti informativi online»*.

Ciascuno di questi punti merita un approfondimento. Il primo punto codifica il principio cardine della separazione netta tra informazione e pubblicità, già affermato dalla Carta del 1992. Il giornalista ha il dovere di rendere sempre

²⁹¹ «Il lettore o spettatore dovrà essere sempre in grado di riconoscere quali notizie, servizi od altre attività redazionali sono responsabilità della redazione o di singoli firmatari e quali invece sono direttamente o liberamente espresse da altri».

chiara la natura promozionale di un contenuto, evitando ambiguità. Il secondo ribadisce il divieto per il giornalista di prestarsi come *testimonial* per fini commerciali, a tutela dell'indipendenza della professione²⁹².

L'unica eccezione è rappresentata dalle campagne sociali o umanitarie, che devono essere gratuite e comunicate all'Ordine: una deroga che valorizza la funzione sociale del giornalismo. Il terzo fissa un criterio oggettivo per l'uso dei marchi nelle notizie: la loro menzione è legittima solo se indispensabile per l'informazione. In caso contrario, si rischia di trasformare l'articolo in una vetrina pubblicitaria. Il quarto introduce una novità significativa in relazione al giornalismo digitale: vieta espressamente di inserire collegamenti pubblicitari all'interno dei contenuti informativi online. Tale disposizione è particolarmente importante nell'era dell'advertising nativo e del *branded content*, in cui la distinzione tra informazione e pubblicità è spesso difficile da cogliere.

Sul piano contrattuale, l'art. 44²⁹³ del CNLG stabilisce che "il giornalista non può esercitare attività pubblicitaria". La violazione di tale divieto può dar luogo a

²⁹² Emblematico è stato il caso Fabio Fazio: il celebre conduttore aveva partecipato alla campagna pubblicitaria di un'azienda di telefonia. Essendo Fazio iscritto all'Ordine dei giornalisti della Liguria, albo dei pubblicisti, lo stesso informava il proprio Consiglio Regionale, in una lettera del 26 novembre 2015, di «*accingersi a prestare il suo nome, la sua voce e la sua immagine per una campagna pubblicitaria istituzionale promossa da Telecom Italia sui vantaggi delle nuove tecnologie e delle nuove forme di telecomunicazione. Nella stessa lettera chiedeva al Consiglio di valutare se tale attività fosse in contrasto con la sua attività di conduttore televisivo e non di giornalista professionista e di provvedere alla sua immediata cancellazione dall'elenco dei pubblicisti nel caso in cui la risposta fosse stata negativa*». A tale richiesta, l'allora Presidente replicava ribadendo il ruolo del Collegio territoriale di disciplina, competente a valutare la conformità del comportamento alla allora vigente "Carta dei doveri del giornalista". Fazio inviava, dunque, la medesima richiesta al Collegio territoriale di disciplina che, però, non essendo «*un organo consultivo, non ha potuto rispondere al quesito posto preventivamente*». In ragione di quanto sopra, Fabio Fazio, espresso la propria volontà di essere cancellato dall'elenco dei pubblicisti inviando una nuova formale richiesta al Consiglio Regionale della Liguria».

²⁹³ «*Allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici. Gli articoli elaborati dal giornalista nell'ambito della sua normale attività redazionale non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario. I testi elaborati dai giornalisti collaboratori dipendenti da uffici*

sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, anche al licenziamento. La norma contrattuale rafforza pertanto il principio della separazione tra informazione e pubblicità, rendendolo cogente anche sul piano del rapporto di lavoro.

Le norme deontologiche, per l'appunto, non operano esclusivamente sul piano etico, ma incidono direttamente sul rapporto di lavoro del giornalista. La legge professionale n. 69/1963 e il CNLG richiamano espressamente l'obbligo di osservanza dei doveri deontologici, che diventa così parte della prestazione lavorativa. La violazione delle regole deontologiche costituisce illecito disciplinare e può comportare sanzioni dell'Ordine (artt. 2 e 48 l. 69/1963) e, nei casi più gravi, anche la risoluzione del rapporto di lavoro, per compromissione del vincolo fiduciario con l'editore.

Il Codice deontologico integra quindi i criteri di valutazione della diligenza professionale del giornalista, che non è misurata solo secondo i parametri generali di cui all'art. 2104 c.c., ma anche in base alla correttezza dell'informazione e alla tutela della credibilità della testata. Quando la condotta del giornalista mina tale affidabilità — ad esempio tramite pubblicità occulta o commistione informativa — l'inadempimento non è solo deontologico, ma anche contrattuale.

Infine, sul piano legislativo, occorre richiamare la legge professionale n. 69/1963. L'articolo 2 sancisce i diritti e doveri del giornalista, imponendo l'obbligo di "rispettare la verità sostanziale dei fatti" e di agire sempre "a tutela della dignità della professione". L'articolo 48 disciplina invece, come già sottolineato, i procedimenti disciplinari, prevedendo le sanzioni applicabili in

stampa o di pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l'indicazione dell'organizzazione cui l'autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti all'attività principale dell'interessato. I direttori nell'esercizio dei poteri previsti dall'art.6, e considerate le peculiarità delle singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità dell'informazione anche per quanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttori ricevono periodicamente i pareri dei comitati di redazione».

caso di violazione dei doveri deontologici, inclusi quelli relativi alla commistione tra giornalismo e pubblicità.

Il diritto europeo ha, infine, avuto un impatto decisivo nella regolamentazione del settore. La direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali vieta le pratiche ingannevoli, tra cui rientra anche la presentazione di contenuti pubblicitari come se fossero informazione indipendente. Il considerando 11 della direttiva sottolinea che *«le pratiche commerciali devono essere chiaramente riconoscibili come tali»*. Questo principio è stato recepito in Italia con il D.Lgs. n. 146/2007, che ha modificato il Codice del consumo.

La prospettiva europea, dunque, conferma la necessità di una distinzione netta tra informazione e pubblicità, estendendo il principio non solo ai mezzi tradizionali ma anche ai nuovi canali digitali.

Anche la giurisprudenza amministrativa si è occupata del tema, in particolare in relazione ai controlli dell'AGCOM. Il TAR Lazio ha più volte confermato i provvedimenti dell'Autorità contro le emittenti televisive che inserivano pubblicità occulta nei programmi di intrattenimento e di informazione. Il principio ribadito dal giudice amministrativo è che ogni messaggio promozionale deve essere riconoscibile come tale, pena la violazione non solo delle norme deontologiche ma anche della normativa di settore (l. n. 223/1990 e successive modifiche). La pubblicità occulta, secondo il TAR, costituisce una pratica ingannevole che altera il mercato e lede il diritto del consumatore a un'informazione trasparente²⁹⁴.

²⁹⁴ Cfr. Tar Lazio, 3 marzo 2004, n. 2020: con tale decisione è stato confermato un principio giurisprudenziale oramai consolidato, in forza del quale *«è possibile pervenire al giudizio sulla natura “occulta” di un messaggio promozionale in base ad elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti a prescindere dalla prova storica del rapporto di committenza sussistente tra soggetto “committente” ed agente incaricato della diffusione della comunicazione pubblicitaria»*. La vicenda esaminata dal giudice di merito riguarda l'utilizzazione a scopi pubblicitari di un servizio giornalistico presentato su una rivista periodica, nel cui contesto ad apparente carattere informativo-scientifico si celava un messaggio sostanzialmente pubblicitario.

Infine, un ruolo non secondario è svolto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha più volte sanzionato imprese e mezzi di comunicazione per pratiche pubblicitarie scorrette. In particolare, l'Antitrust ha qualificato la pubblicità redazionale come una forma di pubblicità ingannevole, in quanto induce il consumatore a ritenere che un contenuto sia frutto di valutazione giornalistica indipendente, quando in realtà risponde a interessi economici dell'inserzionista.

Le decisioni dell'Agcom hanno contribuito a rafforzare l'idea che la separazione tra giornalismo e pubblicità non sia soltanto una regola deontologica, ma anche una garanzia di corretto funzionamento del mercato, ponendo il principio di trasparenza come valore comune a entrambe le sfere.

L'analisi della giurisprudenza e delle prassi disciplinari sarebbe incompleta senza la ricostruzione di casi concreti che hanno contribuito a formare la coscienza collettiva della professione e a orientare le interpretazioni giudiziali.

Un primo caso di rilievo riguarda la rivista settimanale *Oggi*, nella quale furono pubblicati articoli apparentemente informativi in tema di salute e bellezza, che in realtà costituivano veri e propri veicoli pubblicitari di prodotti cosmetici e farmaceutici. La prassi, diffusa negli anni Novanta, venne denunciata come pubblicità occulta, in quanto mancava qualsiasi indicazione che consentisse al lettore di distinguere la notizia dalla promozione. Il caso assunse particolare risonanza perché toccava un settore sensibile, quello della salute, dove la credibilità della fonte informativa è essenziale²⁹⁵. Il rischio di compromettere la fiducia dei lettori fu ritenuto grave non solo sotto il profilo deontologico, ma anche sotto quello della tutela dei consumatori.

²⁹⁵ Non per niente, il Codice deontologico, all'art.26, comma 2, afferma che il giornalista «non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute».

Analogo rilievo ha avuto il più recente caso di Forbes Italia, sanzionata dall'Agcom con una multa da 150 mila euro per pubblicità occulta legata alla guida chiamata "100 ristoranti & co. Innovativi 2025" redatta in collaborazione con la rivista di enogastronomia Il Forchettiere²⁹⁶. Secondo l'Autorità, «*il mezzo di comunicazione e di acquisto utilizzato in relazione al servizio offerto dal professionista risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori i quali, sulla base delle informazioni presenti nel supplemento pubblicato dal professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione utilizzate*»²⁹⁷.

Con l'avvento del digitale, la questione della commistione tra informazione e pubblicità ha assunto nuove forme²⁹⁸. I contenuti sponsorizzati, il *native advertising*²⁹⁹ e il *branded content*³⁰⁰ sono spesso difficilmente distinguibili dagli articoli redazionali. La commistione è resa ancora più insidiosa dal fatto che il lettore online è meno attento ai dettagli grafici o alle note di riconoscimento.

La sfida resta aperta: mentre i confini sono ed erano (relativamente) chiari nella carta stampata e nella televisione, l'ambiente digitale ha moltiplicato le forme di ibridazione³⁰¹. In questo contesto, la responsabilità etica del giornalista è ancora più cruciale: egli deve vigilare non solo sui propri contenuti, ma anche sulle modalità con cui essi vengono diffusi e monetizzati dalle piattaforme³⁰².

²⁹⁶ Cfr. <https://www.agcm.it/> (consultato in data 3 settembre 2025).

²⁹⁷ *Ibidem*.

²⁹⁸ Sul tema, cfr. M. CARLSON, *Journalistic Authority: Legitimizing News in the Digital Era*, Columbia University Press, 2015.

²⁹⁹ Forme di pubblicità concepite per mimetizzarsi con i contenuti redazionali, assumendone lo stile e il linguaggio.

³⁰⁰ Si presenta come contenuto editoriale costruito intorno ai valori di un marchio, spesso indistinguibile da un articolo o da un reportage giornalistico.

³⁰¹ Cfr. C.W. ANDERSON, *Deliberative, Agonistic, and Algorithmic Audiences: Journalism's Vision of its Public in an Age of Audience Transparency* in *International Journal of Communication*, 5, 529–547.

³⁰² Sul tema, Cfr. V. PICKARD, *Democracy Without Journalism? Confronting the Misinformation Society*, Oxford University Press, 2019.

Un ulteriore elemento di criticità deriva dalla diffusione del fenomeno degli *influencer*, che spesso operano al confine tra comunicazione commerciale e informazione. Molti utenti, in particolare i più giovani, percepiscono i contenuti degli influencer come fonti di notizie o consigli indipendenti, senza essere consapevoli della loro natura pubblicitaria³⁰³.

La confusione si accentua quando *influencer* e giornalisti condividono gli stessi spazi comunicativi, soprattutto online. In questo scenario, la figura del giornalista rischia di essere assimilata a quella del promotore commerciale, con conseguente perdita di autorevolezza. È evidente, dunque, la necessità di un rafforzamento delle regole di trasparenza e di una rinnovata riflessione sulla identità professionale del giornalista³⁰⁴.

I codici deontologici, pur avendo svolto un ruolo fondamentale, devono essere costantemente aggiornati per rispondere alle nuove sfide poste dall'evoluzione del sistema dei media. In tale prospettiva, sarebbe opportuno integrare il Codice con disposizioni specifiche relative alla pubblicità nativa, ossia quella forma di comunicazione commerciale che si presenta con veste e modalità analoghe ai contenuti editoriali, al punto da potersi confondere con essi, e che proprio per tale ragione richiede particolare trasparenza e vigilanza al fine di garantire la corretta distinzione tra informazione e messaggio promozionale.

Ulteriori aggiornamenti dovrebbero riguardare i contenuti sponsorizzati diffusi tramite le piattaforme social e la regolazione degli algoritmi di selezione e raccomandazione delle notizie online, i quali incidono in maniera determinante sulla visibilità e sulla gerarchia delle informazioni, con potenziali impatti sulla pluralità delle fonti e sulla libertà di informazione.

³⁰³ Sul tema, cfr. E. BELL, C. TAYLOR, *The Platform Press: How Silicon Valley Reengineered Journalism* in Columbia Journalism Review, Tow Center for Digital Journalism, 2017.

³⁰⁴ Sul tema, cfr. P.M. NAPOLI, *Social Media and the Public Interest: Media Regulation in the Disinformation Age*, Columbia University Press (2019).

5. I giornalisti impiegati nella Pubblica Amministrazione: la disciplina applicabile

Con l'entrata in vigore della l. 7 giugno 2000, le pubbliche amministrazioni (d'ora in avanti, PA) dispongono di uno strumento *ad hoc* per potenziare i propri flussi di informazione e garantire al cittadino un'efficace comunicazione: in altri termini, la comunicazione pubblica cessa di essere una parte residuale dell'azione delle PA, diventandone, al contrario, parte integrante. Tale legge, per la prima volta, riconosce infatti alla comunicazione un ruolo prioritario e strutturale, distinguendone la specifica natura da quella di ogni altra attività amministrativa³⁰⁵.

L'impiego di giornalisti nella PA si colloca all'incrocio di tre piani normativi: la legge professionale n. 69/1963³⁰⁶, il pubblico impiego privatizzato (d.lgs. n. 165/2001), la normativa "settoriale" introdotta con la l. 7 giugno 2000 n. 150, che ha riconosciuto dignità pubblica e regole autonome all'informazione e comunicazione istituzionale.

La cornice costituzionale (artt. 21 e 97 Cost.) pretende, al tempo stesso, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e qualità del flusso informativo verso i cittadini. Da qui l'esigenza di un modello organizzativo separato, e professionalmente presidiato, per l'informazione rivolta ai media³⁰⁷.

³⁰⁵ Sul tema, cfr. N. LEVI, *Il piano di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2004

³⁰⁶ L'Ordine dei giornalisti è una persona giuridica di diritto pubblico, come precisa l'ultimo comma dell'art. 1 della l. n. 69/63, e come tale appartiene alla pubblica amministrazione in quanto classificato come ente pubblico non economico.

³⁰⁷ Sul tema, cfr. W. D'AVANZO, *Partecipazione, democrazia, comunicazione pubblica. Percorsi di innovazione della Pubblica amministrazione digitale*, Rubbettino, Catanzaro, 2009; R. GRANDI, *Comunicazione pubblica*, Carocci, Roma, 2007; G. DUCCHI, *Relazionalità consapevole. La comunicazione pubblica nella società connessa*, Franco Angeli, Milano 2017.

La l. 150/2000³⁰⁸ distingue nettamente l'ufficio stampa, la cui attività è «*in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa*», con compiti istituzionali di informazione; il portavoce, figura a contatto diretto con il vertice politico-amministrativo, orientata ai rapporti politico-istituzionali con i media; l'Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), presidio della comunicazione con i cittadini, dei servizi e della partecipazione³⁰⁹.

Il sistema disegnato da tale legge riconosce al giornalista pubblico la medesima natura professionale del giornalista "privato", ma esige, proprio per la collocazione nella PA, maggior rigore su trasparenza, autonomia e deontologia³¹⁰.

Una delle particolarità più rilevanti della legge in oggetto è che essa distingue le attività e le finalità di informazione da quelle di comunicazione: con il primo termine, si intendono le attività rivolte al trasferimento verticale di specifiche tematiche di interesse pubblico; con il secondo, invece, si identificano gli elementi necessari per veicolare contenuti di tipo più valoriale che mirano a sostenere l'identità e l'immagine dell'istituzione, favorendo il consenso del pubblico su argomenti rilevanti e di interesse collettivo³¹¹. Si ricava agilmente come informazione e comunicazione siano una declinazione del più generale principio di distinzione tra politica e amministrazione³¹².

³⁰⁸ Per prassi applicative della l. 150/2000 e della Carta 2011, l'ufficio stampa: «*seleziona, filtra e veicola il flusso informativo dall'ente verso i mass media (stampa, radio, TV, testate digitali), fungendo da fonte attendibile; presidia la continuità del flusso (non comunicazioni episodiche), l'accuratezza dei dati e la verificabilità delle notizie; agisce anche in comunicazione di crisi, per ridurre asimmetrie informative e prevenire rumor; non svolge marketing: comunica fatti, atti, processi dell'azione amministrativa; cura un rapporto professionale con le redazioni, basato su tempi, formati e regole del giornalismo*».

³⁰⁹ L'Urp è un punto di contatto diretto tra l'amministrazione pubblica e l'utenza: serve a favorire la trasparenza, la partecipazione e l'accesso ai servizi.

³¹⁰ Cfr. S. PATRIARCA, *La legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica: presupposti sociali e giuridici di un concetto in evoluzione*, in *Diritto&diritti*, 2003.

³¹¹ *Ibidem*.

³¹² Cfr. W. D'AVANZO, *Partecipazione, democrazia, comunicazione pubblica. Percorsi di innovazione della Pubblica amministrazione digitale*, op. cit., 2009; R. GRANDI, *Comunicazione pubblica*, op. cit., 2007.

A sua volta, la comunicazione assume due profili: uno interno ed uno esterno. La comunicazione interna mira a diffondere informazioni a coloro che lavorano all'interno dell'ente: essa dev'essere pianificata in modo tale da raggiungere un coordinamento delle funzioni comunicative. La comunicazione esterna, al contrario, come è intuibile, ha la finalità di dialogare con gli interlocutori esterni dell'ente³¹³.

Volgendo ora l'attenzione agli aspetti più concreti, il d.P.R. 21 settembre 2001, n. 422³¹⁴ ha dato attuazione alla legge 7 giugno 2000, n. 150, specificando funzioni, requisiti professionali e modalità organizzative dell'ufficio stampa all'interno delle pubbliche amministrazioni. Tale ufficio è posto alle dirette dipendenze dell'organo di vertice politico-amministrativo e la sua direzione è affidata a un capo ufficio stampa, che, «sulla base delle direttive dell'organo di vertice», cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando trasparenza, chiarezza e tempestività della comunicazione istituzionale.

Per l'accesso al ruolo di addetto o capo ufficio stampa sono richiesti i titoli di studio previsti per il pubblico impiego e, in ogni caso, l'iscrizione all'Albo dei giornalisti, sia nell'elenco dei professionisti sia in quello dei pubblicisti. La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. e Consiglio di Stato) ha chiarito in più occasioni che la normativa non consente di restringere l'accesso ai soli professionisti³¹⁵, in quanto la legge 150/2000 e il d.P.R. 422/2001 non operano alcuna distinzione di valore giuridico tra le due categorie ai fini dell'attività di informazione istituzionale.

³¹³ Ciò può avvenire in vari modi: con una tecnica di personalizzazione del messaggio oppure attraverso una larga diffusione del messaggio.

³¹⁴ Recante norme per l'individuazione dei titoli professionali da utilizzare presso le Pubbliche Amministrazioni per le attività di informazione e comunicazione e disciplina degli interventi formativi

³¹⁵ Cfr. TAR Marche, 27 giugno 2007, n. 1153 che ha annullato un bando che escludeva i pubblicisti, poiché la l. 150/2000 richiede la mera iscrizione all'Albo

L'accesso ordinario agli uffici stampa della pubblica amministrazione avviene mediante concorso pubblico, secondo i principi generali di imparzialità e trasparenza sanciti dall'art. 35 del d.lgs. 165/2001. Le procedure selettive possono riguardare sia personale da assumere a tempo indeterminato, sia contratti a tempo determinato, con prove volte a verificare le competenze specifiche in materia di comunicazione pubblica e giornalistica. In alternativa, la legge prevede la possibilità di avvalersi anche di personale in comando, distacco o mobilità da altre amministrazioni, purché in possesso dei requisiti richiesti e dell'iscrizione all'Albo.

In via eccezionale e motivata, la pubblica amministrazione può conferire incarichi di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative o prestazioni professionali) ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001. Tuttavia, tali incarichi devono essere conferiti solo in presenza di esigenze temporanee o altamente specialistiche e non possono riguardare attività ordinarie o continuative dell'ufficio stampa, che devono invece essere svolte da personale di ruolo. La giurisprudenza contabile (Corte dei conti) ha più volte ribadito che l'uso improprio del contratto autonomo per sopperire stabilmente alla mancanza di personale interno costituisce violazione dei principi di buon andamento e può configurare danno erariale. È quindi necessario che l'amministrazione, prima di procedere a un incarico esterno, verifichi formalmente l'assenza di professionalità adeguate al proprio interno e proceda a una selezione comparativa dei curricula, indicando chiaramente durata, oggetto e compenso dell'incarico.

In definitiva, l'ufficio stampa pubblico rappresenta una struttura altamente specializzata, incardinata nell'organizzazione amministrativa ma con una funzione autonoma di mediazione verso i mezzi di informazione. Il suo personale deve possedere competenze giornalistiche certificate e operare nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità propri dell'azione amministrativa,

garantendo una comunicazione corretta e tempestiva delle attività istituzionali. La disciplina complessiva – frutto dell'intreccio tra la legge 150/2000, il d.P.R. 422/2001 e il d.lgs. 165/2001 – delinea così un modello equilibrato tra professionalità giornalistica, vincoli pubblicistici e responsabilità istituzionale, volto a coniugare l'autonomia tecnica dell'informazione con le esigenze di accountability dell'amministrazione.

Il CNOG ha approvato il 10 novembre 2011 la Carta dei doveri dei giornalisti degli uffici stampa. Il documento definisce l'attività d'ufficio stampa come funzione “prettamente giornalistica”, escludendo relazioni pubbliche, marketing, pubblicità e altre forme di comunicazione persuasiva. Ciò vale tanto per enti pubblici quanto per soggetti privati: il criterio di confine è la finalità informativa a beneficio dello spazio pubblico (non la promozione).

Ora tale testo è inglobato nell'art. 32 del Codice deontologico, il quale afferma come *«il giornalista negli uffici stampa: separa il proprio ruolo da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione o del marketing; non esercita per tutta la durata dell'incarico attività che possano determinare conflitti d'interesse con le sue attribuzioni; garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo»*.

Queste regole si affiancano ai doveri generali dell'art. 2 l. 69/1963 (verità sostanziale, lealtà, buona fede, segreto professionale e fiducia coi lettori) e si coordinano con l'art. 22 del Codice deontologico, analizzato nel paragrafo precedente.

La giurisprudenza del 2012 ha chiarito come non esista un obbligo legale generalizzato di applicare il CNLG se l'amministrazione non lo sceglie o non vi è base normativa ad hoc³¹⁶, sostenendo altresì che, qualora l'ente opti per il CNLG,

³¹⁶ Tribunale Roma, 19 aprile 2012, n. 7354.

l'applicazione non può essere parziale, salvo la sospensione motivata ex art. 48, co. 3, d.lgs. 165/2001 per esorbitanza dei limiti di spesa.

L'art. 95 del nuovo CNLG e i principi delle Sezioni Unite 2021 offrono oggi la leva per una piena stabilizzazione: profili chiari, previdenza coerente, standard deontologici effettivi, separazione dai ruoli politici. È una traiettoria di professionalizzazione che tutela insieme diritto di cronaca istituzionale e diritto dei cittadini a essere informati in modo corretto, verificabile e riconoscibile³¹⁷.

³¹⁷ Sul tema, cfr. N. LEVI, *Il piano di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni*, op. cit., 2004; F. FACCIOLO, *La dimensione della comunicazione 'di servizio'*, in Dipartimento della Funzione pubblica, *Situazione e tendenze della comunicazione istituzionale in Italia (2000-2004). Rapporto al Ministro per la Funzione pubblica*, 2005; P. MARCONI, M. BONARETTI, *La comunicazione come strumento di innovazione per le amministrazioni* in Dipartimento della Funzione pubblica, *Situazione e tendenze della comunicazione istituzionale in Italia (2000-2004). Rapporto al Ministro per la Funzione pubblica*, 2005; G. VARRIALE, *Profili della comunicazione pubblica*, in *La finanza locale*, VI, 2006

Capitolo IV

La rappresentanza sindacale nel giornalismo: contrattazione, diritti e partecipazione

Il rapporto tra giornalismo e attività sindacale si configura come un ambito peculiare, caratterizzato dall'intreccio tra la tutela della libertà di informazione e il riconoscimento delle prerogative collettive dei lavoratori del settore. L'ordinamento, attraverso il CNLG, ha individuato una serie di garanzie volte a preservare non soltanto i diritti individuali del singolo giornalista, ma anche le prerogative che derivano dall'organizzazione collettiva della categoria.

L'analisi che segue intende mettere in luce come tali garanzie, oltre a rafforzare la posizione individuale del giornalista, svolgano una funzione di tutela indiretta della rappresentanza collettiva, assicurando che i momenti di conflitto – licenziamento, trasferimento, mobilità – non possano essere gestiti unilateralmente dall'impresa, ma richiedano il necessario coinvolgimento delle strutture sindacali.

Assai rilevanti, sotto il profilo giuridico, come si analizzerà nel prosieguo, sono in particolar modo i vincoli procedurali che gravano sull'editore in caso di recesso: il nulla osta da parte dell'Associazione regionale di stampa³¹⁸, previsto dal CNLG, rappresenta una condizione essenziale per l'efficacia del licenziamento, configurandosi come un filtro esterno che rafforza le garanzie del lavoratore-giornalista.

La stessa logica di rafforzamento delle tutele si ritrova nella disciplina dei trasferimenti, che prevede l'osservanza di una procedura specifica e articolata,

³¹⁸ Ci si riferisce alle varie associazioni regionali dei giornalisti che compongono la Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), il sindacato unitario dei giornalisti italiani. Queste associazioni, come l'Associazione Lombarda dei Giornalisti o l'Associazione Stampa Romana, sono presenti in ogni regione italiana e si occupano della difesa dei diritti e degli interessi della categoria, oltre a stipulare contratti collettivi di lavoro.

il cui mancato rispetto può rendere inefficace il provvedimento. Anche in questo caso, la contrattazione collettiva introduce elementi che vanno oltre la disciplina ordinaria, nella consapevolezza che lo spostamento geografico di un giornalista non incide solo sulla sua organizzazione personale, ma può alterare il rapporto con le fonti, con il territorio, con la redazione, e quindi con l'identità stessa del suo lavoro.

In conclusione, il CNLG non si configura soltanto come fonte regolativa dei rapporti di lavoro, ma anche come strumento di consolidamento del ruolo politico e sociale del sindacato dei giornalisti.

1. Il Comitato di redazione e il fiduciario

Il sistema delle garanzie sindacali previsto dal CNLG trova uno dei suoi punti più significativi nella disciplina del più volte citato Comitato di redazione (d'ora in avanti, Cdr) e, nelle redazioni di minori dimensioni, nella figura del fiduciario.

Questi istituti, nati con il primo contratto collettivo del dopoguerra nel luglio 1947 e analoghi, per funzione, ai consigli di fabbrica di altri settori produttivi, rappresentano il principale presidio della rappresentanza interna nelle aziende editoriali³¹⁹. Essi danno concreta attuazione al principio, peculiare del giornalismo, secondo cui i diritti sindacali devono trovare spazio e operatività all'interno della redazione, in stretta connessione con l'autonomia professionale dei redattori.³²⁰

Il CNLG stabilisce che, nelle aziende editrici con almeno dieci giornalisti professionisti o praticanti, debba essere costituito un Cdr. Laddove il numero dei

³¹⁹ Sul tema, cfr. A. PREZIOSI - *Comitato di redazione*, in F. LEVER – P. RIVOLTELLA – A. ZANACCHI, *La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche*, Rai libri, 2017.

³²⁰ Sul tema, cfr. F. MAZZA, *Il sindacato dei giornalisti. 1877-1980. Da Francesco De Sanctis a Walter Tobagi*, libri Scheiwiller, Milano, 2005.

redattori sia inferiore, non si procede alla formazione di un organo collegiale, ma si elegge un fiduciario che ne esercita le medesime funzioni. In entrambi i casi, la rappresentanza è eletta dall'assemblea dei giornalisti, dura in carica due anni, è rieleggibile e la sua nomina deve essere comunicata all'editore tramite l'Associazione regionale della stampa.

Il Cdr, in quanto organo collegiale, presenta una composizione pluripersonale che consente una più efficace distribuzione dei compiti e un confronto più articolato con l'azienda. Il fiduciario, invece, svolge da solo funzioni analoghe in realtà redazionali di minore dimensione, fungendo da punto di riferimento per i colleghi e da interlocutore diretto con la direzione. La differenza, dunque, risiede nella struttura e nelle modalità di esercizio della rappresentanza, non nei poteri riconosciuti.

Le funzioni attribuite dal CNLG al Cdr e al fiduciario sono molteplici: vigilare sull'applicazione del contratto collettivo, tutelare i diritti morali e materiali dei giornalisti, salvaguardare le condizioni di lavoro e rappresentare la redazione nei rapporti con l'editore. Essi hanno diritto di essere informati preventivamente sulle decisioni aziendali che incidano sull'organizzazione del lavoro, sull'organico, sulle tecnologie utilizzate o sulla sede dell'attività. In particolare, devono essere consultati in caso di trasferimenti di sede, ristrutturazioni, riduzioni del personale o introduzione di innovazioni tecnologiche che possano modificare l'assetto redazionale. L'editore è inoltre tenuto a comunicare loro copia del bilancio aziendale depositato presso la Camera di commercio, per consentire una valutazione consapevole della situazione economica della testata e favorire un confronto informato sulle scelte editoriali e organizzative.

Oltre alle funzioni di vigilanza, il Cdr e il fiduciario svolgono anche un ruolo propositivo e di mediazione: partecipano alle trattative aziendali, interagiscono con l'Associazione regionale e con la Federazione nazionale della stampa, avanzano proposte sull'organizzazione del lavoro e contribuiscono a

salvaguardare la qualità del prodotto giornalistico, strettamente connessa alla dignità professionale dei redattori. Nelle realtà più complesse, caratterizzate dalla presenza di più testate, i comitati o fiduciari delle singole redazioni possono coordinarsi in organismi di gruppo per affrontare questioni di rilievo trasversale, come piani industriali, innovazioni tecnologiche o crisi aziendali.

Nella pratica, il Cdr partecipa a diverse assemblee di redazione, spesso convocate su sua iniziativa, per discutere questioni relative all'organizzazione del lavoro, ai piani ferie o ai rinnovi contrattuali. In tali occasioni, il Comitato incontra il direttore responsabile, riferisce all'assemblea dei giornalisti e successivamente dialoga con la direzione aziendale. Al termine di questo iter, redige un verbale che viene trasmesso ai giornalisti della testata, al direttore e ai vertici aziendali; in situazioni delicate, come esuberi o trasferimenti di redazioni, la comunicazione può estendersi anche ai Cdr di altre testate del gruppo. In alcune circostanze, come la presentazione del piano editoriale o l'insediamento di un nuovo direttore, l'assemblea esprime formalmente la fiducia (o la sfiducia) nei confronti del direttore responsabile.

Il Cdr – o, in sua assenza, il fiduciario – costituisce la rappresentanza sindacale aziendale. Quando tale organismo è istituito nell'ambito della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) o di una sua articolazione territoriale, esso soddisfa i requisiti previsti dall'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto nominato da un sindacato firmatario del contratto collettivo nazionale. Di conseguenza, può esercitare tutte le prerogative riconosciute alle rappresentanze sindacali aziendali: usufruire di permessi, indire assemblee e referendum, raccogliere contributi sindacali e diffondere comunicati.

Particolare rilievo assume la tutela riservata ai componenti del Cdr e al fiduciario. Il CNLG prevede una garanzia rafforzata, in virtù della quale essi non possono essere licenziati o trasferiti senza la preventiva autorizzazione dell'Associazione regionale della stampa. Il nulla osta costituisce un requisito di

efficacia degli atti di recesso o di trasferimento, e la sua mancanza ne determina l'inefficacia. La disciplina contrattuale stabilisce inoltre che l'associazione debba pronunciarsi entro otto giorni dalla richiesta, al fine di evitare che tale meccanismo si trasformi in uno strumento di paralisi.

La funzione del Cdr e del fiduciario si colloca dunque in una dimensione che intreccia tutela individuale e rappresentanza collettiva. La loro presenza nelle redazioni costituisce un elemento essenziale di equilibrio tra il potere organizzativo dell'impresa e i diritti sindacali dei lavoratori, contribuendo a garantire la libertà, l'autonomia e la qualità dell'informazione.

2. Poteri di codeterminazione: informazione, consultazione e contrattazione collettiva

Le prerogative attribuite al Cdr e al fiduciario non possono essere comprese appieno se non vengono ricondotte al più ampio principio partecipativo che informa i rapporti collettivi di lavoro. È pertanto necessario richiamare, seppur brevemente, il quadro generale dei poteri di codeterminazione, di cui il sistema delineato dal CNLG rappresenta una declinazione specifica nel settore giornalistico.

L'art. 46 della Costituzione³²¹, pur rimasto in parte inattuato e marginalizzato³²², esprime il principio secondo cui i lavoratori devono collaborare, nei modi e nei

³²¹ Per un commento di questa disposizione, v. G. GHEZZI, *Sub art. 46, Cost.*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti economici*, III, Zanichelli-Soc. editrice del Foro italiano, Bologna, 1980, 69 ss.

³²² La stessa scelta di inserire il diritto alla partecipazione in un articolo specifico, anziché integrarlo nell'art. 41 Cost., non ha sortito l'effetto desiderato: sebbene motivata dall'intento di estendere la partecipazione a tutte le forme di impresa, tale decisione ha successivamente marginalizzato il diritto di collaborazione, rendendolo apparentemente accessorio rispetto alla libertà dell'iniziativa economica (cfr. A. MICHIELI, *L'effettiva partecipazione dei lavoratori nell'articolo 46 della Costituzione*, in *Lavoro Diritti Europa*, II, 7 luglio 2025).

limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende. Secondo un'interpretazione letterale della Costituzione, la titolarità del diritto alla collaborazione nella gestione d'impresa spetta ai lavoratori e, di conseguenza, l'esercizio di tale diritto è affidato alle loro rappresentanze³²³.

Il diritto alla collaborazione dei lavoratori non solo è compatibile con la libertà sindacale, ma – alla luce della complessiva lettura delle disposizioni sulla partecipazione economica – ne costituisce un presupposto e una declinazione³²⁴.

Pertanto, della necessità di una legislazione in materia si discute sin dal varo della Carta costituzionale, vista la riserva di legge contemplata dallo stesso art. 46, che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle imprese “nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi”³²⁵.

Nel sistema delle relazioni industriali italiane, tale forma di partecipazione dei lavoratori si manifesta, in particolare, attraverso tre livelli di intervento: l'informazione, la consultazione e la contrattazione collettiva. Il primo livello, quello informativo, implica il diritto delle rappresentanze sindacali di ricevere tempestivamente notizie e dati sull'andamento economico e organizzativo dell'azienda, al fine di poter esercitare consapevolmente le proprie prerogative. La consultazione rappresenta un grado ulteriore di coinvolgimento, in quanto presuppone un confronto effettivo tra le parti sociali prima dell'adozione di decisioni che incidano sull'organizzazione del lavoro o sull'occupazione. Infine, la contrattazione collettiva costituisce il momento più elevato della partecipazione, in cui il potere decisionale dell'impresa è bilanciato da un potere

³²³ M. CORTI, *Art. 46*, in R. DEL PUNTA et al. (a cura di), *Codice commentato del lavoro*, Wolters Kluwer, Milano, 2020, 242, cit. in A. MICHIELI, *L'effettiva partecipazione dei lavoratori nell'articolo 46 della Costituzione*, in *Lavoro Diritti Europa*, II, 7 luglio 2025.

³²⁴ A. MICHIELI, *L'effettiva partecipazione dei lavoratori nell'articolo 46 della Costituzione*, op.cit., 7 luglio 2025.

³²⁵ M. CORTI, *Il modello partecipativo italiano nel confronto comparato*, in *Lavoro Diritti Europa*, II, 7 luglio 2025.

negoziale del sindacato, volto a definire regole condivise sulle condizioni di lavoro.

A seguito della legge di iniziativa popolare promossa dalla CISL, presentata nel 2023, e approvata dal Parlamento come legge 15 maggio 2025, n. 76, la discussione su tale tematica è nuovamente riesplora, riaprendo il dibattito sulla concreta attuazione del principio partecipativo nel sistema italiano³²⁶. Secondo autorevole dottrina, ad esempio, suscita perplessità la decisione di espungere la contrattazione collettiva dalla predisposizione dei piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori (art. 6) e dalla partecipazione organizzativa (art. 7)³²⁷; o ancora, la legge in oggetto non menziona i contratti collettivi con riferimento all'istituzione delle commissioni paritetiche, «*finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro*»³²⁸. Pur tuttavia, non si può parlare di *vulnus* alla contrattazione collettiva: proprio perché priva di contenuti vincolanti, la l. n. 76/2025 non può certo spiazzare i rapporti negoziali consolidati tra gli attori sociali, a qualsiasi livello³²⁹.

Nel settore giornalistico, le forme di partecipazione poc'anzi richiamate assumono connotati peculiari. Attraverso il Cdr e il fiduciario, il CNLG traduce in concreto il principio partecipativo, prevedendo forme strutturate di informazione preventiva e di consultazione obbligatoria dell'azienda in caso di interventi organizzativi di rilievo. In tal modo, la contrattazione collettiva di categoria realizza un modello di codeterminazione di fatto, coerente con la ratio

³²⁶ M. CORTI, *Introduzione al Forum sulla partecipazione dei lavoratori*, in *Lavoro Diritti Europa*, II, 7 luglio 2025.

³²⁷ M. CORTI, *Il modello partecipativo italiano nel confronto comparato*, op. cit., II, 7 luglio 2025.

³²⁸ *Ibidem*.

³²⁹ Cfr. e T. TREU, *La partecipazione dei lavoratori: dalla proposta della CISL al testo della Camera dei deputati*, cit. in M. CORTI, *Il modello partecipativo italiano nel confronto comparato*, op. cit., II, 7 luglio 2025.

dell'art. 46 Cost., pur in assenza di una compiuta attuazione legislativa della norma costituzionale.

La funzione partecipativa e di controllo del sindacato trova espressione particolarmente incisiva nei momenti di crisi o conflitto, come i procedimenti di recesso o di trasferimento dei giornalisti. È in tali circostanze che il sistema di garanzie delineato dal CNLG, e in particolare l'art. 34, lett. D, mostra la propria capacità di limitare l'unilateralità datoriale, imponendo il coinvolgimento delle rappresentanze collettive.

3. Licenziamenti inefficaci per violazione dell'art. 34, lett. D del CNLG

Come si accennava nel precedente paragrafo, nel contesto del diritto del lavoro giornalistico, l'art. 34 del CNLG rappresenta una delle clausole di maggior rilievo, poiché pone un vincolo stringente alla libertà del datore di lavoro di recedere dal contratto. La norma attribuisce al Cdr un ruolo di interlocutore necessario, imponendo una procedura di consultazione preventiva che costituisce condizione di efficacia del licenziamento. Non si tratta, dunque, di una mera facoltà informativa, ma di un passaggio obbligato senza il quale il recesso risulta inefficace.

La Cassazione, con la sentenza n. 13575 del 2 luglio 2015³³⁰, ha qualificato tale vincolo come espressione di una stabilità convenzionale del rapporto di lavoro,

³³⁰ Nel caso di specie, un giornalista era stato licenziato in quanto era stato definitivamente soppresso il periodico di cui era caporedattore. Impugnato dal dipendente il licenziamento, la Corte, attraverso una articolata lettura delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, in particolare degli artt. 34, lett. d) e 4, comma 2, concluse con l'importante affermazione di principio di cui sopra, confermando pertanto, nel caso di specie, la sentenza di appello che aveva annullato il licenziamento in quanto intimato senza la preventiva informativa dell'editore al comitato di redazione e il conseguente confronto con lo stesso, utili al fine di verificare la possibilità di utilizzare il giornalista in altra testata del gruppo editoriale

evidenziando come l'effetto impeditivo del licenziamento derivi non da una norma di legge, ma dall'autonomia collettiva. La giurisprudenza, in tal senso, ha riconosciuto che il mancato espletamento della procedura di consultazione comporta l'inefficacia contrattuale del recesso e la prosecuzione *de iure* del rapporto, con obbligo retributivo a carico dell'editore fino all'adozione di un nuovo e valido atto di licenziamento. Tale impostazione segna una differenza rispetto alla tutela reale ex art. 18 Stat. lav., poiché la sanzione discende direttamente dal contratto collettivo e non dall'ordinamento generale del lavoro subordinato³³¹.

Il meccanismo delineato dall'art. 34 CNLG, pertanto, prevede che il datore di lavoro informi e consulti preventivamente il Cdr ogniqualvolta intenda procedere a licenziamenti individuali o collettivi per motivi oggettivi o disciplinari. Solo in alcuni casi particolari – e segnatamente quando il lavoratore interessato sia un dirigente sindacale – la norma introduce un ulteriore livello di garanzia, richiedendo il nulla osta dell'Associazione regionale di stampa. In assenza di tale autorizzazione, il licenziamento non produce effetti giuridici. Per tutti gli altri giornalisti, invece, è sufficiente che sia rispettato il dovere di informazione e consultazione preventiva, che rimane comunque condizione essenziale di efficacia del recesso.³³²

Il valore cogente dell'informativa preventiva emerge con forza anche nel campo dei licenziamenti disciplinari. La giurisprudenza di merito ha affermato che la mancata comunicazione al Cdr costituisce comportamento antisindacale, non sanabile neppure in situazioni di urgenza. In tali casi, la clausola contrattuale prevede che l'urgenza esoneri esclusivamente dal rispetto del termine dilatorio

³³¹ Cfr. Cass. 22 aprile 2008, n. 10337, in *RIDL*, 2009, con nota di G. PETRAGLIA, *La procedimentalizzazione del recesso datoriale a opera del contratto collettivo dei giornalisti*, 337.

³³² *Ibidem*.

di 72 ore, ma non dall'obbligo di informare il Cdr prima dell'adozione del provvedimento³³³.

La Cassazione ha sottolineato come la violazione dell'art. 34 si perfezioni nel momento stesso in cui il datore di lavoro adotta il provvedimento di recesso senza la preventiva consultazione del Cdr: non è possibile, infatti, acquisire ex post il parere sindacale, poiché ciò ne svuoterebbe la funzione di controllo preventivo³³⁴.

Un ulteriore elemento di complessità è dato dal fatto che la norma contrattuale contempla due distinte comunicazioni, una da parte dell'editore e una da parte del direttore: la mancanza anche solo di una delle due determina l'inefficacia del licenziamento³³⁵. La giurisprudenza, come si vedrà nel prosieguo, ha inoltre esteso la medesima garanzia anche ad altri atti datoriali, come i trasferimenti: in caso di omissione della procedura prevista dall'art. 34, anche il trasferimento del giornalista è stato ritenuto inefficace³³⁶.

La disciplina contrattuale è stata progressivamente affinata. Nelle versioni precedenti, la richiesta di parere del Cdr era formulata in termini generici e applicata in via estensiva a tutti i licenziamenti, compresi quelli per giusta causa. La nuova formulazione, invece, delimita meglio l'ambito di applicazione, escludendo dall'obbligo i licenziamenti dei dirigenti apicali (direttore, condirettore, vicedirettore) e quelli per giusta causa, per i quali è sufficiente una comunicazione informativa.

Tuttavia, al di fuori delle ipotesi espressamente escluse, la mancata consultazione del Cdr integra un comportamento plurioffensivo, in quanto lede sia l'interesse collettivo alla partecipazione sindacale, configurando un

³³³ Cfr. Tribunale Milano, 20 aprile 1994.

³³⁴ Cass. 6 giugno 2005, n. 11741.

³³⁵ Cfr. Pret. Roma, 17 gennaio 1990.

³³⁶ Cfr. Tribunale Roma, 26 gennaio 2000.

comportamento antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, sia l'interesse individuale del giornalista alla correttezza procedurale del recesso, determinando l'inefficacia contrattuale del licenziamento.

L'importanza del parere preventivo non si esaurisce nella fase del recesso. La contrattazione collettiva prevede, infatti, altre situazioni in cui l'informativa al Cdr assume valore determinante: la nomina del direttore (art. 6 CNLG), l'approvazione del bilancio annuale, la modifica degli orari di lavoro, l'attribuzione o la revoca di incarichi redazionali, fino alla gestione delle crisi aziendali con ricorso agli ammortizzatori sociali (artt. 35 ss. L. 416/1981).

Si può dunque affermare che la funzione del Cdr, così come delineata dal contratto collettivo e consolidata dall'interpretazione giurisprudenziale, non si limiti ad una mera attività consultiva ma integra un meccanismo di controllo effettivo sulla legittimità degli atti datoriali.

L'informativa preventiva e la richiesta di parere, grazie alla terminologia perentoria impiegata dal contratto ("devono fornire la necessaria informativa"), configurano un vero e proprio obbligo giuridico. Tale obbligo, lungi dall'essere un formalismo, si traduce in una forma di bilanciamento dei poteri, in grado di rafforzare la tutela collettiva dei giornalisti e di condizionare l'efficacia degli atti più incisivi sul rapporto di lavoro.

4. La richiesta di nulla osta dell'Associazione regionale della stampa come funzione integrativa della fattispecie costitutiva dell'efficacia dell'atto di licenziamento

Un'ulteriore peculiarità del sistema di tutele previsto dal CNLG riguarda i giornalisti che ricoprono incarichi sindacali. In tali ipotesi, la procedura di recesso non si esaurisce nella preventiva comunicazione al Comitato di redazione, ma si arricchisce di un passaggio ulteriore, rappresentato dalla

richiesta di nulla osta all'Associazione regionale della stampa territorialmente competente.

L'istituto, lungi dall'essere una mera formalità, svolge una funzione integrativa della fattispecie costitutiva dell'efficacia del licenziamento: senza il rilascio di tale autorizzazione, il recesso rimane privo di effetti giuridici. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il nulla osta non costituisce un atto di semplice legittimazione sindacale, ma un requisito indefettibile dell'atto datoriale, la cui mancanza si traduce nella prosecuzione de iure del rapporto di lavoro e nel permanere dell'obbligo retributivo in capo all'editore³³⁷.

La previsione del nulla osta risponde a una logica di rafforzamento delle garanzie sindacali, che assume particolare rilevanza in un settore, come quello giornalistico, tradizionalmente caratterizzato da un elevato livello di conflittualità e da rapporti spesso segnati da tensioni tra direzioni editoriali e redazioni.

La scelta del legislatore contrattuale di demandare a un soggetto esterno all'impresa – l'Associazione regionale della stampa – il potere di autorizzazione preventiva del licenziamento conferisce all'istituto una portata straordinaria, che va oltre le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori e segna un *unicum* nel panorama nazionale.

Dal punto di vista sistematico, occorre evidenziare come tale meccanismo non determini la nullità o l'annullabilità del recesso secondo il diritto comune, bensì una forma di inefficacia contrattuale. Non si è, dunque, di fronte a un'ipotesi riconducibile all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, ma a una condizione costitutiva dell'efficacia del licenziamento che trae origine esclusivamente dall'autonomia collettiva. La giurisprudenza di

³³⁷ Cfr. Cass. 22 aprile 2008, n. 10337, in *RIDL*, 2009, con nota di G. PETRAGLIA, *La procedimentalizzazione del recesso datoriale a opera del contratto collettivo dei giornalisti*, 337

legittimità ha costantemente affermato che la mancata osservanza della procedura di cui all'art. 34 CNLG – e, in particolare, l'omissione della richiesta di nulla osta all'Associazione regionale della stampa – comporta l'inefficacia del licenziamento e la prosecuzione *de iure* del rapporto di lavoro, con conseguente obbligo retributivo in capo al datore anche in assenza della prestazione effettiva³³⁸.

La particolarità di questa disciplina risiede proprio nell'attribuire rilevanza costitutiva a un atto sindacale: il licenziamento non può dirsi perfezionato senza l'intervento di un soggetto terzo, estraneo tanto alla sfera datoriale quanto a quella aziendale, che rappresenta l'interesse collettivo della categoria. Tale meccanismo presenta evidenti analogie con il nulla osta previsto, in via generale, dall'art. 22 dello Statuto dei lavoratori per il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, dal quale tuttavia si differenzia per l'ambito di applicazione più ampio, esteso anche al recesso dal rapporto di lavoro³³⁹.

Un altro profilo significativo è quello legato alla funzione antisindacale di un licenziamento adottato in mancanza del nulla osta. La giurisprudenza ha affermato che l'omissione della procedura di consultazione o autorizzazione non solo incide sull'efficacia del recesso, ma integra anche condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, in quanto compromette il ruolo di rappresentanza attribuito dalla contrattazione collettiva alle organizzazioni di categoria³⁴⁰.

³³⁸ Cass. 29 ottobre 1996, n. 9297, in *MGL*, 1997, 107; Cass. 11 maggio 1998, n. 5145, in *GI*, 1999, 2210; Cass. 2 luglio 2015, n. 13575, in *DLRI*, 2016, II, 401.

³³⁹ Cfr. Tribunale 9 luglio 2007 (nel caso di specie i giudici hanno accolto le tesi dell'Associazione Stampa Romana, sostenuta dalla Fnsi, condannando per comportamento antisindacale la società *Euform.it spa* in liquidazione, per aver violato l'obbligo imposto dall'art.34).

³⁴⁰ *Ibidem*.

In tale prospettiva, il nulla osta non si limita a rafforzare le garanzie individuali del singolo giornalista sindacalista, ma tutela indirettamente l'interesse collettivo alla partecipazione sindacale nei processi di gestione delle risorse umane.

L'intervento dell'Associazione regionale della stampa introduce, inoltre, un elemento di controllo esterno rispetto alla dinamica interna redazionale. Se la consultazione del Cdr mira a garantire la partecipazione dell'organo rappresentativo della redazione ai processi decisionali dell'azienda editoriale, la richiesta di nulla osta alla struttura sindacale territoriale assicura un ulteriore livello di tutela, capace di sottrarre il lavoratore sindacalista a possibili pressioni o conflitti interni.

L'editore, in tal modo, non solo deve confrontarsi con la rappresentanza collettiva interna, ma anche con quella esterna, espressione della categoria nel suo complesso. Questa duplice mediazione sindacale rappresenta un meccanismo di bilanciamento del potere datoriale, che impedisce arbitrii e garantisce una maggiore trasparenza nei procedimenti di licenziamento.

In termini comparatistici, è interessante osservare come istituti simili siano rari nel panorama europeo: il panorama giornalistico italiano si distingue per aver adottato una disciplina che attribuisce alle organizzazioni di categoria un potere quasi "paritetico" rispetto all'editore in materia di licenziamento dei dirigenti sindacali³⁴¹. Una scelta che conferma la forte tradizione di autotutela collettiva che contraddistingue la categoria dei giornalisti, storicamente molto attenta alla difesa della propria autonomia professionale e alla centralità della libertà sindacale³⁴².

³⁴¹ Cfr. European Federation of Journalists (EFJ), *Rights and Jobs in Journalism – Building stronger unions in Europe*, Bruxelles, 2016.

³⁴² Sul tema Cfr. P. TOSI, *La contrattazione collettiva dei giornalisti: autonomia e limiti*, in *DLRI*, 2001, n. 91, 125; M. LAMBROU, *Giornalisti: rapporto di lavoro tra autonomia e subordinazione*, in *DPL*, 2019, 39; M.C. GRISOLIA, *Libertà di informazione e ordine dei*

In definitiva, la previsione del nulla osta evidenzia come il CNLG, attraverso strumenti di negoziazione collettiva, abbia costruito un modello di garanzie che va oltre la protezione legale standard, ponendo al centro la dimensione sindacale quale filtro imprescindibile per l'esercizio del potere datoriale di recesso.

Essa rappresenta non solo una tutela rafforzata per il lavoratore sindacalista, ma anche una forma di riconoscimento del ruolo politico e istituzionale del sindacato nella regolazione del rapporto di lavoro giornalistico, conferendo al contratto collettivo una funzione para-normativa che incide direttamente sull'assetto dei poteri all'interno dell'impresa editoriale.

5. Trasferimenti inefficaci per violazione della procedura prevista

Un ulteriore campo di applicazione della procedura di consultazione preventiva, individuato in via giurisprudenziale, riguarda i trasferimenti dei giornalisti. Pur non essendo espressamente contemplati dall'art. 34 del CNLG, i giudici di merito hanno ritenuto che anche tali provvedimenti rientrino tra gli atti datoriali soggetti a preventiva informazione e parere del Comitato di redazione, pena la loro inefficacia³⁴³.

In particolare, i giudici di primo grado hanno stabilito che il trasferimento disposto in violazione dell'art. 34 del CNLG sia soggetto alla medesima procedura di consultazione preventiva prevista per i licenziamenti. Ne consegue che il provvedimento adottato in violazione di tale obbligo è da considerarsi inefficace, in quanto privo di uno degli elementi essenziali richiesti dalla

giornalisti alla luce della riforma degli ordinamenti professionali, in *Rivista Associazione italiana costituzionalisti*, 2012, IV; M. PALLINI, *Il rapporto di lavoro giornalistico: uno smart working ante litteram*, Working Paper C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" n. 423/2020, 5 ss;.

³⁴³ Cfr. Trib. Torino, 22 febbraio 2012, in *MGL*, 2012, 217; Trib. Roma, 12 marzo 2013, in *DRI*, 2013, 622; Trib. Milano, 17 giugno 2017, in *RGL*, 2018, 95.

disciplina collettiva. In tali ipotesi, il giornalista non è tenuto ad accettare il trasferimento, e il datore di lavoro resta obbligato ad accettare la prestazione lavorativa nella sede originaria.

Il principio si fonda sull'idea che la procedura di consultazione non abbia una funzione meramente dilatoria, ma costituisca un presidio sostanziale volto a bilanciare l'ampio potere organizzativo dell'impresa editoriale. La mancata attivazione del confronto sindacale non produce, dunque, semplici profili di illiceità del provvedimento, bensì la sua radicale inefficacia.

Si tratta di una conseguenza che valorizza il ruolo del Cdr quale organo deputato non solo a rappresentare gli interessi collettivi della redazione, ma anche a esercitare un controllo diretto sugli atti che incidono sulla posizione individuale dei singoli giornalisti.

Non solo i trasferimenti: la medesima logica è stata applicata anche ad altri atti gestionali di rilievo, come la modifica degli orari di lavoro o l'attribuzione e revoca di incarichi redazionali. In tali casi, a giurisprudenza ha riconosciuto una duplice conseguenza: sotto il profilo individuale, l'inosservanza della procedura di consultazione preventiva determina l'inefficacia del provvedimento adottato nei confronti del giornalista interessato; sotto il profilo collettivo, integra un comportamento antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, legittimando il sindacato a ricorrere agli strumenti di tutela ivi previsti³⁴⁴.

La disciplina contrattuale, dunque, non solo condiziona l'efficacia degli atti individuali più gravi, come il licenziamento³⁴⁵ o il trasferimento, ma si estende

³⁴⁴ Cfr. Trib. Torino, 22 febbraio 2012, op.cit.

³⁴⁵ Per completezza, va segnalato come, in caso di trasferimento, spettino al giornalista il rimborso delle spese di trasloco e la corresponsione dell'indennità pari a un mese e mezzo di retribuzione, di cui all'art. 22 CNLG, a prescindere dai motivi del trasferimento, e dunque anche quando questo venga disposto dal datore di lavoro a seguito della richiesta del giornalista (cfr. Corte d'Appello Milano 5 settembre 2002, in D&L 2002, 964).

anche a provvedimenti di minore impatto, rafforzando così il principio di co-determinazione nelle dinamiche organizzative redazionali.

L'inclusione dei trasferimenti e di altri atti datoriali nel perimetro delle procedure di informazione e consultazione preventiva conferma, in definitiva, la volontà delle parti collettive di sottrarre l'attività giornalistica alla logica unilaterale del potere direttivo datoriale. Attraverso la previsione di tali vincoli, il CNLG ha dato vita a un sistema in cui la dimensione collettiva diventa parte integrante della validità stessa delle decisioni aziendali, anticipando — in forma contrattuale — una logica di cogestione che, pur non formalmente codificata nel nostro ordinamento, si avvicina ai modelli di partecipazione paritetica propri di altri ordinamenti europei. Tale prospettiva risulta oggi valorizzata dalla già citata legge n. 76/2025 sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione d'impresa, che promuove meccanismi di consultazione e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali interne, in linea con il principio di democrazia industriale³⁴⁶.

Si delinea, dunque, un quadro nel quale l'autonomia collettiva non si limita a disciplinare i contenuti normativi del rapporto di lavoro, ma incide direttamente sulla validità e sugli effetti degli atti datoriali, collocandosi su un piano quasi para-normativo. Il CNLG, attraverso la previsione di consultazioni obbligatorie e autorizzazioni preventive, costruisce un sistema che riequilibra il rapporto di forze tra datore di lavoro e giornalisti, attribuendo al sindacato un ruolo di filtro e garanzia essenziale.

³⁴⁶ Cfr. S. WEBB, B. WEBB, *Industrial democracy*, London, New York, Bombay, 1897.

Conclusioni

Il percorso svolto in questa ricerca ha inteso restituire la complessità della professione giornalistica nel suo intreccio con il diritto del lavoro e con la dimensione sindacale. L'indagine, partita dall'analisi delle disposizioni contrattuali e legislative applicabili, si è soffermata sulle principali figure di tutela, sulle procedure che condizionano l'efficacia dei licenziamenti e dei trasferimenti, sul ruolo del dirigente sindacale, del Comitato di redazione e del fiduciario, per giungere a delineare un quadro di grande ricchezza ma anche di forte problematicità.

In primo luogo, è emersa con chiarezza la centralità del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, che assume una funzione peculiare rispetto ad altri settori. Esso non si limita, infatti, a disciplinare aspetti economici o normativi, ma incide direttamente sull'efficacia di atti fondamentali del rapporto di lavoro, come il licenziamento e il trasferimento, attribuendo al nulla osta dell'Associazione regionale della stampa una funzione costitutiva. La giurisprudenza ha chiarito che l'inefficacia conseguente alla mancanza di tale autorizzazione è di fonte contrattuale e non legale, con applicazione delle regole di diritto comune: prosecuzione *de iure* del rapporto e permanenza dell'obbligo retributivo, ma esclusione delle tutele ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Questa peculiarità testimonia come il settore giornalistico sia stato capace, negli anni, di dotarsi di strumenti pattizi che vanno oltre la cornice legislativa, rafforzando il ruolo delle organizzazioni sindacali e radicando la rappresentanza collettiva all'interno delle redazioni.

In secondo luogo, l'approfondimento ha mostrato il ruolo imprescindibile del Comitato di redazione e del fiduciario come organi di rappresentanza interna. Essi svolgono compiti che travalicano il mero piano sindacale, ponendosi come garanti della qualità del lavoro giornalistico e, indirettamente, della stessa libertà di informazione. La loro presenza obbliga l'impresa editoriale a

confrontarsi con la redazione nelle scelte organizzative, nella gestione delle crisi, nella ristrutturazione degli organici, nell'introduzione di nuove tecnologie. La procedura del nulla osta per licenziamenti e trasferimenti dei loro componenti o del dirigente sindacale conferma la volontà del contratto collettivo di impedire che l'attività sindacale sia condizionata da atti ritorsivi o discriminatori, rafforzando l'idea che la libertà di stampa passi anche attraverso la protezione sindacale di chi lavora nelle redazioni.

La prospettiva giuslavoristica consente, tuttavia, di cogliere le contraddizioni di questo modello. Se da un lato esso rappresenta un unicum nel panorama nazionale, dall'altro si espone a critiche legate all'eccessiva complessità procedurale, ai ritardi nella prassi applicativa, alle tensioni tra libertà imprenditoriale e tutela sindacale. Inoltre, nonostante l'apparente solidità di queste garanzie, la condizione concreta della categoria giornalistica rimane segnata da un diffuso precariato. Contratti a termine reiterati, collaborazioni coordinate e continuative che spesso celano rapporti di subordinazione, false partite IVA e un ricorso generalizzato a forme di lavoro atipico hanno reso fragile la posizione del giornalista, riducendo l'effettività delle tutele previste e alimentando una condizione di incertezza che incide non solo sul lavoratore, ma sulla qualità stessa dell'informazione.

Non meno rilevante è il tema dell'Ordine dei giornalisti, istituzione che, pur rappresentando un unicum nel panorama europeo, mostra segni di crisi di credibilità e di funzionalità. La richiesta di una riforma organica non è più rinviabile: l'assetto ordinistico deve essere ripensato alla luce dei mutamenti del mercato del lavoro, della trasformazione tecnologica e della crescente ibridazione delle figure professionali. La recente adozione del nuovo Codice deontologico (2024) rappresenta un segnale positivo di aggiornamento, ma esso da solo non può bastare se non si accompagna a un riordino delle norme

ordinistiche e contrattuali e a una riduzione delle disparità tra professionisti e pubblicisti.

Sul piano più generale, la ricerca ha messo in evidenza come la professione giornalistica sia attraversata da una tensione costante tra norme e realtà. Le previsioni contrattuali e legislative disegnano un sistema articolato e complesso, ma la loro effettività è minata da prassi elusive, da condizioni economiche precarie, da un contesto editoriale segnato da crisi strutturali. È in questa divaricazione tra diritto e realtà che si gioca il futuro della categoria.

Se si considera che l'informazione è un bene pubblico e un presupposto essenziale della vita democratica, appare evidente che il diritto del lavoro applicato al settore giornalistico non può limitarsi a tutelare l'interesse individuale del lavoratore, ma deve farsi carico di una funzione più ampia: preservare l'autonomia e la libertà della stampa come condizione di democrazia. In quest'ottica, garantire condizioni di lavoro stabili e dignitose, rafforzare le garanzie sindacali, riformare l'Ordine, contenere la precarietà e armonizzare le fonti normative non sono obiettivi meramente corporativi, ma esigenze di interesse generale.

In conclusione, la tesi ha mostrato che molto è stato fatto, soprattutto grazie alla forza del contratto collettivo e all'opera interpretativa della giurisprudenza, ma molto resta ancora da fare. La sfida che attende la professione è duplice: da un lato, colmare le lacune normative e ridurre le contraddizioni tra legge, contratto e prassi; dall'altro, ridare stabilità, dignità e credibilità a una categoria che svolge una funzione sociale di primaria importanza. Solo attraverso una riforma complessiva, capace di coniugare tutela individuale e collettiva, libertà imprenditoriale e diritti sindacali, sarà possibile ricondurre la disciplina del lavoro giornalistico a un quadro coerente e funzionale.

Non si tratta soltanto di garantire migliori condizioni ai giornalisti: si tratta di preservare un bene pubblico, di rafforzare la democrazia, di tutelare il diritto dei

cittadini a essere informati in maniera libera, completa e consapevole. È questo, in ultima analisi, il senso e il fine dell'indagine svolta, nonché la prospettiva verso cui deve tendere ogni intervento riformatore futuro.

Ringraziamenti

Ringrazio il Prof. Mirko Altimari per avermi offerto stimoli intellettuali costanti e per aver condiviso con me riflessioni e prospettive preziose. La sua competenza ha contribuito ad arricchire il percorso di ricerca, suggerendo nuove chiavi di lettura.

Ringrazio i miei genitori Gianni e Paola, mia sorella Daniela, mia nonna Teresa e tutti coloro che fanno parte della mia famiglia per l'amore e il sostegno costante. La loro fiducia e incoraggiamento hanno reso possibile affrontare le sfide di questo cammino.

Ringrazio il direttore Mauro Crippa per avermi sempre spronato a proseguire con determinazione il dottorato, nonostante gli impegni lavorativi, e per avermi considerato un “figlioccio professionale”. La sua fiducia e il costante incoraggiamento hanno reso possibile la conclusione di questo percorso.

Ringrazio il direttore Andrea Delogu per il suo sostegno ultradecennale e per aver sempre creduto in me. Il suo appoggio e la sua stima mi hanno permesso di crescere e maturare.

Ringrazio Lorenza Mazzotti non solo per la sua amicizia e disponibilità ma anche per i preziosi consigli che sempre mi dà, sia nella vita privata che in quella professionale.

Ringrazio il direttore Paolo Liguori che per primo, tre anni fa, ha voluto che mi iscrivessi al concorso di ammissione alla scuola di dottorato e che mi è sempre stato a fianco in ogni tappa di questo percorso.

Ringrazio Totò, che la vita mi ha donato come fratello acquisito, perché nei momenti belli è con me a gioire e in quelli meno belli è con me a spronarmi e a

farmi rialzare. Non ci sono parole per esprimere l'affetto e la gratitudine che provo per lui.

Ringrazio Rino, Edoardo, Francesco, Nic, Sarah, Francesco, Federico e Matteo per la loro preziosa amicizia, per la vicinanza costante e per il loro affetto, senza i quali non potrei fare nulla.

Ringrazio tutti i miei amici e tutti i miei colleghi di Mediaset, sia quelli con cui lavoravo all'inizio del mio dottorato sia quelli con cui lavoro oggi, per essere una parte preziosa della mia vita.

Bibliografia

AA.VV., *Dibattito sull'ordine dei giornalisti*, in *Problemi dell'informazione*, 1987

AA.VV., *La professione giornalistica nei paesi dell'Unione Europea in Desk*, *Rivista di cultura della comunicazione*, II, 1997

AA.VV., *Percorsi di diritto dell'informazione*, Torino, 2011

AA.VV., *Rapporti tra potere economico e informazione*, *Atti del Convegno curato dall'ISLE*, Roma, 12 dicembre 1973, Milano, 1974

F. ABRUZZO, *Codice dell'informazione e della comunicazione*, Centro di documentazione giornalistica, Roma, 2006

F. ABRUZZO, *Il profilo della professione giornalistica in Europa*, in *La comunicazione pubblica in Europa*, numero speciale della *Rivista italiana di comunicazione pubblica*, supplemento al n. 1/1999

F. ABRUZZO, *La commistione informazione/pubblicità nella giurisprudenza ordinaria e disciplinare vista attraverso le sentenze dei tribunali*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, IV-V, 2007

F. ABRUZZO, *Lavoro giornalistico: una rassegna giurisprudenziale*, in *Diritto e lavoro - Rivista critica del lavoro*, 2000

F. AGNINO, *La mancata iscrizione all'albo dei praticanti giornalisti esclude l'assicurazione presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani*, in *Foro italico*, 2023

A. AGOSTINI, *Giornalismi*, Il Mulino, Bologna, 2004

A. AGOSTINI, *Il giornalismo italiano nell'ecosistema dell'informazione digitale*, in *Problemi dell'informazione*, II, 2012

- A. AGOSTINI, *Vent'anni di giornalismo digitale*, in *Problemi dell'informazione*, I, 2012
- M. AGOSTINI, *Ancora sulla subordinazione del giornalista. Brevi note a Cassazione*, 14 luglio 2021 n. 200099, in *Il lavoro nel diritto*, 2001
- M.B. AGRO, *La responsabilità del direttore di stampa periodica ed il problema della determinazione della condotta tipica nei reati omissivi*, in *Cassazione Penale*, 1992, 1235
- A. ALAIMO, *La nuova legge italiana sulla partecipazione dei lavoratori e l'employee's involvement di matrice europea: (poche) aperture e (molte) chiusure*, in *Lavoro Diritti Europa*, II, 7 luglio 2025
- E. ALES, *Tutte le strade portano alla partecipazione? Un'analisi della l. n. 76 del 2025 nel prisma dei suoi attori*, II, 7 luglio 2025
- M. ALTIMARI, *L'effettività del diritto alla disconnessione: una sfida per il diritto del lavoro*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2021, II, 65-71
- F. ALVARO, *Il collaboratore fisso, iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti può svolgere l'attività giornalistica in via esclusiva?* in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2019, II
- F. ALVARO, *Il rapporto di lavoro giornalistico*, Giuffrè, Milano, 2010
- G. AVANZINI, G. MATUCCI, I. MUSSELLI, *Informazione e media nell'era digitale*, Giuffrè, Milano, 2003
- R. BALZARINI, *Contratti speciali di lavoro*, in *Trattato di diritto del lavoro*, Padova, 1958
- A. BARBANO, V. SASSU, *Manuale di giornalismo*, Edizioni Laterza, Bari, 2012
- P. BARILE, P. CHELI (a cura di), *La stampa quotidiana tra crisi e riforma*, Bologna, 1976

- P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975
- P. BARILE, *Vecchi e nuovi motivi di incostituzionalità dell'Ordine dei giornalisti*, in *I problemi dell'informazione*, 1989
- M. BARISON, *Il ruolo dei sindacati nel rapporto di lavoro giornalistico: tra contrattazione collettiva e rappresentanza*, in *Sindacato e società*, III, 2016
- C. BARTOLI, *Introduzione al giornalismo. L'informazione tra diritti e doveri*, Edizioni ETS, Pisa, 2013
- F. BASSANINI, P. MURIALDI, *Prima analisi della legge per l'editoria*, in *Problemi dell'informazione*, 1981
- S. BASSO, *Storia del giornalismo americano*, Mondadori, Milano, 2005
- L. BATTISTA, *Brevi note sul lavoro subordinato: rilevanza della volontà nella sua qualificazione*, in *IL Diritto del lavoro*, II, 1994,
- L. BATTISTA, *Il giornalista collaboratore fisso e la tutela della sua professionalità tra autonomia e subordinazione*, in *Lavoro nella giurisprudenza*, IV 2020
- P. BAY, *La subordinazione e l'autonomia nel lavoro giornalistico: profili giuridici* in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, II, 2015
- G. BECHELLONI, *Chi sono i giornalisti*, in V. CASTRONOVO, N. TRANFAGLIA (a cura di) *La stampa italiana nell'età della Tv. 1975-1994*, Laterza, Roma-Bari, 1994
- J. BECKER, *Il giornalista nell'ordinamento costituzionale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1988, 3 ss.
- E. BELL, C. TAYLOR, *The Platform Press: How Silicon Valley Reengineered Journalism* in *Columbia Journalism Review*, Tow Center for Digital Journalism, 2017
- U. BELLOCCHI, *Storia del giornalismo italiano*, Edizioni Edison, Bologna, 1974

G. BERETTA, *Attività giornalistica e collaborazioni fisse*, in *Giurisprudenza italiana*, I, 2020

G. BERETTA, *Ancora su attività giornalistica e collaborazioni fisse*, in *Giurisprudenza italiana*, VIII, 2020

O. BERGAMINI, *La democrazia della stampa: storia del giornalismo*, Laterza, Bari, 2020

G. BERRUTI, *Il contratto collettivo dei giornalisti*, Jovene, Napoli, 1987

G. BERRUTI, *Il sistema delle relazioni interne alle imprese editoriali con particolare riguardo ai problemi connessi all' autonomia delle redazioni dopo il nuovo contratto collettivo dei giornalisti. Appunti di studio*, in *Prospet.inf.*, I, Firenze, Le Monnier, 1990

S.M. BERRUTI, *Contratto collettivo dei giornalisti*, Jovane, Napoli, 1987

S. BERTOCCO, *La nullità del contratto di lavoro del redattore iscritto all'albo dei pubblicisti: una soluzione giurisprudenziale opinabile*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, IV-V, 1° luglio 2008

F. BIANCHI D'URSO, *Il contratto di lavoro giornalistico*, in *Il diritto del lavoro nella elaborazione giurisprudenziale*, Edizioni Penna, Roma, 1971

G. BIANCHI, *Trasgressione ed anti-eticità nei 'mass media': corso di storia del giornalismo*, I.S.U.-Università Cattolica, Milano, 1985

F. BIANCIARDI, *Invenzioni industriali, opere dell'ingegno e diritti di utilizzazione economica nel rapporto di lavoro giornalistico*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, II, 2005

E. BIANDA, A. VALERIANI, *Ri-pensare il giornalismo*, in *Problemi dell'informazione*, 2014

A. BONACCI, *La legge sull'ordinamento della professione giornalistica in rapporto alla costituzione*, in *Democrazia e Diritto*, 1967

- L. BONARETTI, *Giornalismo: apprendistato permanente*, in *Lavoro e previdenza oggi*, 1990
- L. BONESCHI, *Il giornalista. Profili giuridici e sociologici*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1987, III
- L. BONESCHI, *La deontologia professionale del giornalista*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1989, II
- M. BORALI, *In tema di iscrizione al Registro dei praticanti giornalisti*, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, III, 2000
- M. BORZAGA, *Subordinazione e rapporto di lavoro giornalistico: la figura professionale del Direttore di testata*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, II, 2000
- G. BUCCI, *Il trattamento economico nel rapporto di lavoro giornalistico: tra tutele e precarietà*, in *Diritto & Società*, III, 2017
- F. BUFFA, *La subordinazione del giornalista*, in *Giustizia civile*, IX, 2010
- G. BUONOMO, *Il contratto collettivo del lavoro giornalistico*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, II, 2016
- L. CAIAZZA, *I rapporti di lavoro dei giornalisti. Professionisti, pubblicisti, praticanti e dipendenti*, Buffetti, Roma, 1993
- S. CALÒ, *NYT vs ChatGPT: l'AI può diventare fonte di informazione alternativa a un giornale?*, in *Il Quotidiano giuridico*, 2024
- G. CAMERA, *Lezioni di diritto dell'informazione e deontologia della professione giornalistica*, Ordine dei giornalisti della Lombardia, Milano, 2014
- F. CAMPANELLA, *Giornalismo locale sul web. Cinque sfide per la professione*, in *Problemi dell'informazione*, I, 2003

- P. CAMPANELLA, *Natura, oggetto e requisiti di validità del contratto di lavoro giornalistico. Il commento*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, VII, 2008
- M. CANEVARI, *Nuovi confini dell'obbligo di sicurezza e danno biologico*, in *Il diritto del lavoro*, 1994, I
- V. CANGEMI, *Organizzazioni di tendenza e contratto di lavoro subordinato*, Quaderni de *Il diritto del mercato del lavoro*, 2022
- U. CARABELLI, *Il lavoro giornalistico e la subordinazione*, Edizioni Lavoro, 2015
- L. CARBONE, *In tema di condizioni per l'iscrizione all'Inpgi*, in *Foro italiano*, IX, 2004
- G. CARDONI, *Problematiche in tema di prestazioni dei fondi sostitutivi di previdenza dei giornalisti e dei lavoratori dello spettacolo*, in *Rivista del diritto e della sicurezza sociale*, III, 2005
- P. CARETTI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Il mulino, Bologna, 2009
- F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. REU, *Il rapporto di lavoro subordinato. Diritto del lavoro*, II, Utet, Torino, 2019
- M. T. CARINCI, V. S. LECCESE, *Lavoratori "senza tempo"? Questioni giuridiche riguardanti i rapporti di lavoro gestiti per obiettivi e senza vincoli orari predefiniti*, Giappichelli, Torino, 2026
- A. L. CARLOTTI (a cura di), *Problemi di storia del giornalismo*, Pubblicazioni dell'ISU, Milano, 1994
- M. CARLSON, *Deliberative, Agonistic, and Algorithmic Audiences: Journalism's Vision of its Public in an Age of Audience Transparency* in *International Journal of Communication*,

M. CARLSON, *Journalistic Authority: Legitimizing News in the Digital Era*, Columbia University Press, 2015

M. CARO, *Il lavoro giornalistico*, in *Giustizia civile*, XI, 1991

M. CARO, *Qualificazione del rapporto di praticantato giornalistico e altre questioni connesse*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, II, 1998

M. CARO, *Rassegna della giurisprudenza sul rapporto di lavoro giornalistico di fatto*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, I, 1998

S. CASSESE, *Professioni e ordini professionali in Europa, Confronto tra Italia, Francia e Inghilterra*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, Milano, 1999

V. CASTRONOVO, N. TRANFAGLIA (a cura di) *La stampa italiana nell'età della Tv. 1975-1994*, Laterza, Roma-Bari, 1994

G. CATALISANO, *Il ruolo del diritto di cronaca e di critica nell'attività giornalistica: profili di diritto dell'informazione*, IV, Giuffrè, Milano, 2013

M. CAVALLO, *Alla ricerca dei criteri di individuazione dell'attività giornalistica*, in *Giustizia civile*, I, 1993

G. CENTAMORE, *Sempre sulla prestazione di fatto del giornalista*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, III, 2019

A. CERRAI, *I connotati essenziali delle imprese editrici*, in *Trattato Colombo-Portale*, Utet, Torino, 1992, VIII, parte IV, cap. I

A. CESSARI, *Liquidazione di compenso a giornalista non iscritto nell'albo*, in *Il Diritto del Lavoro*, 1954, II, 336

E. CHELI e C. GRISOLIA, *Giornalisti: profili costituzionali*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XV

E. CHELI, *In tema di legittimità costituzionale dell'Ordine e dell'albo dei giornalisti* in *Giustizia Costituzionale*, 1968

- M. CHERICONI, *L'elenco speciale dei giornalisti: un residuo corporativo*, in *Lavoro e previdenza oggi*, 1986
- P. CHIECO, *Qualifiche contrattuali e categorie legali nel lavoro giornalistico: i persistenti dilemmi della giurisprudenza*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, II, 2001
- S. CHIUSOLO, M. BORALI, *Il contratto Nazionale di lavoro giornalistico, I quaderni dell'Ordine*, Milano, 2013
- S. CHIUSOLO, M. BORALI, *Il rapporto di lavoro subordinato e il contratto collettivo applicabile*, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 2001, IV
- S. CHIUSOLO, *Le dimissioni del giornalista con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso*, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 2002, II
- M. CLEMENTE, M.G. LODATO, V. ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, Cedam, Padova, 1995
- F. COLLIA, F. ROTONDI, *Rassegna nel merito – Sulla qualificazione del rapporto giornalistico come autonomo o subordinato*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, V, 2023
- A. CONTALDO e P. DI FABIO, *Giornalista digitale. Leggi, norme e regole dell'informazione tra internet, telematica e multimedialità*, Roma, 2001
- G. CORASANITI, *Diritto dell'informazione*, Cedam, Padova, 1999
- M. CORRADO, *Quella nel settore giornalistico non è una subordinazione come le altre*, in *Diritto e giustizia*, 2016
- M. CORTI, Art. 46, in R. DEL PUNTA et al. (a cura di), *Codice commentato del lavoro*, Wolters Kluwer, Milano, 2020
- M. CORTI, *Il modello partecipativo italiano nel confronto comparato*, in *Lavoro Diritti Europa*, II, 7 luglio 2025

M. CORTI, *Introduzione al Forum sulla partecipazione dei lavoratori*, in *Lavoro Diritti Europa*, II, 7 luglio 2025.

M. CORTI, *La partecipazione dei lavoratori: avanti piano, quasi indietro*, in M. CORTI (ed.), *Il Pilastro europeo dei diritti sociali e il rilancio della politica sociale dell'UE*, Vita e Pensiero, Milano, 2021

M. CORTI, *La partecipazione dei lavoratori. La cornice europea e l'esperienza comparata*, Vita e Pensiero, Milano, 2012

D. CORVI, *Prestazione giornalistica e artistica nella complessità della figura intellettuale*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, I, 2019

C. COSTANTINI, D. D'AMATI, *Fake news, licenziamento disciplinare e poteri del direttore*, in *Giurisprudenza italiana*, VII, 2017

S. CIUCCIOVINO, *Diritto del lavoro giornalistico*, Giuffrè, Milano, 2018

M. CUNIBERTI, *Professione di giornalista e ordine professionale*, in *Percorsi di diritto dell'informazione*, Giappichelli, Torino, 2002

G. CUOMO, *Libertà di stampa ed impresa giornalistica nell'ordinamento costituzionale italiano*, Jovene, Napoli, 1956

A. CURTO, *Il rapporto di lavoro giornalistico: tra autonomia e subordinazione*, in G. Fontana, (a cura di), *Giornalismo e diritto*, edizioni Scientifiche Italiane, 2015

D. D'AMATI, *Il lavoro giornalistico, contratto collettivo, giurisprudenza*, Cedam, Padova, 1989

S. D'ASCOLA, *Non solo autonomia e subordinazione: uno sguardo alla giurisprudenza sulla qualificazione del contratto di lavoro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, I, 2017

S. D'ASCOLA, *Sul rapporto di lavoro del collaboratore fisso*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, VI, 2017

W. D'AVANZO, *Partecipazione, democrazia, comunicazione pubblica. Percorsi di innovazione della Pubblica amministrazione digitale*, Rubbettino, Catanzaro, 2009

R. DE LUCA TAMAJO, *Crisi delle qualifiche giornalistiche e nuove forme di lavoro flessibile*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2004, 112 ss.

R. DE ROSA, V. REDA, *Giornalismo e AI alla prova: new powers, new responsabilités*, in *Problemi dell'informazione*, I, 2023

A. DE SANTIS, *Gli strumenti di tutela del giornalista nell'esercizio della professione: il ruolo delle associazioni di categoria*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, II, 2019

A. DELITALA, *Giornalisti (Contratto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Novissimo Digesto italiano*, VII, 1961

G. DELLA ROCCA, *Lavoro giornalistico*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, VIII, Milano, 2007

M. DELLA VOLPE, *Le professioni della comunicazione*, Carocci, Roma, 2001

G. DELITALA, *Titolo e struttura della responsabilità penale del direttore per i reati commessi sulla stampa periodica*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1956, 544

M. DELL'OLIO, *La prestazione di fatto del lavoro subordinato*, Cedam, Padova, 1970

R. DE MARTINO, *Accesso alla professione di giornalista ed iscrizione nell'ufficio di praticanti*, in *DRT – Il Diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni*, III, 1999

F. DI CERBO, *I rapporti speciali di lavoro*, Cedam, Padova, 2000

G. DUCCI, *Relazionalità consapevole. La comunicazione pubblica nella società connessa*, Franco Angeli, Milano, 2017

P. DUI, *Contratto dei giornalisti: professionisti e pubblicisti*, Milano, 1990

C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, in *Riv.it.sc.giur.*, ora in *Diritto costituzionale vivente* (a cura di D. NOCILLA), Milano, Giuffrè, 1992

European Federation of Journalists (EFJ), *Rights and Jobs in Journalism – Building stronger unions in Europe*, Bruxelles, 2016

F. FACCENDA, *Recenti orizzonti giurisprudenziali in tema di lavoro giornalistico*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, III, 1987

F. FACCIOLI, *La dimensione della comunicazione 'di servizio'*, in Dipartimento della Funzione pubblica, *Situazione e tendenze della comunicazione istituzionale in Italia (2000-2004). Rapporto al Ministro per la Funzione pubblica*, 2005

G. FALSONE, *Il rapporto di lavoro giornalistico: natura e disciplina* in *Diritto delle Relazioni Industriali*, III, 2017

M. FANTINI, *Il contratto di lavoro giornalistico*, Giappichelli, Torino 2017

G. FARINELLI, E. PACCAGNINI, G. SANTAMBROGIO, A. VILLA, *Storia del giornalismo italiano: dalle origini ad oggi*, Utet, Torino, 2004

G. FAUSTINI, *Le cifre del giornalismo italiano. Aumentano professionisti e disoccupati*, in *I problemi dell'informazione*, 1997

V. FERRANTE, *Il lavoro a distanza e il diritto "alla disconnessione"*, in A. OCCHINO (a cura di), *Il lavoro e i suoi luoghi*, Vita e Pensiero, Milano, 2018

A. FERRERI, *La responsabilità del giornalista e il rapporto di lavoro". In Diritto delle relazioni industriali*, IV, 2019

A. FERRILLO, *L'interazione tra giornalismo e pubblicità nell'era digitale*, 2024

G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2024

M. FICUCIELLO, *La figura del giornalista freelance nel contesto del rapporto di lavoro giornalistico*, in *Diritti comparati del lavoro*, I, 2019

G. FLAIM, *Le Sezioni Unite estendono la tutela dei diritti dei giornalisti pubblicisti che lavorano in subordinazione*, in *Questione giustizia*, 2020

S. FOIS, *Giornalisti (Ordine dei)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVIII, Giuffrè, Milano, 1969, 707 ss.

S. FOIS, *La libertà di "informazione. Scritti sulla libertà di pensiero e la sua diffusione*, I, Maggioli Editore, Rimini, 1992

S. FOIS, *Libertà di stampa e costituzione*, in *ACI Libertà di pensiero e mezzi di diffusione*, Padova, Cedam, 1992

M. FORNO, *Informazione e potere: storia del giornalismo italiano*, Laterza, Bari, 2012

L. FORTE, *Il lavoro giornalistico dirigenziale e il regime del rapporto*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, IV, 2004

L. FOSSATI, *Deontologia e informazione*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, I, 1990

M. FRANCESCHIELLI, *Nuove forme di prestazione dell'attività lavorativa: la zona grigia tra lavoro autonomo e subordinato*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1988

M. FRANCO, *Il lavoro giornalistico*, a cura di C. CESTER, *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, diretto da F. CARINCI, Utet, Torino, 1998

R. FRANCO LEVI, *Giornalismo tra fazione e mestiere*, il Mulino, Bologna, 1995

- G. GAETA, *Storia del giornalismo*, Vallardi, Milano, 1966
- A. GAMBINO, A. PACE, *Le strutture dell'informazione giornalistica*, in *Iustitia*, Milano, 1978
- M. GARATTONI, *Il lavoro del giornalista professionista: il problema della delibera di iscrizione all'ordine professionale dotata di efficacia retroattiva*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, IV, 2003,
- C. GESSA, *Dialettica degli interessi e garanzia di tutela nell'ordinamento dell'informazione* in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1991
- C. GESSA, *Libertà di stampa e disciplina della professione giornalistica*, in *Foro amministrativo*, III, 1966
- C. GESSA, *Rapporto di lavoro nell'impresa giornalistica e distinta tutela della professionalità relativa*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1992
- C. GESSA, *Sviluppo tecnologico e crisi giuridica della professione giornalistica*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1990
- E. GHERA, *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 1993
- E. GHERA, M. MATTONE, *Diritto del lavoro e legislazione sociale*, Cedam, Padova, 2020
- E. GHERA, *Forme speciali di previdenza*, in *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, III, Padova, 1971
- E. GHERA, *Prestazioni di fatto e diritto alla qualifica nel lavoro giornalistico*, in *Massimario di Giurisprudenza del lavoro*, 1978, 556
- G. GHEZZI, U. ROMAGNOLI, *Il rapporto di lavoro*, II, Zanichelli, Bologna, 1987
- G. GHEZZI, *Sub art. 46, Cost.*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti economici*, III, Zanichelli-Soc. editrice del Foro italiano, Bologna, 1980

- M.S. GIANNINI, *Albo (voce)*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano, 1958, 1014
- C. GIOVANARDI, G. GUARNIERI, G. LUDOVICO, G. TREGLIA, *Rassegna della Cassazione – Lavoro giornalistico e subordinazione*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, IV, 2014
- C. GIUA, *Il giornalismo sulla scena digitale. Politiche industriali e scelte tecnologiche, informazione e Costituzione*, in *I problemi dell'informazione*, III, 2009
- G. GIUGNI, (voce) *Il contratto di lavoro giornalistico*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, 1973, 449
- G. GOZZINI, *Storia del giornalismo*, Pearson, Milano, 2000
- B. GRANATA, *Il rapporto di lavoro giornalistico: in particolare la figura del collaboratore fisso*, in *Diritto delle relazioni industriali*, II, 2010
- R. GRANDI, *Comunicazione pubblica*, Carocci, Roma, 200
- A. GRECO, *Giornalista senza iscrizione all'albo: è reato?* in *La legge per tutti – Informazione e consulenza legale*, 2003
- M.C. GRISOLIA, *I comitati di redazione ed i problemi della partecipazione dei giornalisti alla gestione dell'impresa*, in *La stampa quotidiana tra crisi e riforma*, Bologna, 1976
- M.C. GRISOLIA, *Libertà di informazione e ordine dei giornalisti alla luce della riforma degli ordinamenti professionali*, in *Rivista Associazione italiana costituzionalisti*, 2012, IV
- G. GUARNIERI, *Rapporto di lavoro giornalistico e prova della subordinazione: rilevanza degli intervalli temporali*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2021
- D.C. HALLIN, P. MANCINI, *Modelli di giornalismo: Mass media e politica nelle democrazie occidentali*, Laterza, Bari, 2004

- P. ICHINO, *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento. Artt. 2094-2095*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il Codice civile. Commentario*, Giuffrè, Milano, 1992
- M. INCLETOLLI, *Nuove tecnopatie e tutela del lavoro giornalistico*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, III.IV, 1988
- M. LAMBROU, *Giornalisti: rapporto di lavoro tra autonomia e subordinazione*, in *Diritto e Pratica del Lavoro*, XXXIX, 2019
- A. LA MENDOLA, *Giornalisti: collaborazione fissa e lavoro subordinato*, in *Diritto e Pratica del lavoro*, 34-35, 2019, 2140
- D. LANZALONGA, *Ancora sulla subordinazione attenuata nel rapporto di lavoro giornalistico*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, II 2009
- G. LANZILLO, *Il rapporto di lavoro giornalistico e le nuove sfide della comunicazione digitale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, III, 2017
- T. LARATTA, *Lavoro giornalistico: quali conseguenze in caso di mancata iscrizione all'albo?* in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, II, 2006
- A. LASSANDRARI, *Qualificazione del rapporto di lavoro, oneri probatori e rilievo della volontà delle parti*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, II, 1995
- E. LEHNER, *La riforma degli organi di governo della RAI*, in M. MANETTI (a cura di) *Europa e Informazione*, Editoriale Scientifica Italiana, Napoli, 2004
- N. LEVI (a cura di), *Il piano di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni*, ESI, Napoli, 2004
- P. LIONESE, *Per una storia del giornalismo cattolico italiano*, Vita e pensiero, XII, Milano, 1942

- E. MAGGIORE, *La dequalificazione del giornalista: ancora sul risarcimento del danno professionale*, in *Diritto e lavoro - Rivista critica di diritto del lavoro*, II, 2007
- V. MAIO, *Sulle conseguenze della mancata iscrizione sul registro dei praticanti giornalisti*, in *Il Diritto del lavoro*, VI, 1998
- E. MALPICA, *Responsabilità del direttore*, in *Diritto e Giustizia*, 2002, IX, 72
- P. MARCHETTI, *Albo dei giornalisti e nullità del contratto collettivo di lavoro*, in *Giustizia civile*, I, 1956
- P. MARCONI, M. BONARETTI, *La comunicazione come strumento di innovazione per le amministrazioni*, in Dipartimento della Funzione pubblica, *Situazione e tendenze della comunicazione istituzionale in Italia (2000-2004)*. Rapporto al Ministro per la Funzione pubblica, 2005
- G. MARINO, *Lavoratore non iscritto all'albo dei giornalisti: spetta comunque il trattamento previsto dal CCNL*, in *Diritto e giustizia*, 2015
- A. MASTINO, *Il giornalismo nell'antica Roma: gli Acta Urbis*, Montefeltro, Urbino, 1978
- M.G. MATTAROLO, *Il rapporto di lavoro subordinato nelle organizzazioni di tendenza*, Cedam, Padova, 1983
- A. MATTEI, *Ius variandi e contratto collettivo più favorevole nel rapporto di lavoro giornalistico*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, III, 2018
- F. MAZZA, *Il sindacato dei giornalisti. 1877-1980. Da Francesco De Sanctis a Walter Tobagi*, libri Scheiwiller, Milano, 2005
- G. MAZZIOTTI, *La tutela del rapporto di lavoro giornalistico*, in *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*, I, 2018

- D. MAZZOCCO, *Giornalismo online. Crossmedialità, blogging e social network: i nuovi strumenti dell'informazione digitale* in *Centro di documentazione giornalistica*, 2018
- O. MAZZOTTA, *Attività giornalistica e subordinazione*, in *Foro italiano*, I, 1982
- B. MCNAIR, *An Introduction to Journalism*, Routledge, 2009
- L. MENGONI, *La questione della subordinazione in due trattazioni recenti*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, I, 1987, 17 ss.
- S. MERLINI, *Ordine dei giornalisti. Contrattazione collettiva, libertà e dignità professionale dei lavoratori nell'azienda giornalistica*, in P. BARILE, E. CHELI, *La stampa quotidiana tra crisi e riforma*, Il mulino, Bologna, 1976
- C. MEZZANOTTE, *Libertà di manifestazione del pensiero, libertà negativa di associazione e Ordine professionale dei giornalisti*, in *Giur. Cost.*, 1968
- A. MICHELIELI, *L'effettiva partecipazione dei lavoratori nell'articolo 46 della Costituzione*, in *Lavoro Diritti Europa*, II, 7 luglio 2025
- A. MIANO, *Cenni di storia del giornalismo*, Guido Miano Editore, Milano, 1958
- L. MONTUSCHI, *Deontologia e rapporto di lavoro giornalistico: a chi spetta il potere disciplinare?* in *Argomenti di diritto del lavoro*, III, 2001
- A. MORICONI, *Lavoro giornalistico e rapporto di lavoro subordinato*, in *Lavoro e previdenza oggi*, VII, 2010
- S. MORISI, *La protezione della libertà di stampa e il rapporto di lavoro giornalistico*, in *Rivista di diritto internazionale*, II, 2018
- A. MORSILLO, *Esercizio della professione giornalistica ed iscrizione all'albo*, in *Massimario di Giurisprudenza del lavoro*, 1962
- V. MOSSETTI, *In tema di subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico*, in *Diritto e giurisprudenza*, II, 1977

- S. MUGGIA, *Brevi osservazioni sulla qualifica di redattore e sulla subordinazione nel lavoro giornalistico*, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, III, 1998
- P. MURIALDI, *Dibattito sull'Ordine dei giornalisti. Perché sono abolizionista*, in *Problemi dell'informazione*, 1987
- P. MURIALDI, *Storia del giornalismo italiano: dalle gazzette a Internet*, Il mulino, Bologna, 1996
- M.M. MUTARELLI, *Le qualifiche dei giornalisti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro*, in *Diritto delle relazioni industriali*, IV, 2014
- M. NAPOLI, *Contratto e rapporti di lavoro, oggi, Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Giuffrè, Milano, 1995
- M. NAPOLI, *Questioni di diritto del lavoro (1992-1996)*, Giappichelli, Torino, 1996
- P.M. NAPOLI, *Social Media and the Public Interest: Media Regulation in the Disinformation Age* in Columbia University Press, 2019
- G. NICOLINI, *Autonomia e subordinazione della prestazione di lavoro nella giurisprudenza*, Milano, 1988
- P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Cedam, Padova, 1971
- A. OCCHINO, *Il tempo libero nel diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2010
- A. OCCHINO (a cura di), *Rileggendo 'Contratto e rapporti di lavoro, oggi' di M. NAPOLI*, Vita e Pensiero, Milano, 2018
- P. ORANO, *Lezioni preliminari alla storia del giornalismo*, Domini, Perugia, 1939
- M. ORRÙ, *Sulla qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico*, in *Giurisprudenza italiana*, XI, 2011
- A. PACE, *Comunità giornalistica e impresa editoriale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1975

A. PACE, *Ma l'art. 32 C.C.N.L. identifica, o non, la clausola di coscienza dei giornalisti?* in *Massimario di Giurisprudenza del lavoro*, 1977

A. PACE, M. MANETTI, *Rapporti civili. Art. 21. La libertà di manifestazione del pensiero*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli- *Foro italiano*, 2006, p. 323 ss.

A. PAJNO, *Giornalisti e pubblicisti (Disciplina professionale. Rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, VII, Utet, Torino, 1991

M. PALLINI, *Il rapporto di lavoro giornalistico: uno smart working ante litteram*, Working Paper C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" n. 423/2020

P. PANARESE, C. DE LUCA, *La pubblicità nell'era digitale*, Carocci, Roma, 2024

A. PANDISCIA, *Costituzionalità e funzione dell'Ordine*, in A. VIALI E G. FAUSTINI, *La professione di giornalista e il suo ordinamento*, Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, Centro di Documentazione giornalistica, Roma, 1992

N. PARISI e D. RINOLDI (a cura di), *Profili di diritto europeo dell'informazione e della comunicazione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2007

M. PARPAGLIONI, *Il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso pubblicitario non è nullo*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, III, 2020

E. PASQUALETTO, *Il lavoro giornalistico*, in C. CESTER (a cura di), *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, in F. CARINCI (diretto da), *Commentario di Diritto del lavoro*, II, Utet, Torino, 2007

S. PATRIARCA, *La legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica: presupposti sociali e giuridici di un concetto in evoluzione*, in *Diritto&diritti*, 2003

M. PEDRAZZA GORLERO, *Il giornalismo nell'ordinamento costituzionale*, in *Rivista trimestrale di Diritto pubblico*, vol. 37, III, 1987

- M. PEDRAZZA GORLERO, *L'informazione giornalistica e il pluralismo interno*, in *Informazione e Telecomunicazione* di R. ZACCARIA, in *Trattato di diritto amministrativo*, XXVIII, Padova, Cedam, 1999
- M. PEDRAZZA GORLERO, *Libertà di stampa e Ordine dei giornalisti*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1969
- M. PEDRAZZOLI, *La clausola del "caso di coscienza" a favore del giornalista e la sua evoluzione*, in *Giurisprudenza italiana*, 1977
- M. PEDRAZZOLI, *Tendenza del giornale e potere d'informare*, in *Problemi giuridici dell'informazione*, Milano, 1979
- G. PELLACANI, *Il rapporto di lavoro giornalistico tra legge e contrattazione collettiva*, in *Il diritto del lavoro*, V-VI, 2005
- G. PERA, *Sul caso di coscienza dei giornalisti*, in *Massimario di Giurisprudenza del lavoro*, 1976
- M. PERA, *Il diritto al lavoro giornalistico: tra libertà di espressione e tutela dei lavoratori*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, II, 2018
- M. PERA, *La cessazione del rapporto di lavoro*, Cedam, Padova, 1980
- S. PERON, *L'infographics: l'evoluzione del linguaggio dei mass-media ed i suoi riflessi sul riconoscimento dell'attività giornalistica a nuove figure professionali*, in *Obbligazioni e contratti*, X, 2007
- S. PERON, *Rassegna di giurisprudenza in materia di privacy e lavoro giornalistico*, in *Responsabilità civile e previdenza*, II, 2005
- M. PERSIANI, *Ancora sulla nozione di lavoro giornalistico*, in *Giurisprudenza italiana*, III, 2011
- R. PESSI, *Il contratto di lavoro giornalistico*, Utet Giuridica, Novara, 2010

- R. PESSI, *Spunti per una riflessione sulla fattispecie lavoro subordinato*, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 1988
- G. PETRAGLIA, *I pubblicisti non sono giornalisti figli di un dio minore*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, II, 2020
- P. PEVERINI, *Dal gossip al citizen journalism. Nuove forme dell'informazione online*, in P. PEVERINI, M. SPALLETTA (a cura di), *L'oggettività dell'informazione nella galassia elettronica*, Rubbettino, 2008
- V. PICKARD, *Democracy Without Journalism? Confronting the Misinformation Society*, Oxford University Press, 2019
- P. PISCIONE, *Ordini e collegi professionali*, Milano, Giuffrè, 1998
- C. PIZZATI, *Editori e giornalisti: relazioni pericolose. I rapporti sindacali nei media americani*, in *Uno statuto per l'informazione*, Publiprint, Trento, 1992
- S. POLI, *Il rapporto di lavoro giornalistico tra ordinamento italiano e ordinamento comunitario*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, II, 2017
- A. PREZIOSI - Comitato di redazione, in F. LEVER – P. RIVOLTELLA – A. ZANACCHI, *La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche*, Rai libri, 2017
- G. PROIA, *Metodo tipologico, contratto di lavoro subordinato e categorie definitorie*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2002
- C. PROTETTI, *Il giornalismo nella giurisprudenza*, Cedam, Padova, 1979
- A. PUGIOTTO, *L'ordine irrazionale. L'ordine dei giornalisti nella giurisprudenza costituzionale*, in A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, A. RUGGERI, A. SAITTA, G. SILVESTRI, *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2005

- A. RABATEL, A. CHAUVIN-VILENO, *La questione della responsabilità nella scrittura giornalistica*, Semen, 2006, XXII, pubblicato online il 1° maggio 2007, consultato il 13 giugno 2025
- C. RAGGI, *Il linguaggio del giornalismo giudiziario*, Pacini giuridica, Pisa, 2018
- M. RANIERI, *Identità, organizzazioni, rapporti di lavoro*, Wolters Kluwer, Cedam, Milano, 2017
- R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Cedam, Padova, 2022
- R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Wolters Kluwer, Milano, 2025
- P. REA, *Garantiti, quasi garantiti, precari. Una professione molto frammentata*, in *I problemi dell'informazione*, 2010
- P. RESCIGNO, *Le società di redattori*, in *I diritti della stampa*, Roma, 1975
- G. PRESTI, M. RESCIGNO – *Corso di Diritto Commerciale*, Zanichelli, Bologna, 2015,
- G. RICCI, *Il lavoro a distanza di terza generazione. La nuova disciplina del “lavoro agile”*, in *Le nuove leggi civili commentate*, II, Cedam, Padova, 2018
- P. RICCI, *Il diritto all'informazione e il rapporto di lavoro giornalistico: prospettive internazionali*, in *Diritti e giustizia sociale*, I, 2018
- A. RICCOBONO, *Rivendicazione della subordinazione e licenziamento ritorsivo del giornalista collaboratore fisso*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, IV, 2022
- A. ROMANO, *La concessione di un pubblico servizio*, in G. PERICU, A. ROMANO, U. SPAGNOLO VIGORITA (a cura di), *La concessione di pubblico servizio*, Milano, Giuffrè, 1995

V. ROPPO, *Dibattito sull'Ordine dei giornalisti: 1) Valutazioni critiche e ipotesi di riforma*, in *Problemi dell'informazione*, 1987

C. ROSSANO, *Configurazione sistematica dell'esercizio della professione di giornalista secondo la Costituzione e la legge professionale del 3 febbraio 1963 n. 69. Questioni in tema di distinzione dell'attività dei giornalisti professionisti e pubblicisti*, in *Giurisprudenza italiana*, IV, 1967

S. ROSSETTO, *Per la storia del giornalismo: Treviso dal XVII secolo all'unità*, Olschki, Firenze, 1996

L. ROSSI, *Le nuove frontiere della tutela del lavoro giornalistico: il caso delle fake news". In Diritto e tecnologie digitali*, IV, 2019

M. RUSSO, *Gli indici giurisprudenziali della subordinazione nel lavoro giornalistico*, in *Diritto e diritti*, 2013

G. RUSSO, *Rapporto di lavoro giornalistico e nuove tecnologie: un'analisi comparativa*, in *Lavoro e Diritto*, III, 2016

A.M. SANDULLI, *La libertà di informazione*, in *Problemi giuridici dell'informazione*, Milano, 1979

A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Jovene, Napoli, 1964

F. SANTONI, *Le organizzazioni di tendenza e i rapporti di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1983

F. SANTONI, *Rapporti speciali di lavoro*, Giappichelli, Torino, 1993

E. SANTORO, *Il giornalista nel servizio pubblico radio-televisivo*, in *Il diritto delle comunicazioni di massa*, Padova, Cedam, 1985

P. SCANDALETTI, *Storia del giornalismo e della comunicazione*, Esselibri, Napoli, 2004

- V. SCOPINARO, *Diffamazione via internet: applicabilità della circostanza aggravante relativa all'uso del mezzo di pubblicità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2001, 1410
- E. SENA, *Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e condotta antisindacale nel rapporto di lavoro giornalistico*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, I-II, 2003
- S. SICA, V. ZENO-ZENCOVICH, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Cedam, Padova, 2007
- C. SMURAGLIA, *Il comportamento concludente nel rapporto di lavoro*, Milano, 1963; M. DELL'OLIO, *La prestazione di fatti del lavoro subordinato*, Padova, 1970
- M. SOGGETTO, *Storia del giornalismo di guerra dal 1900 al 2008: saggio*, Prospettiva editrice, Civitavecchia, 2010
- C. SORRENTINO, S. SPLENDORE, *Le vie del giornalismo. Come si raccontano i giornalisti italiani*, Il mulino, Bologna, 2022
- R. STAGLIANÒ, *Giornalismo 2.0: fare informazione al tempo di Internet*, Carocci, Roma, 2002
- G. TARTAGLIA, *Lineamenti di diritto del lavoro giornalistico*, Cedam, Padova, 1989
- C. TENELLA SILLANI, *La responsabilità professionale del giornalista*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1985
- V. TENORE, *Il giornalista e le sue quattro responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2018
- P. TOSI, *La contrattazione collettiva dei giornalisti: autonomia e limiti*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, 2001, n. 91, 125
- P. TOSI, *La rappresentanza sindacale e il lavoro giornalistico* in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, IV, 2019

- C. TOURRES, *Lavoro agile e diritto di disconnessione: una proposta francese*, in E. DAGNINO, M. TIRABOSCHI (a cura di), *Verso il futuro del lavoro. Analisi e spunti sul lavoro agile e lavoro autonomo*, ADAPT University Press, 2016
- T. TREU, *Ancora sulla partecipazione*, in *Lavoro Diritti Europa*, II, 7 luglio 2025
- F. TROMBETTA, *La dimensione transnazionale del lavoro giornalistico: sfide e opportunità*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, II, 2017
- P. TULLINI, *Contrattazione collettiva e qualifiche giornalistiche: un equilibrio instabile*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza*, I, 2005, 445 ss.
- A. VALASTRO, Art. 21, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, Utet, 2006
- A. VALASTRO, *L'esercizio della professione giornalistica*, in R. ZACCARIA, *Materiali per un corso sulla libertà di informazione e di comunicazione* (con la collaborazione di L. BIANCHI E A. VALASTRO), Padova, Cedam, 1996
- A. VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro*, Cedam, Padova, 2016
- A. VALLEBONA, *Il lavoro giornalistico: definizione e figure*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, I, 2005, 299-302
- G. VARRIALE, *Profili della comunicazione pubblica*, in *La finanza locale*, VI, 2006
- F. VERRI e V. CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, II, Milano, Giuffrè, 2007
- A. VIALI, *Giornalista: la professione, le regole, la giurisprudenza*, Centro di documentazione giornalistica, 2001
- A. VIALI, G. FAUSTINI, *La professione di giornalista e il suo ordinamento, Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti*, in *Centro di documentazione giornalistica*, Roma, 1992

- G. VISINTINI, *Responsabilità professionale del giornalista*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1991
- S. WEBB, B. WEBB, *Industrial democracy*, London, New York, Bombay, 1897
- R. ZACCARIA, L. CAPECCHI, *La libertà di manifestazione del pensiero*, in *Trattato di Diritto amministrativo*, XII, Padova, Cedam, 1990
- P. ZANELLI, *Comitati di redazione, lotte redazionali e patti integrativi*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, I, 1977
- P. ZANELLI, *Il contratto dei giornalisti*, Zanichelli, Bologna, 1980
- P. ZANELLI, *Le sinergie editoriali nel nuovo contratto di lavoro giornalistico*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, I, 1992
- V. ZENO-ZENCOVICH, *La libertà d'espressione. Media, mercato, potere nella società dell'informazione*, Bologna, Il Mulino, 2004
- V. ZENO-ZENCOVICH, *Limitazioni contrattuali alla manifestazione del pensiero*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1995
- G. ZILIO GRANDI, *Il giornalismo tra subordinazione e autonomia: spunti critici*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2002, 301 ss.
- G. ZINGONI, R. CILENTI, *Il contratto di lavoro giornalistico*, in *I quaderni de "L'Editore"*, Gutenberg 2000, Torino, 1990

Giurisprudenza

Corte Costituzionale

Corte Cost. 1° aprile 2019, n. 81, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2019, II, con nota di S. BINI, *Lavoro giornalistico regionale e riserva di contrattazione collettiva nel pubblico impiego*, 977-985

Corte Cost. 23 luglio 2013, n. 231

Corte Cost. 13 gennaio 2004, n. 1, in M. BARBERO, *Prime indicazioni della Corte costituzionale in materia di “federalismo fiscale”*, 2004

Corte Cost. 30 gennaio 1997, n. 38, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1997

Corte Cost. 7 dicembre 1994, n. 420, in *Foro Amministrativo*, 1994, 2667

Corte Cost. 27 settembre 1992 n. 368, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1992

Corte Cost. 30 dicembre 1987 n. 616, in *Foro italiano*, 1988, I, 1062

Corte Cost. 24 novembre 1982 n.198, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1982

Corte Cost. 28 gennaio 1981 n. 1, in R. PARDOLESI, *Foro italiano*, Vol. 104, III, marzo 1981

Corte Cost. 22 dicembre 1980 n. 189, in *Foro italiano*, 1981, Vol. 1, 308

Corte Cost. 30 maggio 1977 n. 94, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1977, 735 ss.

Corte Cost. 8 luglio 1975, n. 189, in *Foro italiano*, 1975, I

Corte Cost. 23 aprile 1974 n. 108, in *Foro italiano*, 1974, vol. I

Corte Cost. 15 giugno 1972, n.105, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1972, 1196 ss.

Corte Cost. 20 gennaio 1971, n.2, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1971

Corte Cost. 9 luglio 1970, n. 122, in *Foro italiano.*, Vol. 93, X, ottobre 1970

Corte Cost. 10 luglio 1969, n. 98, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1968

Corte cost. 10 luglio 1968 n. 98, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1968, con note di F. LEVI, *In margine alla libertà del giornalista: sulla posizione del direttore del giornale*, 1557, e C. MEZZANOTTE, *Libertà di manifestazione del pensiero, libertà negativa di associazione e Ordine professionale dei giornalisti* in *Giurisprudenza costituzionale*, 1561

Corte Cost. 23 marzo 1968, n. 11, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1968, con note di E. CHELLI, *In tema di legittimità costituzionale dell'Ordine e dell'albo dei giornalisti*, e G. ZAGREBELSKY, *Questioni di legittimità costituzionale della l. 3 febbraio 1963, n.69, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti*

Corte Cost. 10 marzo 1968, n. 98, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1968

Corte Cost. 10 luglio 1966, n. 98, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1966

Corte di Cassazione

Cass. 20 dicembre 2024, n. 33553

Cass. 20 ottobre 2024, n. 26466

Cass. 10 ottobre 2024, n. 26466, in *Foro italiano*, 2024, XI, con nota di V. FERRARI, *La creatività da titolo d'acquisto del diritto d'autore a fattore di qualificazione del lavoro giornalistico*, 2967 – 2969

Cass. 5 luglio 2024, n. 18390

Cass. 13 giugno 2023, n. 16841

Cass. 1° febbraio 2023, n. 2943, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2023, III, con nota di A. TAGLIAMONTE, *Gli indici rivelatori della subordinazione nel lavoro giornalistico*, 625-632

Cass. 30 giugno 2022, n. 20827

Cass. 27 giugno 2022, n. 20530, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2022, IV, con nota di A. RICCOBONO, *Rivendicazione della subordinazione e licenziamento ritorsivo del giornalista collaboratore fisso*, 664-673

Cass. 29 dicembre 2021, n. 41889

Cass. 7 settembre 2021, n. 24078

Cass. 4 agosto 2021, n. 22264

Cass. 29 luglio 2021, n. 21764

Cass. 14 luglio 2021, n. 20099, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2022, III, 849-856 e in *Diritto e giustizia*, 2021, con nota di M. SCOFFERI, *Ai fini dell'accertamento della subordinazione, nell'ambito di più contratti intervallati nel tempo, non rileva l'attività medio tempore prestata*, 138

Cass. 16 maggio 2001, n. 6727, in *Massimario di Giurisprudenza Civile*, 2001, 983

Cass. 28 gennaio 2020, n. 1867, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, VIII-IX, con nota di G. BERETTA, *Ancora su attività giornalistica e collaborazioni fisse*, 1961-1065 e in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2020, III, con nota di M. PARPAGLIONI, *Il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso pubblicista non è nullo*, 454-462 e in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2020, II, con

nota di F. DE MICHIEL, *Il rapporto di lavoro subordinato del giornalista collaboratore fisso: la soluzione delle Sezioni Unite*, 475-480

Cass. 15 luglio 2019, n. 18884

Cass. 11 giugno 2019, n. 15610, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2020, IV, con nota di L. BATTISTA, *Il giornalista collaboratore fisso e la tutela della sua professionalità tra autonomia e subordinazione*, 383-389

Cass. 24 maggio 2019, n. 14262, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, I, con nota di G. BERETTA, *Attività giornalistica e collaborazioni fisse*, 141-143

Cass. 25 febbraio 2019, n. 5436

Cass. 4 febbraio 2019, n. 3177

Cass. 13 novembre 2018, n. 29182

Cass. 9 gennaio 2018, n. 239

Cass. 13 giugno 2017, n. 41765

Cass. 3 maggio 2017, n. 10685, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2017, VI, con nota di S. D'ASCOLA, *Sul rapporto di lavoro del collaboratore fisso*, 1568-1572

Cass. 7 marzo 2017, n. 5693, in *Giurisprudenza italiana*, 2017, VII, con nota di C. COSTANTINI, D. D'AMATI, *Fake news, licenziamento disciplinare e poteri del direttore*, 1646-1649

Cass. 1° dicembre 2016, n. 1843, in *Massimario di Giurisprudenza Civile*, 2016

Cass. 24 giugno 2016 n. 13161

Cass. 19 aprile 2016, n. 7713, in *Rivista italiana del diritto del lavoro*, IV, con nota di G. PETRAGLIA, *Le persistenti incertezze sul mestiere di scrivere: la qualifica di Capo redattore*, 837-844

Cass. 18 marzo 2016, n. 5456, in *Diritto&Giustizia* 2016

Cass. 19 gennaio 2016, n. 830, in *Massimario di Giurisprudenza Civile*, 2016

Cass. 27 novembre 2015, n. 24296

Cass. 28 settembre 2015 n. 39195

Cass. 2 luglio 2015, n. 13575 in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2016, II, 401

Cass. 28 aprile 2015 n. 24431

Cass. 20 gennaio 2015 n. 838

Cass. 23 luglio 2014 n. 16714

Cass. 14 aprile 2014 n. 16301

Cass. 20 marzo 2014, n. 6537

Cass. 18 marzo 2014, n. 6230

Cass. 11 dicembre 2013 n. 12203

Cass. 7 ottobre 2013, n. 22785

Cass. 19 agosto 2013, n. 19199

Cass. 5 agosto 2013, n. 18619

Cass. 6 luglio 2013, n. 17372

Cass. 29 maggio 2013, n. 13408

Cass. 28 maggio 2013, n. 13224 e 13225

Cass. 21 giugno 2012, n. 10332

Cass. 15 maggio 2012, n. 7517, in *Giustizia civile*, 2013, 5-6, I, 1098

Cass. 10 maggio 2012, n. 23230, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, VI, con nota di P. DI FABIO, *Blog, giornali online e obblighi informativi di registrazione delle testate telematiche: tra confusione del legislatore e pericoli per la libera espressione del pensiero su internet*, 1120-1145

Cass. 23 marzo 2012, n. 11545

Cass. 29 novembre 2011, n. 44126

Cass. 10 maggio 2011, n. 10214

Cass. 6 aprile 2011, n. 7847

Cass. 8 febbraio 2011, n. 3037, in *Massimario della Giurisprudenza del lavoro*, 2011, 848.

Cass. 10 gennaio 2011 n. 7155

Cass. 16 luglio 2010 n. 35111

Cass. 5 marzo 2010 n. 13198, B., in *Cassazione penale*, 2011, 1005

Cass. 17 marzo 2010 n. 6490

Cass. 18 giugno 2009 n. 43403

Cass. 2 aprile 2009, n. 8068, in *Giustizia Civile*, 2010, 9, con nota di F. BUFFA, *La subordinazione del giornalista*, 2005.

Cass. 13 gennaio 2009, n. 9297

Cass. 2 aprile 2009, n. 8068, in *Giustizia Italiana*, 2010, IX, con nota di F. BUFFA, *La subordinazione del giornalista*, 2002-2009

Cass. 15 dicembre 2008, n. 29294

Cass. 9 settembre 2008, n. 22882, in *Diritto e Giustizia*, 2008

Cass. 12 agosto 2008, n. 21540, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2009, II, con nota di D. LANZALONGA, *Ancora sulla subordinazione attenuata nel rapporto di lavoro giornalistico*, 406-410

Cass. 23 maggio 2008, n. 34940

Cass. 29 aprile 2008, n. 17408

Cass. 22 aprile 2008 n. 10337, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2009, con nota di G. PETRAGLIA, *La procedimentalizzazione del recesso datoriale a opera del contratto collettivo dei giornalisti*, 337

Cass. 14 aprile 2008 n. 9812

Cass. 5 marzo 2008, n. 5926, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2008, III, con nota di M. CARO, *Sulla qualificazione, come giornalistica o no, della prestazione del grafico impaginatore*, 559-560

Cass. 5 dicembre 2007, n. 25300

Cass. Sez. Lav. 12 novembre 2007, n. 23472, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2008, III, con nota di G. DI MARTINO, *Prestazione di fatto nel lavoro giornalistico e prescrizione dei crediti retributivi*, 550-554 e in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2008, VII, con nota di P. CAMPANELLA, *Natura, oggetto e requisiti di validità del contratto di lavoro giornalistico. Il commento*, 690-704

Cass. 6 settembre 2007, n. 18708, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2008, con nota di G. LELLA, *La natura del compenso per il lavoro domenicale e per il lavoro prestato oltre il sesto giorno*, 124, e in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2008, con nota di C. GAZZETTA, 52

Cass. 11 aprile 2007, n. 8709

Cass. 1° marzo 2007, n. 4821, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 2007, con nota di M. MENSI, *Il principio dell'irriducibilità della retribuzione*, 471

Cass. Sez. Lav. 29 dicembre 2006, n. 27608, in *Guida al lavoro*, 2007, n. 12, 77

Cass. Sez. lav. 18 settembre 2006, n. 20080

Cass. 9 marzo 2006, n. 5125, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2007, I, con nota di M. CARO, *Il potere del direttore di testata di proporre il licenziamento del*

giornalista, nel sottile discrimine fra tutela dell'autonomia professionale e privilegio corporativo, 117-120

Cass. 6 marzo 2006 n. 4770 in *Il lavoro nella Giurisprudenza*, 2006, 821

Cass. 16 febbraio 2006, n. 3399, in *Diritto e lavoro - Rivista critica di diritto del lavoro*, 2006, II, con nota di T. LARATTA, *Lavoro giornalistico: quali conseguenze in caso di mancata iscrizione all'albo?*, 551-556

Cass. 2 novembre 2005, n. 1212, in *Foro italiano*, 2005

Cass. 8 agosto 2005, n. 16634, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2006, con nota di E. BARRACO, *La Cassazione dichiara nulla la pattuizione collettiva dell'obbligo di lavoro festivo infrasettimanale nel settore dello spettacolo*, 218

Cass. 6 giugno 2005, n. 11741

Cass. 21 aprile 2005, n. 8307, in *Foro italiano*, 2006, 9, I, 2442

Cass. 3 gennaio 2005, n. 28, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2005, IV, con nota di A. SARTORI, *Lavoro giornalistico e prestazioni di fatto*, 830-831

Cass. 9 settembre 2004, n. 18167

Cass. 29 luglio 2004 n. 14427 in *Orientamenti della giurisprudenza del lavoro*, 2004, I, 557

Cass. 23 luglio 2004, n. 13872

Cass. 20 luglio 2004, n. 14427, in *Orientamenti della giurisprudenza del lavoro*, 2004, I, 557

Cass. 1° luglio 2004, n. 12089, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2005, II, con nota di F. BIANCIARDI, *Invenzioni industriali, opere dell'ingegno e diritti di utilizzazione economica nel rapporto di lavoro giornalistico*, 373-377

Cass. 9 aprile 2004 n. 6983, in *Repertorio del Foro italiano*, 2004, voce *Lavoro (Rapporto)*, n. 216

Cass. 9 marzo 2004, n. 4797

Cass. 23 febbraio 2004, n. 3576

Cass. 5 novembre 2003, n. 16626

Cass. Sez. Lav. 11 settembre 2003, n. 13375, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2004, IV, con nota di L. FORTE, *Il lavoro giornalistico dirigenziale e il regime del rapporto*, 749-751

Cass. 13 giugno 2003, n. 9492, in *Massimario di Giurisprudenza civile*, 2003, VI

Cass. 17 maggio 2003, n. 7740

Cass. 3 aprile 2003, n. 5207

Cass. 7 novembre 2002, n. 13778, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2003, IV, con nota di M. GARATTONI, *Il lavoro del giornalista professionista: il problema della delibera di iscrizione all'ordine professionale dotata di efficacia retroattiva*, 750-772

Cass. 15 luglio 2002, n. 12694

Cass. 21 maggio 2002, n. 7461, in *Giustizia Civile*, 2003, I, con nota di M. CARO, *Nulla il contratto di lavoro del praticante giornalista iscritto all'albo*, 146-147

Cass. 26 marzo 2002, n. 4338

Cass. 9 luglio 2001, n. 9307

Cass. 6 luglio 2001, n. 9152, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 2001, IV, con nota di M. BORALI, S. CHIUSOLO, *Il rapporto di lavoro subordinato giornalistico e il contratto collettivo applicabile*, 1015-1020

Cass. 16 maggio 2001, n. 6727

Cass. 7 febbraio 2001, n. 1758, in *Orientamenti della Giurisprudenza del lavoro*, 2001, I, 268

Cass. 20 gennaio 2001, n. 833, in *Giurisprudenza italiana*, 2001, XI, con nota di M. ORRÙ, *Sulla qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico*

Cass. 9 giugno 2000, n. 7931, in *Foro italiano*, 2000, I, 3147

Cass. 27 maggio 2000, n. 7020, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2001, II, con nota di P. CHIECO, *Qualifiche contrattuali e categorie legali nel lavoro giornalistico: i persistenti dilemmi della giurisprudenza*, 237-246

Cass. 10 maggio 2000, n. 5936, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 2000, III, con nota di M. BORALI, *In tema di iscrizione al registro dei praticanti giornalisti*, 738-744

Cass. 4 marzo 2000, n. 2455

Cass. 30 giugno 1999, n. 379, in *Notiziario della giurisprudenza del lavoro*, 2000, 21

Cass. 11 giugno 1999, n. 5790

Cass. 6 maggio 1999, n. 4558, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2000, II, con nota di M. BORZAGA, *Subordinazione e rapporto di lavoro giornalistico: la figura professionale del direttore di testata*, 290-297

Cass. 14 aprile 1999, n. 3705

Cass. 1° giugno 1998, n. 5730, in *Orientamenti della giurisprudenza del lavoro*, 1998, 845 ss.

Cass. 11 maggio 1998, n. 5145, in *Giurisprudenza italiana*, 1999, 2210

Cass., 27 marzo 1998, n. 3272, in *D&L – Rivista critica di diritto del lavoro*, 1998, con nota di S. MUGGIA, *Brevi riflessioni sulla qualifica di redattore e sulla subordinazione nel lavoro giornalistico*, 686

Cass. 28 gennaio 1998, n. 852

Cass. 20 maggio 1997, n. 4502, in *Foro italiano*, 1997, I, 2834

Cass. 12 dicembre 1996, n. 11107, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1997, 418 ss.

Cass. 29 ottobre 1996, n. 9297, in *Massimario giurisprudenza del lavoro*, 1997, 107

Cass. 12 aprile 1996, n. 3460, in *Massimario della giurisprudenza italiana*, 1996

Cass., 20 febbraio 1996, n. 1024, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1996, II, 122 ss.

Cass. 1° febbraio 1996, n. 889, in *Diritto e lavoro*, 1996, con nota di S. CHIUSOLO, *Il giornalista grafico e l'iscrizione all'albo dei giornalisti*

Cass. 24 ottobre 1995, n. 11049, in *Giurisprudenza italiana*, 1996, VIII-IX, con nota di A. DI FRANCESCO, *Attività giornalistica e presunta parzialità nelle recensioni: un'ipotesi singolare di licenziamento*, 1084-1088

Cass. 20 febbraio 1995, n. 1827, in *Il diritto del lavoro*, 1995, II, con nota di F.M.C., *Programmazione televisiva, contratti a termine e attività giornalistica*, 172-174 e in *Foro italiano*, 1995

Cass. 10 marzo 1994, n. 2352, in *Giurisprudenza italiana*, 1995, II, con nota di G. SCARTOZZI, *Lavoro autonomo e lavoro subordinato: le indicazioni della S.C. in materia di lavoro giornalistico*, 277-282

Cass. 5 aprile 1993, n. 4087

Cass. 1° febbraio 1993, n. 1182, in *Diritto e pratica del Lavoro*, 1993, 885

Cass. 19 gennaio 1993, n. 626, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1993, IV, con nota di M. CARO, *Requisiti essenziali per l'inquadramento dei telecineoperatori come giornalisti*, 762-766

Cass. 27 aprile 1992, n. 5105

Cass. 21 febbraio 1992, n. 2166, in *Foro italiano*, XII, con nota di R. MOCCIA, *Il mestiere di scrivere: mansioni e qualifiche nel rapporto di lavoro giornalistico*, 3323-3336

Cass. 27 settembre 1991, n. 10086, in *Massimario di Giurisprudenza Civile*, 9, 1991

Cass. 7 febbraio 1991, n. 1245, in *Foro Italiano*, 1992, I, 3323

Cass. 27 giugno 1990, n. 6512, in *Foro Italiano*, 1990, voce *Lavoro (rapporto)*, 531

Cass. 18 aprile 1990, n. 3191, in *Massimario di Giurisprudenza Civile*, 1990, IV

Cass. 17 aprile 1990 n. 3168, in *Foro Italiano*, 1990, 534

Cass. 22 novembre 1989, n. 5009, in *Foro Italiano*, 1989

Cass. 18 novembre 1989, n. 3948

Cass. 3 aprile 1989, n. 1607

Cass. 20 gennaio 1989, n. 320, in *Massimario giurisprudenza del lavoro*, 1989

Cass. 19 gennaio 1988, n. 386, in *Foro italiano*, 1988

Cass. 20 agosto 1987, n. 6969, in *Massimario di Giurisprudenza Civile*, 8-9, 1987

Cass. 5 giugno 1987 n. 4940 in *Diritto e pratica del lavoro*, 1987, 3024

Cass. 19 maggio 1987, n. 4600

Cass. 3 marzo 1987, n. 2250, in *Massimario giurisprudenza del lavoro*, 198

Cass. 10 gennaio 1987, n. 109, in *Orientamenti della giurisprudenza del lavoro*, 1987, 349

Cass., 21 novembre 1986, n. 6876, in *Foro italiano*, 1986

Cass. 16 ottobre 1986, n. 6070

Cass. 18 gennaio 1986, n. 330, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1986, 877 ss.

Cass. 17 ottobre 1985, n. 5121, in *Giurisprudenza italiana*, 1987, I, 2084

Cass. 28 marzo 1985, n. 2193, in *Giustizia civile*, 1985, I

Cass., 9 febbraio 1985, n. 1073, in *Foro italiano*, 1985, 593

Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Giurisprudenza italiana*, I, 1985, 1100, con nota di C. TENELLA SILLANI e in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, I, 1985, 215, con nota di G. ALPA e V. ROPPO

Cass. 16 dicembre 1983, n. 7437, in *Foro italiano*, 1983

Cass. 23 novembre 1983, n. 7007, in *Massimario di Giurisprudenza civile*, 1983, X

Cass. 7 maggio 1983, n. 1675, in *Giustizia civile*, 1984, I

Cass. 9 settembre 1982, n. 4857

Cass. 13 febbraio 1982, n. 925

Cass. 2 febbraio 1982, n. 625, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, II, con nota di A. TOSI, *Brevi note in tema di lavoro giornalistico*, 1983, 359-364 e in *Massimario di Giurisprudenza civile*, 1982, 233 ss.

Cass. 12 dicembre 1981, n. 6574, in *Massimario della Giurisprudenza italiana*, 1981.

Cass. 14 aprile 1981, n. 2266, in *Giurisprudenza italiana*, 1982, I

Cass. 30 ottobre 1979, n. 5674, in *Giustizia civile*, 1979

Cass. 19 maggio 1979, n. 2885

Cass. 9 novembre 1978, n. 5146, in *Foro italiano*, 1979, I

Cass. 27 giugno 1977, n. 2748, in *Massimario di Giurisprudenza del lavoro*, 1978

Cass. 11 novembre 1976, n. 4175, in *Foro italiano*, 1977, I, 394

Cass. 11 aprile 1975, n. 1390, in *Massimario di Giurisprudenza Civile*, 1975, 381-382

Cass. 11 marzo 1975, n. 912, in *Massimario di Giurisprudenza Civile*, 1975, 248

Cass. 24 marzo 1968, n.11, in *Foro italiano*, 1968, I, 863

Cass. 5 novembre 1955, n. 3601, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1956, I, I, con nota di D. MARCHETTI, *Albo dei giornalisti e nullità del contratto di lavoro*, 229

Corte d'appello

Corte d'Appello Roma, 23 agosto 2021, n. 2682

Corte d'Appello Roma, 15 giugno 2021, n. 2162

Corte d'Appello Roma, 27 gennaio 2021, n. 2982

Corte d'Appello Roma, 30 novembre 2020, n. 2128

Corte d'Appello Roma, 3 ottobre 2019, n. 2828

Corte d'Appello Milano, 18 gennaio 2018, n. 132

Corte d'Appello Milano, 5 maggio 2004, in *Il lavoro nella Giurisprudenza*, 2004, 1210

Corte d'Appello Milano, 5 settembre 2002, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 964

Tribunale

Tribunale Bari, 18 novembre 2024, n. 4434

Tribunale Bologna, 8 agosto 2023 n. 64

Tribunale Roma, 26 ottobre 2021, n. 8712

Tribunale Roma, 22 ottobre 2021, n. 8657

Tribunale Roma, 26 settembre 2021, n. 6935

Tribunale Roma, 25 febbraio 2021, n. 1934

Tribunale Roma, 28 gennaio 2021, n. 836

Tribunale Roma, 13 dicembre 2020, n. 5381

Tribunale Roma, 18 giugno 2020, n. 3471

Tribunale Roma, 28 maggio 2020, n. 2810

Tribunale Napoli, 8 maggio 2020, in *Il foro napoletano*, 2000, III, con nota di C. MUSELLA, *Segretario di redazione. Mutamento di mansioni. Illegittimità. Reintegra. Risarcimento del danno*, 220-221

Tribunale Roma, 24 marzo 2020, n. 10469

Tribunale Roma, 25 giugno 2019, n. 6208

Tribunale Bari, 15 gennaio 2019, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2019, III, con nota di G. CENTAMORE, *Sempre sulla prestazione di fatto del giornalista*, 369-372

Tribunale Roma, 7 novembre 2017, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2018, III, con nota di A. MATTEI, *Ius variandi e contratto collettivo più favorevole nel rapporto di lavoro giornalistico*, 860-868

Tribunale Bologna, 1° settembre 2017, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2018, I, con nota di G.S. SIMONCINI, *Il licenziamento ritorsivo della giornalista*, 335-340

Tribunale Milano, 17 giugno 2017, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza*, 2018, 95

Tribunale Roma, 12 marzo 2013, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2013, 622

Tribunale Roma, 19 aprile 2012, n. 7354

Tribunale Torino, 22 febbraio 2012, in *Massimario giurisprudenza del lavoro*, 2012, 217

Tribunale Vigevano, 23 febbraio 2010, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2010, II, con nota di B. GRANATA, *Il rapporto di lavoro giornalistico: in particolare la figura del collaboratore fisso*, 468-471

Tribunale Roma, 30 luglio 2009, n. 9229, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2010, VI, con nota di D. GALLOTTI, M. GARRITANO, *Forma e contenuto delle dimissioni come atto unilaterale e recettizio. Il commento*, 604-609

Tribunale Bari, 14 maggio 2009, n. 1057, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2010, VII, con nota di A. MORICONI, *Lavoro giornalistico e rapporto di lavoro subordinato*, 794-800

Tribunale Milano, 28 gennaio 2007, in *Diritto e lavoro - Rivista critica di diritto del lavoro*, II, 2007, con nota di E. MAGGIORE, *La dequalificazione del giornalista: ancora sul risarcimento del danno professionale*, 462-465

Tribunale Roma, 20 giugno 2006, n. 12604

Tribunale Milano, 23 gennaio 2006, in *Il lavoro nella Giurisprudenza*, 2006, 1030

Tribunale Verona, 10 giugno 2005, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2006, II, con nota di A. LEPORE, *Lavoro gratuito e subordinazione*, 316-321

Tribunale Milano, 25 luglio 2003, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 2003, III, con nota di M. BORALI, S. CHIUSOLO, *L'organismo di rappresentanza aziendale dei giornalisti e delle sue prerogative*, 632-633

Tribunale Milano, 19 maggio 2003, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 2003, II, con nota di F. BERNINI, *Il rifiuto dell'editore di pubblicare i comunicati sindacali*, 298-300

Tribunale Firenze, 29 gennaio 2002, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, con nota di I. ROMOLI, *Il lavoro del giornalista: criteri di individuazione della natura subordinata della prestazione e prova della gratuità*, 2003, 83

Tribunale Milano, 17 gennaio 2002, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 2002, I, con nota di F. BERNINI, *Licenziamento del praticante giornalista*, 87-90

Tribunale Milano, 13 dicembre 2001, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 2002, II, con nota di S. CHIUSOLO, *Le dimissioni del giornalista con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso*, 418-419

Tribunale Massa Carrara, 4 maggio 2000, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2001, 228

Tribunale Roma, 26 gennaio 2000

Tribunale Torino, 18 gennaio 1999, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 1999, 478

Tribunale Perugia, 3 novembre 1997, in *Foro italiano*, 1999

Tribunale La Spezia, 29 ottobre 1997, in *Foro italiano*, 1998, I, 596

Tribunale Milano, 4 ottobre 1997, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1998, II, con nota di M. CARO, *Qualificazione del rapporto di praticantato giornalistico e altre questioni connesse*, 240-245

Tribunale Milano, 26 novembre 1994, in *Orientamenti della Giurisprudenza del Lavoro*, 1994, 755

Tribunale Milano, 20 aprile 1994

Tribunale Milano, 8 settembre 1993, in *Diritto e pratica del lavoro*, 1994, 127

Tribunale Milano, 3 maggio 1988, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1989, II, con nota di P. ZANELLI, *Cooperazione del datore di lavoro e subordinazione nel lavoro giornalistico*, 481-483

Tribunale Napoli 31 ottobre 1977, n. 7780, in *Diritto e giurisprudenza*, 1979, II, con nota di V. MOSSETTI, *In tema di subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico*, 397-410

Tribunale Milano 23 luglio 1975, in *Rivista del diritto commerciale*, 1976, II, con nota di F. CHIOMENTI, *Brevi note sul diritto d'autore nell'impresa giornalistica*

Pronunce del Tar

TAR Marche, 27 giugno 2007, n. 1153

Tar Lazio 16 aprile 2007, n. 3292, in *Giurisprudenza di merito*, 2008, IV, con nota di C. TUVERI, *Il labile confine tra diritto di cronaca e pubblicità commerciale*, 1153-1164

Tar Lazio 3 marzo 2004, n. 2020

Corte dei Conti

Corte Conti Reg. Sardegna, 8 giugno 1994 n. 262 in *Rivista della Corte dei Conti* 1994, III, 118

Pretura

Pret. Firenze, 23 marzo 1999, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 1999, III, con nota di F. PIRELLI, *Prestazione di fatto e lavoro giornalistico*, 600-602

Pret. Milano, 28 febbraio 1998, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 1998, 693

Pret. Milano, 16 settembre 1998, in *Orientamenti di giurisprudenza del lavoro*, 1998, I, 599

Pret. Milano, 30 aprile 1998, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 1998, con nota di F. CAPURRO, *Profili problematici in tema di qualifica del vicedirettore di giornale*, 1998, 751

Pret. Milano, 2 luglio 1997, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 1998, con nota di S. CHIUSOLO, *I direttori di giornali sono gli unici lavoratori subordinati non tutelati contro i licenziamenti ingiustificati?*, 166

Pret. Milano, 30 giugno 1997, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 1998, 124

Pret. Milano, 27 novembre 1996, in *Diritto e lavoro – Rivista critica di diritto del lavoro*, 1997, 327

Pret. Roma, 21 giugno 1995 in *Il diritto del lavoro*, 1996, I, con nota di R. SCIOTTI, *Il lavoro giornalistico tra subordinazione e autonomia*, 16-38

Pret. Roma, 19 febbraio 1994, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1995, II, con nota di M. CARO, *Sulla qualificazione del lavoro giornalistico*, 273-277

Pret. Torino, 1° agosto 1992 in *Diritto e pratica del lavoro*, 1993, 135, nota di CHIUSOLO, *I direttori dei giornalisti sono gli unici lavoratori subordinati non tutelati contro i licenziamenti ingiustificati?*

Pret. Milano, 12 settembre 1991 in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1992, II, con nota di A. ZAMBELLI, *Brevi note in tema di clausola di coscienza ex art. 32 CNLG*

Pret. Firenze, 7 giugno 1990, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1991, II, 615

Pret. Como, 8 febbraio 1990, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1991, I, con nota di R. FILIDEI, *Sul mutamento di mansioni nel lavoro giornalistico*, 113-115

Pret. Roma, 17 gennaio 1990

Pret. Milano, 27 novembre 1986, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1987, III, con nota di F. FACCENDA, *Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di lavoro giornalistico*, 977-97

Pret. Roma, 20 maggio 1981, in *Foro Italiano*, 1981, I, 2319 ss.

Pret. Roma, 28 giugno 1979, in *Temi Romana*, 1980, 324

Pret. Pescara 20 giugno 1979, in *Giurisprudenza italiana*, 1981, III, con nota di G.A. SCOPONI, *Autonomia e subordinazione nel lavoro giornalistico*, 219-223

Pret. Milano 14 febbraio 1974, in *Massimario Giurisprudenza del lavoro*, 1976, I, 57

Corte Europea dei diritti dell'uomo

C. Eur. Dir. Uomo, 24 settembre 2013 – *Belpietro vs Italia*

C. Eur. Dir. Uomo, 27 novembre 2012 – *Mengi vs Turchia*

C. Eur. Dir. Uomo, 25 gennaio 2011 – *Reinboth vs Finlandia*

C. Eur. Dir. Uomo, 22 aprile 2010 - *Fatullayev vs Azerbaigian*

C. Eur. Dir. Uomo, 24 aprile 2008, *Campos Damaso vs Portogallo*

C. Eur. Dir. Uomo, 7 giugno 2007 – *Dupuis, Pontaut ed altri vs Francia*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*

C. Eur. Dir. Uomo, 17 dicembre 2004 – *Cumpana e Mazare c. Romania*